

CXXXIV SEDUTA*(POMERIDIANA)***MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 1996****Presidenza del Vicepresidente FEDERICI****i n d i****della Vicepresidente CHERCHI****INDICE**

Proposte di legge Piras - Marteddu - Secchi -
Fadda - Ladu - Onida - Tunis Gianfranco:
"Norme per l'esercizio della caccia" (74);
Amadu - Demontis - Ferrari - Lorenzoni -
Manunza - Montis: "Norme per la protezione
della fauna selvatica e per l'esercizio
della caccia in Sardegna" (83); Boero - Car-
loni - Biggio - Usai Edoardo - Sanna Nivoli -
Locci: "Norme di tutela, valorizzazione am-
bientale e riordino dell'attività venatoria.
Costituzione di aziende ed esercizio di atti-
vità plurime integrate ad indirizzo agro - sil-
vo - faunistico venatorio - ricreativo - sporti-
vo - agonistico" (162) e del disegno di leg-
ge: "Norme per la protezione della fauna
selvatica e per la tutela dell'equilibrio am-
bientale e disciplina dell'attività venatoria in
Sardegna" (202). (Continuazione della di-
scussione degli articoli del testo unificato):
DIANA
MARROCU, relatore
BIGGIO
BOERO
LORENZONI
MILIA
RANDACCIO
PRESIDENTE
CARLONI

LADU
LOCCI
SABA, Assessore della difesa dell'ambiente ..
ZUCCA
NIZZI
FERRARI
MACCIOTTA
BETOLOTTI
AMADU
(Votazione segreta emendamento numero 218)
(Risultato della votazione)
MONTIS
FLORIS
(Votazione segreta emendamento numero 61)
(Risultato della votazione)
(Votazione segreta emendamento numero 196)
(Risultato della votazione)
(Votazione segreta emendamento numero 3)
(Risultato della votazione)
PITTALIS
(Votazione segreta emendamento numero 240)
(Risultato della votazione)
USAI EDOARDO
CUCCA
BONESU
BALLERO

La seduta ha inizio alle ore 16 e 57.

VASSALLO, *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del venerdì 26 luglio 1996 (130), che è approvato.*

Continuazione della discussione degli articoli del testo unificato delle proposte di legge Piras - Marteddu - Secchi - Fadda - Ladu - Onida - Tunis Gianfranco: "Norme per l'esercizio della caccia" (74); Amadu - Demontis - Ferrari - Lorenzoni - Manunza - Montis: "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna" (83); Boero - Carloni - Biggio - Usai Edoardo - Sanna Nivoli - Locci: "Norme di tutela, valorizzazione ambientale e riordino dell'attività venatoria. Costituzione di aziende ed esercizio di attività plurime integrate ad indirizzo agro - silvo - faunistico - venatorio - ricreativo - sportivo - agonistico" (162) e del disegno di legge: "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria in Sardegna" (202)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione degli articoli del testo unificato recante norme in materia di caccia e protezione della fauna selvatica.

Nella seduta antimeridiana è stata data lettura dell'articolo 50 e dei relativi emendamenti. Su questi ultimi dopo l'illustrazione da parte dei presentatori era stato espresso anche il parere del relatore e della Giunta.

Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.

DIANA (Progr. Fed.). Presidente, non essendo presente il relatore, che con i suoi pareri incide nella determinazione e nell'orientamento dell'Aula, se fosse possibile chiederei di sospendere brevemente i lavori.

PRESIDENTE. Onorevole Diana, data la ristrettezza dei tempi la invito ad iniziare il suo intervento.

DIANA (Progr. Fed.). Solo per una questione di mia informazione vorrei sapere se siamo in fase di discussione dell'articolo, non degli emendamenti.

PRESIDENTE. Onorevole Diana, si mettono in discussione l'articolo e i relativi emendamenti. Prego, onorevole Diana.

DIANA (Progr. Fed.). Per una questione di ordine chiedo di poter intervenire separatamente, nei limiti di tempo consentiti su ogni emendamento. Intervengo sull'articolo in generale, ma mi riferisco al primo emendamento per dire che, in linea generale, non si possano sopprimere le diversificazioni in esso contenute relative alle varie categorie di fauna selvatica, così come proposto in un emendamento, con l'intento di attribuire al Comitato regionale faunistico il compito di determinare la definizione del periodo di caccia. Questa volontà è stata in qualche modo giustificata questa mattina con la necessità (e si è fatto anche riferimento, se non ho capito male, a quanto contenuto nella legge numero 157) di non inserire nel provvedimento di legge delle differenziazioni, ma di indicare nel provvedimento solamente il periodo iniziale e il periodo conclusivo della stagione venatoria; praticamente facendo riferimento, in maniera erronea, a quanto contenuto nella legge numero 157. Legge numero 157 che, in realtà, prevede una ben netta distinzione tra le varie categorie di specie cacciabili.

Infatti, all'articolo 18, quando si parla di periodi di attività venatoria, si fa riferimento per una categoria A ad un periodo che parte dalla terza domenica di settembre e arriva fino al 31 di dicembre; per una categoria B ad un periodo che parte dalla terza domenica di settembre e va fino al 31 di gennaio; per una categoria C il periodo va dal primo ottobre al 30 novembre e per una categoria D si va dal primo ottobre al 31 dicembre, o dal primo novembre al 31 gennaio. Quindi l'eliminazione dei limiti previsti nell'articolo 50 non è affatto in linea con le disposizioni della legge numero 157.

A mio avviso è utile mantenere una netta distinzione, per cui ritengo da un lato che l'emendamento numero 153 debba essere respinto, dall'altro che il Consiglio regionale debba farsi carico di mettere in legge una distinzione tra le varie specie, perché non tutte le specie sono uguali. Questa distinzione deriva da un'esperienza passata che, di fatto, circoscriveva ai periodi effettivamente contenuti in questo articolo la stagione venatoria, cioè la defini-

zione poi, all'interno di questo periodo, delle giornate di caccia effettive che possono essere svolte.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare ai colleghi che intendessero intervenire per dichiarazione di voto, prima della votazione, di segnalarlo tempestivamente, come tempestive devono essere le richieste di votazione a scrutinio segreto.

Poiché non vi sono altri iscritti a parlare dichiarato chiusa la discussione sull'articolo e sugli emendamenti. Ha domandato di parlare il consigliere Marrocu sull'ordine dei lavori. Ne ha facoltà.

MARROCU (Progr. Fed.), *relatore*. Chiediamo una breve sospensione per una valutazione su modifiche da apportare.

LORENZONI (Popolari). Chiedo di intervenire sull'articolo e sugli emendamenti.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Biggio sull'ordine dei lavori. Ne ha facoltà.

BIGGIO (A.N.). Stiamo discutendo gli emendamenti; ma evidentemente discutere sull'emendamento implica anche una discussione sull'articolo. In questo senso chiediamo di intervenire.

PRESIDENTE. Gli interventi dei colleghi mi inducono a riaprire la discussione sull'articolo e sugli emendamenti, così evitiamo qualsiasi polemica. Ha domandato di parlare il consigliere Boero. Ne ha facoltà.

BOERO (A.N.). Signor Presidente, in ordine all'emendamento numero 153, su cui ha preso la parola il collega Diana, debbo dire che non concordo con le motivazioni esposte dal collega. Comunque, per cercare di evitare incomprensioni e trovare un accordo, che pare ci possa essere, io sono disposto a ritirare l'emendamento, alla condizione che nella lettera d) dell'articolo 50, comma 1, vengano incluse quelle specie da me indicate nell'emendamento numero 153 e che, pur contemplate nella "157", non sono attualmente previste nella citata lettera d). Questa è la mia proposta di mediazione che sottopongo alla attenzione del relatore, e spero alla maggioranza dell'Aula.

LADU (Popolari). Vogliamo sapere quali sono le specie.

BIGGIO (A.N.). Sono indicate nell'emendamento.

BOERO (A.N.). Le specifico velocemente; non sono contemplate: lo storno, la marzaiola, l'alzavola, la pavoncella. Chiedo che queste specie vengano inserite alla lettera d) dell'articolo 50.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Lorenzoni. Ne ha facoltà.

LORENZONI (Popolari). Io credo, signor Presidente, che stiamo arrivando, anche se faticosamente, ma non notevole buona volontà, a trovare dei punti di accordo sull'articolo 50. Articolo 50 che, peraltro, è a mio avviso un articolo molto importante della legge perché dà certezze sul periodo di caccia e sulle specie cacciabili. Temi, questi, che, secondo me, debbono essere proprio specificatamente contenuti in legge e non rimandati ad altri momenti. Sono anche convinto che, con un po' di buona volontà, riusciremo a varare un articolo che sia la sintesi dei vari emendamenti che sono stati presentati. La disponibilità adesso manifestata dal consigliere Boero mi sembra un buon segnale.

Oltre alle specie segnalate dall'onorevole Boero io credo possa essere inserito, come segnalato precedentemente dal collega Randaccio, il merlo che evidentemente per una mera dimenticanza, è escluso da questo elenco. Vorrei anche suggerire, ovviamente se l'Aula è d'accordo, perché mi rendo conto che si sarebbe dovuto provvedere precedentemente a presentare un emendamento, che nella citata lettera d) l'inciso iniziale, da "il predetto termine", a "di marzo", venga sostituito dall'inciso "eventuali deroghe possono essere concesse"; e che in luogo dell'espressione "dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica" venga inserita l'espressione "dell'Istituto regionale della fauna selvatica quale organo decentrato dell'Istituto nazionale della fauna selvatica".

In questo modo si evita, intanto, di fare riferimento specifici al periodo in cui possono essere concesse delle deroghe e, a mio avviso, si evita anche la possibilità di impugnativa della legge in sede

di controllo governativo; si pone inoltre, completamente e totalmente, in capo agli organi regionali la possibilità di eventuali deroghe, sentite un serie di istituzioni sulla materia.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Milia. Ne ha facoltà.

MILIA (F.I.). Signor Presidente, signori colleghi, esclusivamente per accogliere *in toto* sì la proposta di mediazione del collega Boero sia – e anche con gran favore – l'emendamento orale presentato adesso dal collega Lorenzoni.

Due parole sull'emendamento presentato dal collega Diana in ordine al comma terzo dell'articolo 50. Credo che il testo della legge debba essere accolto così com'è, poiché sappiamo benissimo gli inconvenienti che ci sono stati in Sardegna in ordine all'orario di caccia, legato al tramonto e al sorgere del sole. Il tramonto vero, quello stabilito per legge, è un tramonto che in Sardegna permette ancora due ore di luce piena e, di conseguenza, molti cacciatori, sia in atteggiamento di caccia, sia mentre rientravano alla macchina, sono stati fermati e sanzionati amministrativamente dal Corpo di vigilanza ambientale.

Il terzo comma dell'articolo 50 così come nella sua formulazione attuale, permetterebbe certamente di esaurire la giornata di caccia nella maniera più consona e quindi anche senza nessun problema per il Corpo di vigilanza ambientale nell'applicazione della legge stessa. Io chiedo perciò di respingere l'emendamento Diana.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 153.

Ha domandato di parlare il consigliere Biggio. Ne ha facoltà.

BIGGIO (A.N.). Il collega Boero aveva dichiarato di voler ritirare il suo emendamento a condizione che alcune delle specie in esso elencate venissero inserite nella lettera d) dell'articolo 50, comma 1.

PRESIDENTE. Stavo proprio per chiarire che si poneva in votazione l'emendamento numero

153 ma che se l'Aula era d'accordo con la proposta dell'onorevole Boero l'emendamento era da intendersi ritirato. Se no si doveva passare alla votazione.

Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.

DIANA (Progr. Fed.). Presidente, io vorrei sapere esattamente su che cosa stiamo votando, perciò vorrei avere disponibile il testo.

PRESIDENTE. Poiché l'Assemblea concorda con quanto proposto dall'onorevole Boero, l'emendamento numero 153 si intende ritirato.

Ha domandato di parlare il consigliere Randaccio. Ne ha facoltà.

RANDACCIO (F.I.). Presidente, qualora tra le specie indicate alla lettera d), come il collega Lorenzoni proponeva, venga inserito il merlo, io ritirerei l'emendamento numero 193.

PRESIDENTE. Mi fanno osservare, onorevole Randaccio, che è un emendamento aggiuntivo, quindi lo tratteremo successivamente alla votazione sull'articolo.

Metto in votazione l'emendamento numero 90.

MARROCU (Progr. Fed.), *relatore*. Questo emendamento è analogo all'emendamento numero 153.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Boero. Ne ha facoltà.

BOERO (A.N.). Presidente, il collega Diana ha chiesto di poter intervenire e votare emendamento per emendamento. Vorrei una conferma in tal senso.

PRESIDENTE. Sul Regolamento le risponde il Presidente, onorevole Boero, perché l'interpretazione dello stesso spetta all'Ufficio di Presidenza. Il Regolamento specifica che laddove sia stata chiusa la discussione sull'articolo e sugli emendamenti si può intervenire esclusivamente per dichiarazione di voto. E questa norma noi applichiamo.

Quindi, poiché stiamo procedendo alla votazione degli emendamenti, secondo l'ordine previsto dal Regolamento, chi vuole può intervenire o per chiedere la votazione segreta o per dichiarazione di voto.

BOERO (A.N.). Vorrei terminare il mio discorso.

PRESIDENTE. Prego, onorevole Boero.

BOERO (A.N.). Signor Presidente, abbiamo appena finito di discutere sull'emendamento numero 153. Ora, a prescindere dalle valutazioni che ognuno può fare per conto proprio sugli emendamenti successivi, secondo il Regolamento da lei richiamato, viene messo in votazione l'emendamento numero 90, sul quale non si è espresso nessuno. E così a seguire per tutti gli emendamenti successivi.

Secondo la sua interpretazione dovremmo votare l'emendamento numero "90" e successivi senza nessuna discussione, senza nessuna concreta possibilità di portare avanti gli accordi che sembra si stiano delineando.

PRESIDENTE. Onorevole Boero, ribadisco che nel caso in specie la discussione sull'articolo e sugli emendamenti è stata riaperta, ma considerata successivamente chiusa non essendovi altri iscritti a parlare. Di conseguenza si può prendere la parola, solo per dichiarazione di voto nel momento in cui il Presidente indice la votazione. Il fatto che nessuno parli nel corso della discussione generale è poi normale. Io comunque metto in votazione l'emendamento numero 90. Se vuole prendere la parola sull'emendamento numero 90 per dichiarazione di voto, lei come chiunque altro, può farlo nei tempi stabiliti dal Regolamento.

Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto il consigliere Boero.

BOERO (A.N.). Signor Presidente gli emendamenti numeri 55, 57, 215, 56, 79, 151, 211, 152, 91, 80, 193, 214 riguardano tutti lo stesso articolo 50, ma la mia dichiarazione di voto è sull'emendamento 90, e, secondo la sua interpretazione del Regolamento, noi non possiamo più discutere gli altri emendamenti; se ho capito male mi corregga, lo ac-

cetto volentieri. Poiché abbiamo terminato la discussione sull'emendamento numero 153 con la mia disponibilità al ritiro del medesimo, a patto che si concretizzasse la mia proposta di mediazione completata da quella del collega Lorenzoni, io chiedo che si esprima in merito anche il relatore, altrimenti io anche a nome degli altri presentatori non confermo il ritiro dell'emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu, relatore.

MARROCU (Progr. Fed.), *relatore*. Il relatore è favorevole alle proposte formulate dal collega Boero, cioè l'inclusione al punto d) di alcune specie migratorie rimaste escluse, quale condizione per il ritiro dell'emendamento numero 153. Però, attenendoci al Regolamento, poiché si tratta di proposte aggiuntive all'articolo, vanno votate in un momento successivo.

PRESIDENTE. Dopo questo chiarimento riprendiamo le votazioni.

Metto in votazione l'emendamento numero 90. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 219. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 55. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 57.

Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento numero 57 il consigliere Diana. Ne ha facoltà.

DIANA (Progr. Fed.). L'articolo 50 al comma primo recita che l'attività venatoria, praticamente, è consentita nel periodo tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio. Io voterò a favore del-

l'emendamento numero 57, perché ritengo che sia questo il periodo nel quale deve svolgersi l'attività venatoria anche per la tortora e non debba essere consentita invece l'apertura nel mese di agosto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto il consigliere Boero.

BOERO (A.N.). Per dichiarazione di voto chiedo la controprova.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 57. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova.)* Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 215. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova.)* Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 56. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova.)* Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 79. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova.)* Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto ora in votazione l'emendamento numero 152.

BOERO (A.N.). Signor Presidente, ritiro l'emendamento numero 152.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 91. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova.)* Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 80. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova.)* Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto ora in votazione l'articolo 50, integrato con le modifiche proposte sia dall'onorevole Boero che dall'onorevole Lorenzoni con il pieno accordo dell'Aula.

Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.

DIANA (Progr. Fed.). Signor Presidente, chiedo l'esperimento della controprova.

PRESIDENTE. Onorevole Diana, mi pare di essere stato chiaro. L'Aula, precedentemente, non si era opposta a che l'articolo fosse posto in votazione con le modifiche proposte dall'onorevole Boero e dall'onorevole Lorenzoni. Su questo articolo così modificato è quindi possibile effettuare dichiarazioni di voto.

Ha domandato di parlare il consigliere Marrocu. Ne ha facoltà.

MARROCU (Progr. Fed.), *relatore*. Chiederei al collega Lorenzoni di non modificare l'inciso relativo all'Istituto nazionale per la fauna selvatica come da lui proposto in "Istituto regionale della fauna selvatica quale organo decentrato dell'Istituto nazionale della fauna selvatica". Noi possiamo anche inserire in norma questa dizione, ma non siamo noi comunque a decidere su questa sorta di decentramento, tanto più che rappresentanti dell'Istituto nazionale hanno sottolineato che comunque il parere dell'istituto regionale non sostituiva quello dell'Istituto nazionale. Quindi, nelle more di un eventuale riconoscimento da parte dell'Istituto nazionale, io proporrei la dizione: "sentito il parere dell'Istituto regionale della fauna selvatica e dell'Istituto nazionale della fauna selvatica".

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Lorenzoni.

LORENZONI (Popolari). Sono d'accordo con la proposta del consigliere Marrocu.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 50. (*Viene richiesta la controprova.*) Chi non lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

Metto in votazione l'emendamento numero 193. Chi lo approva alzi la mano.

(*E approvato*)

Metto in votazione l'emendamento numero 214.

MARROCU (Progr. Fed.), *relatore*. L'emendamento dovrebbe essere decaduto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.

DIANA (Progr. Fed.). Io vorrei semplicemente sapere in che momento è decaduto l'emendamento.

MARROCU (Progr. Fed.), *relatore*. E' decaduto quando è stato approvato l'emendamento numero 219 e non è stata richiesta la controprova.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Randaccio. Ne ha facoltà.

RANDACCIO (F.I.). Per un chiarimento. Essendo stato accolto l'emendamento numero 219 che sopprimeva la lettera c) automaticamente l'emendamento numero 214, che verteva su quel punto, è decaduto.

PRESIDENTE. Questa è esattamente l'interpretazione della Presidenza. Metto in votazione l'emendamento numero 241, limitatamente alla parola "cesena". Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

Si dia lettura dell'articolo 51.

PIRAS, *Segretario*:

Art. 51

Calendario venatorio

1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente adotta, su deliberazione del Comitato regionale faunistico, con proprio decreto da emanarsi entro il 15 luglio, il calendario venatorio annuale.

2. Entro il 31 maggio le Province, sentiti i Comitati provinciali faunistici e i Comitati direttivi degli A.T.C., inviano all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente proposte, accompagnate da apposite relazioni tecnico-scientifiche, in ordine alla formazione del calendario venatorio annuale.

3. Il calendario venatorio regionale, in particolare, individua:

a) le specie cacciabili, le giornate di caccia e i limiti orari di caccia nell'ambito dei periodi complessivi indicati nell'articolo 50, nei comprensori faunistico-venatori e con le variazioni rese necessarie dal coordinamento dei piani faunistico-venatori provinciali;

b) il prelievo massimo, giornaliero e stagionale, delle specie cacciabili;

c) ogni altra prescrizione ritenuta necessaria a conseguire gli obiettivi della pianificazione e gestione dell'attività venatoria secondo le disposizioni della presente legge.

PRESIDENTE. All'articolo 51 è stato presentato un emendamento, il numero 58, che è stato ritirato. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 51. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

Si dia lettura dell'articolo 52.

PIRAS, *Segretario*:

Art. 52

Limitazioni e divieti

1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica e sentito il Comitato regionale faunistico e le Province interessate, qualora ricorra la necessità di proteggere la fauna selvatica, per sopravvenute particolari condizioni stagionali e climatiche, o per malattie o altre calamità, può limitare o vietare su tutto o parte del territorio regionale l'esercizio venatorio.

2. Per le stesse motivazioni, l'Assessore regionale per la difesa dell'ambiente, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica e sentito il Comitato regionale faunistico e le Province interessate, può disporre restrizioni in ordine al prelievo delle specie e ai periodi di esercizio dell'attività venatoria previsti all'articolo 50.

3. L'Assessore regionale per la difesa dell'ambiente, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica e sentito il Comitato regionale faunistico e le Province interessate, può vietare l'esercizio dell'attività venatoria nelle località di notevole interesse panoramico, paesistico o turistico, a tutela dell'integrità dei cittadini e della quiete delle zone. In caso di divieto permanente, tali zone sono costituite in oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PIRAS, *Segretario*:

Emendamento soppressivo parziale Boero - Masala

Art. 52

Il comma 2 dell'articolo 52 è soppresso. (154)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

BOERO (A.N.). Signor Presidente, colleghe e colleghi, si propone con questo emendamento la soppressione del comma 2 dell'articolo 52 in quanto ripete in linea di massima, ma conferendo una discrezionalità assoluta che non ha ragione di essere, quanto già previsto nel comma 1.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu.

MARROCU (Progr. Fed.), *relatore*. Il relatore di rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento, ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.

SABA, *Assessore della difesa dell'ambiente*. La Giunta si rimetta all'Aula.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 154. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 52, nella nuova configurazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 53.

PIRAS, *Segretario*:

CAPO III

Organizzazione gestionale della caccia programmata

Art. 53

Istituzione dell'ambito territoriale di caccia programmata - (A.T.C.)

1. Nel territorio regionale destinato all'attività di caccia sono istituiti gli ambiti territoriali di caccia programmata (A.T.C.) individuati sulla base delle caratteristiche faunistico-ambientali del territorio, alle consuetudini e alle tradizioni locali e alla pressione venatoria esercitabile sul territorio.

2. Nell'individuazione dell'A.T.C. il piano faunistico-venatorio regionale dovrà fare riferimento:
a) ai confini naturali ed alle opere rilevanti;

b) alle esigenze specifiche di conservazione delle specie di fauna selvatica indicate nel piano stesso.

3. Gli ambiti territoriali di caccia hanno, di norma, carattere subprovinciale e sono individuati in un numero compreso tra otto e sedici.

4. Per particolari esigenze di conservazione delle realtà geografica e faunistico-ambientale gli ambiti territoriali di caccia possono estendersi in territori di più Province.

5. La proposta di piano provinciale di cui alla lettera a), comma 3, dell'articolo 11, contiene anche la proposta di delimitazione degli ambiti territoriali di caccia.

6. La prima delimitazione degli ambiti territoriali di caccia ha carattere sperimentale e può essere modificata, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche prima della revisione del piano faunistico regionale.

7. La modifica della prima delimitazione degli ambiti territoriali di caccia è adottata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, sentito il parere della Commissione consiliare competente in materia.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti. Se ne dia lettura.

PIRAS, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Diana

Art. 53

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Gli Ambiti Territoriali di Caccia possono avere una dimensione compresa tra i 10.000 e i 50.000 ettari e possono essere istituiti su territori ricadenti su più Province”.

Emendamento sostitutivo parziale Carloni - Sanna Nivoli - Masala

Art. 53

All'articolo 53, comma 3, sostituire le parole

“tra otto e sedici” con le parole “tra quattro e dodici”. (81)

Emendamento sostitutivo parziale Boero - Masala

Art. 53

Nel comma 3 dell'articolo 53 le parole “compreso tra otto e sedici” sono sostituite dalle seguenti: “compreso tra quattro e otto”. (155)

Emendamento sostitutivo parziale Randaccio - Bertolotti

Art. 53

Al comma 3 dopo la parola “carattere” si sostituisce con “provinciale e sono individuati in uno per Provincia”. (194)

Emendamento sostitutivo parziale Ladu - Obino - Onida

Art. 53

Il comma 3 dell'articolo 53 è sostituito dal seguente:

“3. Gli ambiti territoriali di caccia hanno, di norma, carattere subprovinciale e sono individuati dal piano regionale faunistico-venatorio”. (239)

Emendamento modificativo parziale Carloni - Sanna Nivoli - Masala

Art. 53

All'articolo 53 comma 6 dopo le prole “ambiti territoriali di caccia” aggiungere le parole “con dimensione subprovinciale” e sostituire le parole “entro due anni” con le prole “entro tre anni”. (82)

Emendamento aggiuntivo Locci - Biggio - Boero - Masala

Art. 53

Nel comma 3 dell'articolo 53 vengono aggiun-

te le seguenti parole: "fata eccezione per le isole di La Maddalena, Sant'Antioco e San Pietro, che vengono immediatamente istituite in A.T.C. all'atto della promulgazione della presente legge". (85)

Emendamento aggiuntivo Carloni - Sanna Nivoli - Masala

Art. 53

Aggiungere alla fine del comma 7 dell'articolo 53 le parole: "e del Comitato regionale faunistico". (83)

Emendamento aggiuntivo Boero - Masala

Art. 53

Al comma 7 dell'articolo 53 sono aggiunte le parole: "e del Comitato regionale faunistico". (156)

Emendamento aggiuntivo Randaccio - Bertolotti

Art. 9

Nel comma 2 dopo la lettera "M" viene aggiunta la lettera "N" con il seguente testo: "un rappresentante per ogni ambito territoriale di caccia, istituito in Sardegna". (218)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.

DIANA (Progr. Fed.). Signor Presidente, io vorrei poter seguire i lavori; ma non riesco a percepire le parole del Segretario e non riesco neanche a capire il numero degli emendamenti ai quali ci stiamo riferendo. Chiederei la cortesia di leggere con la dovuta attenzione e completamente, o comunque di indicare almeno il numero chiaramente.

PIRAS, *Segretario*. Lei dovrebbe stare più attento, onorevole Diana, perché gli emendamenti sono stati letti bene. Io adesso non li rileggo, a meno che non sia tutta l'Aula a richiederlo.

PRESIDENTE. Onorevole Diana, dirò io chiaramente il numero dando la parola ai presentatori degli emendamenti per illustrarli.

DIANA (Progr. Fed.). Io ripeto la mia richiesta, molto cortesemente e molto garbatamente, perché vorrei essere messo nella condizione di poter capire di che cosa stiamo discutendo.

PRESIDENTE. Quali emendamenti desidera far rileggere?

DIANA (Progr. Fed.). Presidente, mi basta sapere il numero degli emendamenti, in modo che io li possa trovare e possa leggerli anche da solo.

PRESIDENTE. Glieli riassumo brevemente. Sono gli emendamenti numero 59, che è il suo; 81, Carloni - Masala; 155, Boero - Masala; 194, Randaccio - Bertolotti; 239, Ladu - Obino; 82, Carloni; 85, Locci - Biggio e più; 83, Carloni; 156, Boero; 218, Randaccio. Il testo mi pare che sia a sua disposizione per cui è in grado di prenderne conoscenza.

Per illustrare l'emendamento numero 59 ha facoltà di parlare il consigliere Diana.

DIANA (Progr. Fed.). Signor Presidente, colleghi, con l'articolo 53 si entra in un punto nodale, cruciale dell'intero provvedimento che, con l'approvazione di alcuni emendamenti, a mio avviso, ha subito degli interventi peggiorativi i quali, probabilmente, si ripercuoteranno anche nello stesso mondo venatorio. Tuttavia la questione degli ambiti territoriali di caccia è una questione centrale su cui si fonda la stessa impalcatura del testo che stiamo discutendo.

Con l'emendamento numero 59 propongo che gli ambiti territoriali di caccia abbiano una dimensione governabile, limitata, che consenta agli organi che devono gestire queste strutture di avere la netta percezione di quello che accade in questi territori. Io credo sia opportuno, in pratica, che gli ambiti territoriali di caccia siano determinati, non sulla base di numeri ma sulla base di precise valutazioni sulle caratteristiche del territorio e sulla consistenza faunistica.

In pratica, la dimensione che io propongo, compresa fra 10.000 e 50.000 ettari, è una dimen-

sione che viene ritenuta congrua, adatta, sulla base di studi degli specialisti della gestione faunistica. E' una dimensione sufficientemente ma non eccessivamente ampia, che consente di poter effettuare all'interno di quel determinato territorio le necessarie valutazioni sulla dinamica della popolazione animale e sugli effetti degli interventi di prelievo sulla stessa comunque effettuati.

Io credo che su questo argomento sia utile che tutti i colleghi riflettano attentamente al fine di evitare che, per il semplice desiderio di assecondare esigenze del mondo venatorio, sia pure legittime, ci mancherebbe, si costruisca un'organizzazione della gestione programmata della caccia che poi, di fatto, si riveli ingovernabile. Una dimensione piccola, invece, consente di valutare effettivamente i processi che avvengono in quell'ambito, consente una effettiva responsabilizzazione degli organismi di gestione e dei cacciatori che esercitano l'attività venatoria. Quindi l'emendamento si propone di limitare a queste superfici, ritenute valide sulla base di studi già effettuati, la consistenza territoriale degli ambiti.

Questo non significa, come si vedrà più avanti, che i cacciatori vengono confinati all'interno di queste piccole dimensioni; infatti, laddove venga fissato un indice di densità venatoria sicuramente ci saranno, su tutto il territorio della Sardegna, degli spazi che consentiranno di dare soddisfazione a tutti i cacciatori consentendo l'accesso anche a un numero di ambiti superiore a uno.

Vi è quindi la possibilità, sicuramente, di poter essere ammessi in più ambiti, coi criteri che poi stabiliremo (se li stabiliremo); a questo punto, quindi l'unica esigenza di delimitare ambiti piccoli non è quella di evitare che i cacciatori esercitino su una superficie più ampia, ma quella di gestire e di verificare i processi che in questo ambito così ristretto si svolgono.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 81 ha facoltà di parlare il consigliere Carloni.

CARLONI (A.N.). Signor Presidente, colleghi, come ha accennato il collega Diana un attimo fa, siamo arrivati al punto cruciale di questa legge

rappresentato dall'articolo 53, ora all'esame, e del successivo articolo 56, che è strutturalmente consequenziale all'articolo 53.

Permettetemi di sottolineare il problema a monte, preliminare anche a questa discussione, cioè quale sia il valore da dare all'articolo 14 della legge numero 157, e quali siano i limiti entro i quali la nostra legislazione regionale può derogare a questo stesso articolo. Per l'articolo 14, infatti, letto e interpretato letteralmente, non vi sono dubbi sul fatto che gli ambiti devono avere una dimensione subprovinciale. Il testo è così chiaro che non ci può essere nessuna diversa interpretazione. Una diversa interpretazione sarà consentita soltanto nel caso in cui si voglia far valere che noi abbiamo competenza primaria in materia e quindi, da ciò, la possibilità di derogare da questo testo dell'articolo.

Fatta questa premessa, l'emendamento 81 al comma terzo è un emendamento sostanzialmente interlocutorio, dal momento che equivoca la lettera dell'articolo 3 del provvedimento in esame nel momento in cui dice che di norma l'ambito ha carattere sub provinciale, e sottolinea "di norma". Questo letteralmente, significa che possono essere anche a struttura e a carattere provinciale. Questo è il senso dell'emendamento, del quale si è rimandata la discussione all'Aula dal momento che in Commissione, nonostante i lunghi, lunghissimi confronti, non si è raggiunto un accordo.

Quindi se l'Aula dovesse determinare che gli ambiti possono avere ambito provinciale, a questo punto, dal momento che le province della Sardegna sono quattro, prestabilire che il numero minimo sia otto, sarebbe una contraddizione. Io propongo di stabilire un minimo di quattro, nel caso che vi sia l'opzione dell'ambito provinciale, ma di non stabilire un massimo perché, per esempio, se dovesse passare l'emendamento proposto dall'onorevole Diana potrebbero essere ben più di otto, ben più di sedici o ben più di dodici, come io, per esemplificare, ho proposto nell'emendamento.

Ripeto perciò che poiché l'argomento è così indeterminato, ritengo più semplice prevedere un minimo di quattro ambiti; mentre il numero massimo si vedrà a seguito del dibattito perché le opinioni sono davvero discordi, sia su questo punto che su quanto previsto dall'articolo 56 che è strettamente collegato a questo in esame.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 155, ha facoltà di parlare il consigliere Boero.

BOERO (A.N.). Presidente, colleghi, anche io sottolineo il fatto che questo è uno dei punti nodali di questo provvedimento. Il mio emendamento tende a ricercare il "meno peggio" di questa legge; in effetti, se mi trovassi in un altro contesto politico che, anche sotto questo aspetto, realmente promuovesse la nostra autonomia speciale, io avrei optato per l'ambito unico regionale. Poiché così non è, nel mio emendamento propongo che gli ambiti vadano da quattro a otto.

Per questa scelta? Molti qui in quest'Aula che cacciatori non sono e che non vivono in prima persona gli aspetti, devo ripetermi all'infinito, venatori e le problematiche venatorie scordano, per esempio, che nella città di Sassari si è no il 30 o il 40 per cento dei residenti è protosassarese, così dicasi per gli altri grossi centri della Sardegna. Nella città di Cagliari poi vi è la più alta concentrazione di abitanti provenienti da tutta l'isola; ora, suddividere in ambiti il territorio isolano che, in quanto isola, staccata dal territorio della madre patria, rappresenta di per sé un reale ambito unico territoriale, significa quasi costituire una sorta di riserve indiane non comunicanti tra loro. E, il fatto di dover effettuare scelte più o meno obbligate può comportare problemi rilevanti, anche in caso di amicizie consolidate, perché tutta una serie di forme di socializzazione che nascono dal mondo venatorio, si devono interrompere per questo fatto, decisamente disdicevole, contemplato nella "157" nazionale che ci obbliga a questo tipo di scelta aberrante.

Chiaramente il mio emendamento va in direzione diametralmente opposta a quanto proposto dal collega Diana nel suo emendamento assurdo; se dovesse concretizzarsi la proposta dell'onorevole Diana ci ritroveremo con un elevato numero di ambiti territoriali, di conseguenza nel caos e con una parcellizzazione infinita del territorio venatorio e, quindi, anche dello stesso mondo venatorio.

Io capisco che il *divide et impera* per un rappresentante della Lega ambiente è una precisa strategia volta a destabilizzare il mondo venatorio. L'emendamento del collega Diana non può seguire nessun'altra logica. Io concludo dicendo che il mio

emendamento è volto a ricercare la soluzione meno onerosa di fronte alla imposizione della legge nazionale numero 157, legge che, anche in questo caso, offende l'autonomia e la dignità dei sardi.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 194, ha facoltà di parlare il consigliere Randaccio.

RANDACCIO (F.I.) Poiché le considerazioni addotte dal collega Boero sono molto simili alle mie sarò brevissimo. Il concetto che voglio esprimere è molto semplice. La Sardegna è molto varia dal punto di vista geografico, morfologico, ambientale, e ha anche una disomogenea distribuzione degli insediamenti urbanistici. Suddividerla in otto, sedici o quanti altri A.T.C. non risolve il problema della cosiddetta pressione venatoria; anzi, ad esempio, come potrebbe esistere un ambito subprovinciale in provincia di Cagliari dove scarseggiano i territori fruibili se oltre a quelli inurbati eliminiamo anche le oasi di protezione faunistica che sono limitrofe alla città di Cagliari.

Oltre a non risolvere questo problema se ne creerebbero semmai anche degli altri relativi a una disparità di trattamento tra cacciatori, privilegiati in certe zone e impossibilitati a cacciare in altre. Per contro vi saranno zone già povere di selvaggina nelle quali, a causa di questo inurbamento di cui parlavo prima, non sarà possibile ripristinare le condizioni per un recupero sia ambientale che faunistico, e dove la cosiddetta pressione venatoria trasformerà alcuni territori in veri e propri deserti.

L'obiettivo di questo emendamento è quello di evitare di rinchiudere in ghetti o in palizzate troppo piccole il cacciatore. Io nel mio emendamento ho previsto un ambito per provincia, mi rendo conto che forse la verità sta nel mezzo, la legge prevede da 8 a 16 ambiti, io ne prevedevo uno per provincia ma, di fronte all'emendamento del collega Boero che individua da 4 a 8 ambiti territoriali, credo di poter ritirare il mio emendamento e di appoggiare quello del collega Boero.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 239 ha facoltà di parlare il consigliere Ladu.

LADU (Popolari). Signor Presidente, come diceva qualche altro collega in precedenza, siamo arrivati ad affrontare i nodi più importanti di questa legge; effettivamente, con l'articolo e gli emendamenti ora in discussione noi costituiamo l'ossatura della legge regionale sulla caccia, ed è sulla base delle scelte che opereremo relativamente a questo articolo che noi connoteremo in un senso o in un altro il provvedimento che stiamo esaminando.

Io credo che noi non dobbiamo perdere di vista il fatto che il testo in discussione in pratica recepisce la legge nazionale numero 157. Questa legge numero 157 è imperniata sul principio di creare uno stretto rapporto tra cacciatore e territorio, tra cacciatore ed ambiente. Questo è lo spirito che guida la legge nazionale, questo è lo spirito che, secondo me, deve guidare anche la legge regionale.

Chiaramente, se noi vogliamo legare il cacciatore al territorio non possiamo istituire ambiti territoriali troppo grandi; se, come è stato proposto, creassimo ambiti territoriali provinciali avremmo ambiti non omogenei, dove sicuramente non ci sarebbero quelle condizioni ideali per legare il cacciatore al territorio. Ci sono province come quella di Nuoro, ma anche quella di Sassari se vogliamo, che insistono su un territorio molto vasto che rende difficile l'istituzione di un unico ambito provinciale territoriale.

Nella provincia di Nuoro, in questa ipotesi, rientrerebbero i cacciatori di Isili e i cacciatori di San Teodoro e di Budoni, per esempio, e questi paesi distano tra loro circa 300 chilometri. Ciò significa che effettivamente non ci può essere alcun collegamento tra i cacciatori della zona di Isili e quelli della zona della Baronia, o della zona del Marghine-Planargia; sono zone talmente diverse che hanno bisogno di ambiti che siano separati perché solo in quel modo si può creare questo rapporto stretto tra cacciatore e territorio.

RANDACCIO (F.I.). Quell'emendamento sugli ambiti territoriali provinciali è stato ritirato.

LADU (Popolari). Certo, ma anche gli altri emendamenti tendono a ridurre il numero degli ambiti rispetto a quelli previsti nel testo in discussione; però, anche questa proposta può essere limitativa a fronte di altre come, per esempio, quella del-

l'onorevole Diana che prevede ambiti da diecimila a cinquantamila ettari. Ci può essere effettivamente la possibilità di creare un numero maggiore di ambiti; perché all'atto dell'istituzione del piano faunistico regionale si potranno individuare in base alla densità faunistica o se vogliamo, anche in base alla densità venatoria, ambiti particolari.

Pertanto, con il mio emendamento io propongo di non creare limiti, rinviando al piano faunistico regionale la definizione degli ambiti territoriali di caccia. In quell'occasione, quando si farà uno studio più razionale, più complessivo dell'intero settore e per tutta la Sardegna, avendo un quadro più completo della situazione, si potrà fare una scelta più ponderata, una scelta più giusta. Questo, come dicevo, proprio per dare la possibilità, in alcune zone particolari, di istituire degli ambiti territoriali di caccia perché non possiamo assolutamente permettere che zone, completamente diverse tra di loro siano accomunate in questo provvedimento; si verificherebbe l'esito contrario di ciò che prevede la legge nazionale numero 157.

A parole, tutti diciamo, di essere convinti del fatto che ormai la caccia è una disciplina che dev'essere praticata in modo razionale, e che bisogna fare in modo che il cacciatore si leghi al territorio con un rapporto diretto e costante che lo porterà sicuramente ad avere un'attenzione diversa verso il mondo faunistico. In quella zona infatti il cacciatore sa che tornerà l'indomani, dopo un mese, dopo un anno. Mentre sarà diverso invece, il comportamento del cacciatore che sa di non ripassare mai più in quella zona di caccia.

Io tengo molto a quest'idea, voglio sottolinearlo, della creazione di un rapporto più diretto e costante tra cacciatore e territorio, perché la ritengo una delle idee guida del provvedimento che noi stiamo approvando.

PRESIDENZA DELLA VICEPRESIDENTE CHERCHI

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 82, ha facoltà di parlare il consigliere Carloni.

CARLONI (A.N.). Anche questo emendamento si muove nella stessa logica del precedente, per cui la prima delimitazione degli ambiti territo-

riali di caccia non può che avere riferimento all'integrazione di cui parlo nell'emendamento, perché se si riferisse al territorio provinciale non avrebbe nessun senso. Quindi ha un senso delimitare soltanto nel caso in cui si discuta e si approvi una divisione del territorio degli ambiti territoriali di caccia con caratteri subprovinciali.

Quindi mi sembra logico inserire nel testo dell'articolo che la limitazione si riferisce a nuovi enti territoriali che possono essere soltanto quelli subprovinciali, nel caso che l'Aula li approvi.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 85 ha facoltà di parlare il consigliere Locci.

LOCCI (A.N.). Molto brevemente, signor Presidente, l'emendamento numero 85 tende ad istituire in ambiti territoriali di caccia le isole minori della Sardegna. Di fatto cerchiamo di applicare ad un caso particolare la normativa generale; la legge numero 157 infatti dice che occorre legare il cacciatore ad un territorio, e che l'ambito territoriale di caccia deve avere dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenee e delimitate da confini naturali.

E' chiaro che le isole minori presentano già dei confini naturali, territorio limitato e una certa pressione venatoria. Lasciare queste isole all'interno di un ambito più ampio significa dare una possibilità di ingresso ad un numero illimitato di cacciatori che sottoporrebbe questo territorio limitato ad una pressione venatoria non sopportabile. Quindi l'emendamento tende a risolvere questo problema.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 156 ha facoltà di illustrarlo.

BOERO (A.N.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 218 ha facoltà di illustrarlo.

RANDACCIO (F.I.). L'emendamento numero 218, non so perché sia stato richiamato, è relativo all'articolo 9.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu.

MARROCU (Progr. Fed.), relatore. Vorrei innanzitutto ricordare che l'articolo 14 della legge numero 157 stabilisce che gli ambiti territoriali di caccia devono avere dimensioni subprovinciali, quindi non "di norma" ma "devono avere" dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenee e delimitate da confini naturali. Inoltre questi ambiti territoriali di caccia possono interessare anche due o più province contigue. Quindi questo principio contenuto nella legge numero 157 è stato riportato nell'articolo 53, frutto anch'esso di una lunga discussione e di un sintesi di posizioni molto differenti mediate.

Vi era infatti la posizione che privilegiava ambiti più ampi per consentire maggiore libertà al mondo venatorio, ma questi ambiti creavano problemi di gestione; e vi era la posizione di chi invece proponeva ambiti più piccoli che consentissero una migliore gestione del territorio dell'ambito stesso. Prevederne quattro significa comunque entrare in contrasto con l'ipotesi della legge numero 157, che prevede una dimensione subprovinciale. Quindi io proporrei, in alternativa a tutti gli emendamenti che entrano nel merito del numero degli ambiti, di accogliere l'emendamento numero 239. Questo emendamento infatti stabilisce, sulla base della legge numero 157 che l'ambito deve avere dimensioni subprovinciali, ma rinvia la individuazione degli stessi al piano faunistico regionale sulla base di studi e di approfondimenti, perché un'ipotesi vale l'altra se non è supportata da uno studio.

Il relatore propone perciò di accogliere l'emendamento numero 239 o di non accogliere tutti gli altri, e cioè il 194, il 155, il 59 e l'81, che modificano l'articolo; specifico che se non viene accolto l'emendamento 239 considero valida la mediazione che in Commissione è stata trovata, per cui si prevede da otto a sedici ambiti, in base alle province attuali o a quelle ipotizzate.

Vorrei segnalare ancora che se si dovesse accogliere l'emendamento numero 239 occorrerebbe articolare meglio il sesto e il settimo comma, perché il sesto comma prevede la possibilità di modificare la delimitazione dopo due anni, o entro due anni,

dall'entrata in vigore della legge e non invece dall'approvazione del piano faunistico. Quindi accogliendo l'emendamento numero 239 si potrebbe consentire che gli ambiti siano individuati dal piano e che una modifica della delimitazione degli ambiti possa avvenire entro non due, ma tre anni, come proposto dall'emendamento Carloni, dall'approvazione del piano faunistico regionale. Infine sarei per l'accoglimento dell'emendamento che prevede di sentire anche il parere del Comitato regionale faunistico; mi pare che sia l'emendamento numero 156.

Sull'emendamento numero 85 io ho consigliato il collega Locci di riformularlo, perché, così come è scritto sembrerebbe che in un unico ambito rientrino sia La Maddalena, che tra l'altro è area parco, sia l'Isola di Sant'Antioco. Inoltre io vorrei dire che forse danneggiamo i cacciatori di Sant'Antioco perché una cosa è la gestione del territorio, oggi, secondo i dettami della legge numero 32, che consente comunque di uscire rispetto al territorio gestito, altra cosa è invece l'individuazione in ambito. Per cui, se rinviando ogni delimitazione al piano, credo che questo rinvio vada operato anche per queste isole.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.

SABA, *Assessore della difesa dell'ambiente*. Signor Presidente, onorevoli consiglieri, non vi sono dubbi che l'articolo e gli emendamenti in argomento portino profonde innovazioni sulle abitudini di chi è cacciatore in Sardegna. Le motivazioni dell'istituzione degli ambiti territoriali di caccia sono state ben descritte da chi mi precede, sono valide, consentono sicuramente una gestione, dal punto di vista del patrimonio faunistico, quindi da parte di chi conosce il territorio, legata al territorio da parte di chi lo conosce. Quindi questa è una delle motivazioni, più che valida e fondata, per innovare il costume del cacciatore sardo che, sinora, è stato caratterizzato da ampia e assoluta libertà di movimento nel territorio regionale.

Quest'innovazione deve avere, come conseguenza, una definizione degli ambiti, che però io non ritengo debba essere data in questa sede, stasera;

la scelta di questo numerino, abbastanza variabile da quattro all'infinito, deve essere infatti anche motivata da criteri scientifici.

La Giunta accoglie quindi l'emendamento numero 239, cioè quello che definisce senz'altro e decisamente l'ambito, così come prescritto dalla legge numero 157, subprovinciale, ma che rimandata la sua individuazione ad un piano regionale faunistico, sulla base di criteri scientifici, visto che si tratta di pianificazione del prelievo del patrimonio faunistico.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'articolo e sugli emendamenti il consigliere Boero. Ne ha facoltà.

BOERO (A.N.). Signor Presidente, colleghi e colleghi, è chiaro che non ripeterò le argomentazioni a sostegno del mio emendamento, che – ricordo – ricercava sempre il “meno peggio”, e non è che si possa fare molto di più in questa situazione politica generale. Io colgo con interesse e attenzione le motivazioni portate sia dal collega Ladu, sia dall'Assessore. Soprattutto colgo il richiamo dell'Assessore alle necessità di una individuazione logico-scientifica dell'ambito; e immagino che questo avvenga partendo dalla creazione della carta delle vocazioni venatorie territoriali reale e scientifica. Ma, tutto ciò, a mio modo di vedere, non consente comunque di poter definire numericamente, al termine di questo iter, il numero degli ambiti. Perché? Sperabilmente si concretizzerà un iter scientifico (quali saranno le realtà previste e non previste in questa legge lascio immaginare a voi, colleghi) ma sulla base di realtà che non ci danno nessuna garanzia di competenza, ma non possono darci garanzia dal punto di vista politico. Che cosa possiamo infatti prevedere da qui a “x” tempo, per non dire “x” anni, quando questo iter verrà in un certo modo concluso? Quali saranno le realtà politico gestionali del momento? Quali saranno le volontà politiche del momento?

Io potrei anche, da un punto di vista venatorio, immaginare uno scenario per me catastrofico; cioè, senza nessuna offesa, per carità, ritrovarmi, per esempio, come Assessore dell'ambiente – è un'eventualità della politica – il collega Diana. Mi troverei di fronte duemila ambiti territoriali di

caccia, perché suddividendo il territorio della Sardegna nel modo da lui ipotizzato si potrebbe arrivare anche a queste cifre assurde. Io non posso assumermi la responsabilità di demandare a non so chi, come e perché, la decisione finale sugli ambiti. Potrei certamente, se ci fosse la garanzia matematica di avere in quel momento non questo quadro politico che non mi piace, ovviamente, ma il professor Saba quale Assessore dell'ambiente, perché lo conosco, come penso voi tutti, come persona abbastanza competente ed equilibrata. Ma, da qui a "x" tempo potrei avere, come ho già ipotizzato, un quadro politico ancora più catastrofico da un punto di vista venatorio e faunistico.

Occorre quindi contemplare adesso un minimo e un massimo di ambiti territoriali, non certo una museruola entro la quale non poter ragionare, ma limiti all'interno dei quali ci sia una logica di possibilità di adattamento; questo per non demandare ai notevoli punti interrogativi che ho ipotizzato la possibilità di disegnare gli ambiti territoriali di caccia.

Personalmente, cari colleghi, da rappresentante dei cacciatori, da cacciatore io questa responsabilità proprio non me lo posso assumere. Se poi la maggioranza dell'Aula ci deve far vivere anche sotto questa spada di Damocle è il segno dei tempi.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (Progr. Fed.). Gli interventi del relatore e dell'Assessore, dei quali condivido la sostanza, mi affrancano dall'esigenza di fare discorsi lunghi. Si parte dal presupposto che la definizione degli ambiti non può avere coincidenza con la delimitazione amministrativa istituzionale del territorio: non ha nulla a che vedere, sono due cose nettamente distinte. Talora a rendere omogeneo un territorio è un profilo montuoso, talaltra è un corso d'acqua, comunque non può essere l'ambito provinciale in quanto tale a far coincidere l'ambito istituzionale con l'ambito di caccia. L'argomento poi delle quattro province vale, a quello che si dice nei piani di lavoro di questa tornata consiliare, fino a dopodomani, perché oggi sono quattro le province, dopodomani probabilmente potrebbero non essere quattro.

Infine, l'argomento ultimo dell'onorevole Boero è di una pericolosità estrema, mi si consenta. L'onorevole Boero è un legislatore, come tutti noi, e sa certamente che le leggi si fanno *sub specie aeternitatis*, guai a noi se facessimo le leggi pensando che sono valide perché c'è un regime, un clima politico, una situazione politica. Le leggi vanno fatte perché devono valere nel tempo, indipendentemente dal colore della coalizione della Giunta e quant'altro. Ed è abbastanza evidente che uno studio scientifico serio, effettuato sul territorio può dare risultati migliori di decisioni prese in base ad argomentazioni che sono davvero allortie a una tecnica legislativa che voglia avere la serietà a suo fondamento. Quindi sposo completamente l'ipotesi dell'emendamento numero 239 che demanda la definizione degli ambiti al piano faunistico regionale.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Locci. Ne ha facoltà.

LOCCI (A.N.). Signor Presidente, non avevo intenzione di entrare nel merito di questo argomento, ma gli interventi dei colleghi mi inducono a fare almeno un'osservazione. Sarà anche vero quello che diceva il collega Zucca in riferimento all'intervento dell'onorevole Boero, però è anche vera un'altra cosa, cioè che un'indicazione comunque non può essere ignorata. La "157" ci fornisce una indicazione di partenza, ci dice che gli ambiti devono essere di dimensioni subprovinciali; quindi, calando nel concreto questo principio generale della legge, significa che noi dobbiamo oggi dire che la materia la potrà studiare chicchessia, ma chiunque lo studi non potrà indicare un numero di ambiti inferiore a otto, perché oggi le province sono quattro e il numero dovrà essere superiore a otto se nasceranno nuove province; lasciamo aperta la porta a questa eventualità di ordine amministrativo ma che potrebbe avere una conseguenza di ordine sostanziale in riferimento alla "157".

Ma nessuno di noi può dire oggi che si possono costituire meno di otto ambiti, così dice la "157". Per cui, se l'orientamento è quello di votare l'emendamento numero 239, io proporrei di inserire dopo la parola "individuati" l'inciso "in numero non inferiore a otto". Chi deciderà poi sul numero definitivo degli ambiti si assumerà la responsabilità e subirà

anche la pressione di quel mondo che porta avanti certe istanze.

Per quanto riguarda l'emendamento numero 85 io sottolineo che le isole minori generalmente vengono sempre sottratte a tutte le normative di carattere vincolistico, anche in materia urbanistica, che è una materia molto delicata, per la loro peculiarità.

Io accolgo l'invito del relatore a riformulare l'emendamento numero 85, per cui propongo di sostituire le parole "all'atto della promulgazione della presente legge" con l'espressione "dallo stesso piano faunistico regionale".

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Nizzi. Ne ha facoltà.

NIZZI (F.I.). Solo per ricordare all'onorevole Marrocu, senza eccessiva polemica, che in riferimento all'emendamento numero 85, ha parlato di danno a carico dei cacciatori di Sant'Antioco, ma non si è pronunciato nello stesso modo per le isole di Spargi, di Budelli e Razzoli per le quali noi presentammo un emendamento. In quel caso, volutamente, l'Aula ha espresso un parere negativo, danneggiando di fatto i cacciatori di La Maddalena.

Io vi chiedo di riflettere un attimino su queste cose, perché non si possono creare cacciatori di serie A e cacciatori di serie B, né cittadini di serie A e di serie B. Dovremmo essere tutti uguali danti alla legge, non possiamo fare queste diversificazioni. Per cui, se mi è concesso, io proporrei con un emendamento verbale di reinserire oltre a La Maddalena e Caprera, anche i territori di Razzoli, Santa Maria e Budelli.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Milia. Ne ha facoltà.

MILIA (F.I.). Signor Presidente, signori colleghi, molto brevemente. Ho sentito i vari punti di vista su quello che è poi il punto nodale del provvedimento cioè l'individuazione degli ambiti territoriali; in Sardegna si arriva sempre con qualche anno in ritardo, e anche in questo caso si arriva all'approvazione di questo testo per ultimi o per penultimi. Il fallimento della gestione degli ambiti territoriali è un dato di fatto, risaputo, in tutta Italia; allo stato

attuale la legge numero 157 è ipercriticata e in via di revisione, si aspetta solo che le ultime due regioni, la Sardegna e forse la Sicilia, la recepiscono per rimetterla in discussione.

Sapete che cosa è successo con l'istituzione degli ambiti territoriali di caccia sulla penisola, in quelle zone in cui hanno applicato la "157", seguendo criteri molto simili a quelli proposti dal collega Diana nel suo emendamento? Si è verificato che la gestione del territorio è rimasta immutata, ma si sono moltiplicati i piccoli centri di potere che hanno avuto come priorità esclusivamente quella di accumulare soldi. I presidenti degli ambiti, infatti, pur di far diventare ricco un ambito hanno accettato le domande di chiunque volesse cacciare nei vari ambiti. In un momento in cui si parla di accorpamenti e di revisioni di enti, noi vogliamo, o perlomeno qualcuno vorrebbe, creare una moltitudine di A.T.C. con consigli di amministrazione, con presidente, con questo e con quant'altro. Insomma, non si creerebbe altro che burocrazia inutile. Questo è il primo punto.

Allora io chiedo al relatore Marrocu, che mi permetterà, per la sua condotta in Aula e durante i lavori della Commissione, ad approvazione avvenuta, di elogiare pubblicamente, che sia conseguente con quanto avevamo deciso in Commissione. Vorrei cioè che sostenesse il testo approvato, dopo grandi fatiche, dalla quinta Commissione, cioè quello che prevede da 8 a 16 ambiti. Quest'ipotesi è una sorta di garanzia per tutti, è una sorta di garanzia per tutti quei cacciatori che (dipenderà da chi indizzerà in un modo o nell'altro il piano faunistico) sarebbero costretti a cacciare magari in un piccolo orticello.

L'ultimo punto, l'interpretazione del legame cacciatore-territorio. Io non vorrei che di questo legame si desse un'interpretazione un po' troppo restrittiva, come è avvenuto in alcune zone dell'interno. Diamo la possibilità al cacciatore di stare in un territorio circoscritto, ma non leghiamolo totalmente a quel territorio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Randaccio. Ne ha facoltà.

RANDACCIO (F.I.). L'emendamento numero 218 che, lo ricordo, è un emendamento all'ar-

articolo 9, prevede "rappresentante per ogni ambito territoriale di caccia istituito in Sardegna". Se i gentili colleghi sono d'accordo, anche sulla base di indicazioni date da altri colleghi qui in Aula, io proporrei di modificarlo sostituendo la precedente espressione con la seguente "tre rappresentanti degli ambiti territoriali". Questo perché, innanzitutto, io ritengo che sia estremamente valido il principio di legare i cacciatori al territorio; è un coinvolgimento nella gestione del territorio che non può che giovare ad un corretto utilizzo delle risorse e alla salvaguardia delle stesse.

Questo coinvolgimento io ritengo che si potrebbe realizzare anche con un numero minimo di ambiti territoriali; ma per operare una gestione effettiva del territorio, che tenga conto delle peculiarità dello stesso, e per evitare una suddivisione che possa essere solo geografica o politica, io credo che il peso degli A.T.C. nell'ambito della gestione delle attività faunistico venatorie debba essere effettivo. Per cui l'inserimento di tre rappresentanti nel Comitato faunistico regionale ha lo scopo di rendere la presenza dei comitati territoriali viva, per far sì che questo Comitato regionale faunistico possa raccogliere tutte le esigenze del territorio. Colgo l'occasione, così evito per il futuro di farlo, di chiedere il voto segreto sull'emendamento numero 155.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.

DIANA (Progr Fed.). La discussione sull'articolo 53 e sugli emendamenti denota che la varietà di posizioni è molto ampia e difficilmente riconducibile a sintesi. Pertanto, preliminarmente, io dichiaro la mia totale contrarietà ad accogliere qualunque proposta di emendamento orale in assenza di una sospensione che consenta, eventualmente, di riscrivere i testi. Per quanto riguarda l'eventuale sospensione sarà il Presidente a valutare; io ho posto una questione in modo che sia chiara la mia posizione e per evitare che si passi successivamente ad una votazione facendo leva sull'equivoco, o sulla non esatta interpretazione del pensiero di tutti.

Dicevo che per quanto riguarda il contenuto dell'articolo 53, l'istituzione degli ambiti territoriali di caccia per la caccia programmata, è evidente che la diversità di posizioni nasce dal fatto che ci sono

posizioni culturali molto diverse e molto divaricate. Tuttavia, l'unica proposta che ha un fondamento, che si ispira ad un criterio oggettivo è quella contenuta nell'emendamento 59 da me proposto. Infatti nel documento sui criteri di omogeneità e congruenza - così si chiama - formulato dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, a seguito dell'approvazione della legge numero 157, si fa riferimento (non ricordo la pagina esatta) ad una dimensione compresa tra i dieci e i quindici mila ettari. E questo sulla base di considerazioni fatte da specialisti della gestione in campo faunistico i quali ritengono che questa sia una dimensione ottimale per la gestione della fauna.

Il sottoscritto, aderendo ad una considerazione che veniva fatta, cioè che la Sardegna ha un territorio con caratteristiche differenti sia dal punto di vista ambientale, sia dal punto di vista del tipo di insediamento presente, ha ritenuto di forare quella logica portando la dimensione massima da quindici mila ettari (mi pare di ricordare che sia così) a cinquanta mila. Ambiti territoriali di caccia di queste dimensioni sono gestiti da organismi, definiti centri di potere, nei quali vi sono i rappresentanti dei cacciatori, i rappresentanti degli agricoltori, e una rappresentanza di ambientalisti che è istituzionale. Quindi se centro di potere è, il centro di potere è formato in misura maggioritaria, cioè per il 60 per cento da rappresentanti dei cacciatori e da rappresentanti degli agricoltori, cioè da due categorie che fruiscono del territorio.

La gestione degli ambiti territoriali di caccia è affidata ad un organismo nel quale vi è una partecipazione dei cacciatori; viene messa in atto, quindi, una forma di autogestione dell'attività venatoria. Non abbiamo un organismo estraneo agli interessi venatori, ma abbiamo un organismo che deve valutare l'incidenza dell'attività venatoria sulle attività tradizionali che si svolgono sul territorio, in particolare sull'attività agricola.

Pertanto, io credo che insistere ancora sul fatto che ci siano centri di potere, sul fatto che si vuole confinare l'attività venatoria in spazi ristretti, che si vuole impedire al cacciatore di poter esercitare l'attività venatoria, che si vuole impedire ai cacciatori che vivono nelle aree urbane, di spostarsi da una provincia all'altra sia una cosa non esatta. Non è esatta perché nello stesso provvedimento che stia-

mo per approvare è detto che gli organismi direttivi degli ambiti territoriali di caccia sono obbligati ad accogliere i cacciatori sulla base di criteri quali l'indice di densità venatoria, quindi sulla base della pressione venatoria esercitabile e sulla base di quanto il piano regionale faunistico stabilirà.

Io, sicuramente, capisco che le difficoltà che incontrano coloro i quali pensano di dover legiferare nell'interesse della categoria dei cacciatori, ad accettare l'idea che questa attività sia regolamentata da regole e ambiti precisi. Tuttavia questo fastidio a cui vengono chiamati, questo fastidio che si vuole infliggere alla categoria dei cacciatori dovrebbe essere ripagato dal fatto che questi spazi sono gestiti con la finalità di governare l'utilizzo del patrimonio faunistico, rendendo questo patrimonio più consistente, più equilibrato e quindi più capace di fornire quella quantità che poi dovrà essere sottratta attraverso il prelievo venatorio. Quindi è un fastidio finalizzato ad un migliore utilizzo di una risorsa, e a evitare che questa risorsa venga in qualche modo maltrattata se non da una cattiva intenzione almeno da una cattiva informazione.

Ognuno si convince che in un territorio ci sono molti animali, ognuno è convinto di essere nel giusto e di esercitare la propria attività venatoria nel modo più corretto, ed ognuno però ignora ciò che sta facendo un altro; nessuno controlla, nessuno gestisce, nessuno indica qual è l'effetto degli interventi che si fanno. Per cui le proposte fin qui formulate sul numero degli ambiti sono fondate, a mio modo di vedere, solamente su una valutazione quasi emotiva ed istintiva; non su una motivazione basata su un criterio di sostenibilità, cioè la capacità del territorio di sostenere l'attività venatoria. Questo criterio, però, può essere adottato solamente se, su questi territori, si fanno delle osservazioni, se questi territori sono oggetto di cure, di attenzioni che consentano di valorizzare il patrimonio faunistico esistente e di determinare sia il carico dei cacciatori sia la quantità di fauna che può essere prelevata.

Vorrei riprendere un'altra osservazione che io ritengo in qualche modo pericolosa. Ho sentito ripetere più volte, in quest'Aula, che noi stiamo esitando una legge, però tutti gli atti conseguenti chissà se verranno e quando verranno. Io trovo molto discutibili queste affermazioni, io lavoro per fare

delle leggi pensando che queste leggi siano applicate. Se noi stessi, che stiamo legiferando, lasciamo intendere che queste leggi possano essere disattese, io penso che faremmo bene a non farle neanche queste leggi, o perlomeno a lasciare il posto ad altri che credono che le leggi si fanno per essere applicate.

Questo mi introduce ad un altro argomento che riguarda la legge numero 157. Viene ripetuto sistematicamente, soprattutto da chi si richiama esplicitamente al mondo venatorio, che la legge numero 157, sia una legge in fase di modifica. A me non risulta che qualcuno abbia iniziato a modificare la legge numero 157. C'è un auspicio, legittimo, ma è un auspicio, a che venga modificata; il che è cosa diversa dal dare per certa la modifica o, addirittura, dire che si attende l'approvazione della legge regionale della Sardegna per poter intervenire sulla legge numero 157.

Invece, ad una mia precisa domanda, il Sottosegretario del Ministero dell'ambiente ha affermato che la legge numero 157 si applica e non si cambia. Quindi, siccome stiamo ragionando in vigenza di legge, noi questa legge, se ci piace o no possiamo dirlo, non possiamo però ignorarla e non ignorandola noi dobbiamo scrivere, nella legge regionale, che gli ambiti territoriali di caccia sono ambiti che hanno una dimensione sicuramente subprovinciale, ma dobbiamo anche scrivere, a mio parere, così come hanno fatto altre regioni, che questi ambiti hanno una dimensione.

Noi non possiamo attribuire al piano regionale faunistico la responsabilità di operare tutte le scelte. Ci sono scelte infatti sulle quali esistono molti contrasti e diversità di opinioni in questo Consiglio regionale e in Commissione, e scaricare su un piano faunistico regionale una responsabilità di questo tipo può essere un'operazione molto seria. E' evidente, comunque, che se noi individuiamo un qualsiasi numero di ambiti, emerge il problema delle Isole di Sant'Antioco e di San Pietro in particolare, mentre ritengo che La Maddalena debba star fuori da questa vicenda. Singolarmente io ritengo che queste Isole abbiano, almeno una, l'Isola di San Pietro, circa 10 mila ettari di estensione. Se noi dovessimo da una parte dire che si fanno otto, o sedici ambiti territoriali di caccia, e dall'altra che l'Isola di San Pietro è un ambito territoriale di caccia a parte,

non vedo perché un'altra isola, che magari si chiama Ogliastra, Mandrolisai, Sulcis, Nurra, Gallura, Anglona, non possa rivendicare lo stesso legittimo diritto.

Io sono d'accordo sull'istituzione dell'ambito territoriale di caccia a Sant'Antioco, però ritengo che si debba dare l'opportunità di creare ambiti territoriali di caccia anche in altri territori di limitata estensione; e ambiti territoriali limitati consentono di effettuare valutazioni non solo attraverso un processo complicato di raccolta di informazioni, ma su elementi immediatamente visibili da parte degli organismi che devono governare gli ambiti e che, come dicevo prima, comprendono anche i rappresentanti dei cacciatori.

C'è un altro aspetto che ancora non è venuto allo scoperto, non è stato ancora discusso, ma che io credo sia utile introdurre. Qualche collega afferma che gli ambiti servono per la stanziale, ma non per la migratoria, perché la migratoria va dappertutto, la migratoria non si situa in un luogo specifico, e quindi non è corretto che i cacciatori siano vincolati ad un preciso ambito per l'esercizio venatorio nei confronti di questa fauna selvatica. Questa è una valutazione che io non condivido perché ritengo che abbia poca validità sul piano scientifico, perché gli ambienti dove la migratoria vive, o si posa, o staziona, o nidifica, o mangia, sono precisamente, puntualmente identificabili e comprensibili.

Gli ambiti territoriali di caccia non sono fatti a misura del cacciatore, sono fatti per governare territori, per governare un ambiente e per governare un patrimonio faunistico attraverso interventi che cercano di regolamentare tutto l'insieme dei fattori che compongono questa complessità.

In conclusione di questo mio intervento occorre sgombrare il campo, intanto, dall'idea che il sottoscritto persegua un intento punitivo nei confronti della categoria dei cacciatori. Io ritengo - l'ho sostenuto in Commissione e lo ripeto con estrema chiarezza qui - che i cacciatori sardi possano andare laddove c'è spazio, possano avere la possibilità di iscriversi in un numero di ambiti superiore ad uno. Sono dell'opinione che, finché c'è spazio, i cacciatori si possano iscrivere in tutti gli ambiti che vogliono. Quindi nessuna intenzione punitiva, ma solamente il tentativo di dimostrare che una dimensione di ambito territoriale intorno ai 100-120 mila,

200 mila ettari, quale si configurerebbe se si istituissero dagli otto ai sedici ambiti, sarebbe poco governabile.

Di conseguenza sarebbe difficile applicare nella realtà il principio guida di questo provvedimento, che è quello della programmazione, della gestione della fauna e del prelievo venatorio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Randaccio. Ne ha facoltà.

RANDACCIO (F.I.). Per ritirare, a nome del Gruppo di Forza Italia, la mia richiesta di voto segreto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marrocu. Ne ha facoltà.

MARROCU (Progr. Fed.), *relatore*. Per dire che ribadisco l'opportunità di mantenere immutato, in mancanza di accordo, il testo originario dell'articolo 53, come proposto dal collega Milia. Proporrei all'Aula, come proposto dal collega Carloni, la terzo comma eventualmente di sopprimere le parole "di norma". Concordo poi con le proposte formulate dal consigliere Locci.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ferrari.

FERRARI (Progr. S.F.D.). Sostanzialmente concordo con le proposte del collega Marrocu. Di fronte a una mole di emendamenti notevole credo che sia opportuna per tutti una pausa di riflessione per trovare una soluzione. La soluzione che mi pare più idonea è quella di ritirare gli emendamenti e di mantenere immutato il testo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Boero. Ne ha facoltà.

BOERO (A.N.). Graziosa e simpatica Presidente, colleghe e colleghi, ferme restando tutte le motivazioni precedentemente esposte, di cui ovviamente sono intimamente convinto, però poiché questi sono i tempi che bisogna vivere e bisogna contentarci del meno peggio, dichiaro di ritirare

l'emendamento numero 155.

PRESIDENTE. Io proporrei, anche al fine di consentire la ricerca di eventuali accordi sulle modifiche da apportare al testo, poiché il consigliere Diana si è dichiarato favorevole a discutere di eventuali lievi modifiche, purché non siano proposte in forma esclusivamente orale, e solo dopo una sospensione in cui si concordino effettivamente queste questioni, di sospendere la seduta per dieci minuti. Convoco la Conferenza dei Capigruppo e i lavori riprenderanno alle ore 19 e 30.

(La seduta, sospesa alle ore 19 e 21, viene ripresa alle ore 19 e 45.)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo e degli emendamenti aggiuntivi. Metto in votazione l'emendamento numero 59. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene ripresa la controprova.)* Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Ha domandato di parlare il consigliere Ladu. Ne ha facoltà.

LADU (Popolari). Per comunicare il ritiro dell'emendamento numero 239, e per proporre che il comma 3 dell'articolo 53 venga votato per parti, onde consentire la soppressione dell'inciso "di norma".

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Carloni. Ne ha facoltà.

CARLONI (A.N.). L'emendamento numero 81 è ritirato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 82. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova.)* Chi non lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione i primi due commi dell'articolo 53. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione per parti il terzo comma dell'articolo 53.

Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto il consigliere Diana. Ne ha facoltà.

DIANA (Progr. Fed.). Dichiaro di votare contro l'intero terzo comma.

PRESIDENTE. Metto in votazione la prima parte del terzo comma, da "gli ambiti" fino a "hanno". Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'inciso "di norma". Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova.)* Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto ora in votazione la restante parte del comma terzo. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata)

Metto in votazione i commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 53.

Ha domandato di parlare il consigliere Marrocu. Ne ha facoltà.

MARROCU (Progr. Fed.), *relatore*. Il terzo comma stabilisce che gli ambiti devono essere subprovinciali in un numero da 8 a 16, il quinto comma prevede che sia la proposta di piano provinciale ad individuare la prima delimitazione degli ambiti. Questa proposta può essere elaborata sia in tempi rapidi che in tempi lunghi, per cui se lasciamo la dizione "entro due anni dall'approvazione della legge" può accadere che entro due anni non si abbia neanche la proposta degli ambiti. Io allora al comma 6 proporrei che l'espressione "dalla data di entrata in vigore della presente legge" venga sostituita dall'espressione "dall'approvazione del piano".

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il

consigliere Diana. Ne ha facoltà.

DIANA (Progr. Fed.). Per manifestare ancora una volta la mia contrarietà agli emendamenti orali.

PRESIDENTE. A seguito della approvazione dell'emendamento numero 82, il termine "2 anni" contenuto nel testo originario dell'articolo 53, il comma 6 deve intendersi sostituito dal termine "3 anni".

Metto in votazione i commi 4, 5, 6 e 7 dando atto che il comma 6 è stato modificato dal precedente emendamento numero 82. Chi li approva alzi la mano.

(Sono approvati)

Metto in votazione l'emendamento numero 85. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 83 che è uguale all'emendamento numero 156, quindi votiamo assieme i due emendamenti. Chi li approva alzi la mano.

(Sono approvati)

Dovremmo ora procedere alla votazione dell'emendamento numero 218.

Ha domandato di parlare il consigliere Marrocu, relatore. Ne ha facoltà.

MARROCU (Progr. Fed.), *relatore*. Per ricordare, Presidente, che l'onorevole Randaccio aveva formulato una proposta modificativa dell'emendamento.

PRESIDENTE. Il collega Diana aveva chiesto, onorevole Marrocu, che non venissero più presi in considerazione al momento del voto emendamenti orali se sugli stessi emendamenti durante la sospensione non si era trovato un accordo. Poiché mi pare di capire che su questo emendamento orale non si sia trovato l'accordo non posso accettarlo.

Ha facoltà di parlare il consigliere Diana.

DIANA (Progr. Fed.). Ribadisco la mia opposizione a qualunque emendamento verbale. Per quanto riguarda l'emendamento numero 218 preannuncio una richiesta di esperimento della controprova.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Macciotta. Ne ha facoltà.

MACCIOTTA (P.D.). Volevo far notare, Presidente, che l'emendamento numero 218 è stato presentato all'articolo 9, non all'articolo 53.

PRESIDENTE. Scusate, era stato sospeso e mi pareva di ricordare che fosse stato praticamente spostato all'articolo 53.

Ha domandato di parlare il consigliere Randaccio. Ne ha facoltà.

RANDACCIO (F.I.). Presidente, io vorrei puntualizzare che al momento della sospensione, da me richiesta per coordinare il testo dell'articolo 9 con quello dell'articolo 53, non era stata avanzata alcuna obiezione sul contenuto dell'emendamento numero 218.

Poiché per me, in quel momento, questa modifica di emendamento orale è stata accettata da tutti deve essere rispettata. Se da adesso in poi il collega Diana ritiene che ciò non possa più avvenire io non posso che prenderne atto.

PRESIDENTE. Collega Randaccio, a me risulta che non vi è obiezione solamente sulla richiesta di sospendere l'esame dell'emendamento. Comunque possiamo verificare.

RANDACCIO (F.I.). Mi permetta, Presidente, con tutto il rispetto. Terminata la discussione generale e passati alla votazione degli emendamenti, è implicito che quella votazione avviene sulla nuova stesura dell'emendamento. E, al termine della discussione generale, l'emendamento posto in votazione era quello pervenuto alla fine della discussione generale e che nasceva dall'accordo complessivo di tutta l'Aula.

PRESIDENTE. A me pare di dover dare una interpretazione che non coincide con quanto da lei

sostenuto, onorevole Randaccio.

Ha domandato di parlare il consigliere Bertolotti. Ne ha facoltà.

BERTOLOTI (F.I.). Vorrei che il collega Diana precisasse che cosa intende quando dice che non accetterà emendamenti orali da ora in poi. Allora dovremmo forse intendere che qualsiasi forma di collaborazione debba essere accantonata, per cui da oggi cominciamo a fare quello che l'onorevole Scano prevedeva in un suo intervento, e cioè sano ostruzionismo.

PRESIDENTE. Quest'ultima considerazione del collega Bertolotti non credo abbia bisogno di una mia interpretazione sullo spirito di quanto detto dal collega Diana; anzi, credo che sia assolutamente a margine di questa discussione di tipo procedurale.

Ha domandato di parlare il consigliere Boero. Ne ha facoltà.

BOERO (A.N.). Chiaramente per confermare che anche le mie orecchie hanno sentito esattamente ciò che, signor Presidente, ha adesso esposto il collega Randaccio. Non ho memoria esatta di chi presiedesse in quel momento, se lei o l'onorevole Federici, comunque lei ha dei validi collaboratori ai quali chiedere conferme. Io però desidero sentire sul problema l'onorevole Marrocu e l'onorevole Lorenzoni, per avere giustizia su quanto è stato concordato. E preciso che sugli accordi non si possono imporre proibizioni che, in pratica, sono retroattive. Se il collega Diana intende assumere un atteggiamento negativo, nella sua ottica è legittimo, lo assuma d'ora in avanti, non per ciò che è stato già concordato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Lorenzoni. Ne ha facoltà.

LORENZONI (Popolari). Semplicemente per ribadire quanto testé affermava il collega Randaccio. In sede di discussione dell'articolo 9 si fece osservare al collega Randaccio che, non sapendo quanti sarebbero stati gli ambiti territoriali di caccia, era assolutamente inopportuno in quella fase stabilire la rappresentanza all'interno del Comitato.

Su richiesta dello stesso onorevole Randaccio, si rimandò la discussione al momento in cui si sarebbero stabiliti gli ambiti territoriali di caccia. Pertanto, io credo di poter sostenere che sia pertinente la richiesta dell'onorevole Randaccio di inserire in questo momento la nuova formulazione, perché così precedentemente si era concordato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.

DIANA (Progr. Fed.). Semplicemente per dire che, fino a quando la votazione non è materialmente conclusa, il sottoscritto rivendica il diritto eventualmente di cambiare opinione, il che non è avvenuto in questo momento, perché lo spirito che mi porta a non accettare la proposta di emendamenti verbali deriva dal fatto che ritengo del tutto inutile continuare a ricercare intese che non sono raggiungibili.

Prendo atto quindi di questa impossibilità e ritengo che i lavori possano essere più veloci se si vota esattamente quello che l'Assemblea ha sotto mano. Tutte le altre iniziative, in un'Aula che ormai credo abbia raggiunto il livello di guardia, per quanto riguarda la capacità di sopportazione su questi argomenti, cioè non è un'Aula particolarmente attenta, penso che portino, come unico risultato, all'approvazione, in maniera casuale, di norme assolutamente non meditate e forse addirittura contrastanti tra loro.

Questo provvedimento è arrivato in Aula dopo essere stato approvato in Commissione a maggioranza, solo il sottoscritto si è astenuto per cui ritengo che da parte mia sia legittima la presentazione di un certo numero di emendamenti, ma un numero enorme di emendamenti è stato presentato anche da parte di coloro che in Commissione avevano votato a favore.

La mia intenzione non è quella di impedire che si formino accordi; semplicemente credo che, a questo punto, non sia più possibile operare mediazioni continue che avvengono, oltretutto, tra singole persone; non ritengo propriamente dignitoso per un'aula di Consiglio regionale questo comportamento in una situazione di stanchezza complessiva, con il rischio appunto di approvare cose improvvisate e poco meditate. Prima proponevo di darci il

tempo di poter riformulare eventualmente le questioni che non sono state trattate correttamente nel corso della discussione in Commissione; e io sono convinto che in Commissione molte questioni non siano state affrontate bene; in mancanza di questo tempo, io non mi sento di aderire a delle elaborazioni, senza mancare di rispetto verso nessuno, che ritengo un tantino estemporanee.

Per cui io confermo (se vogliamo possiamo anche verificare i verbali) di non aver dato alcun mio assenso alla indicazione di un numero di rappresentanti, nel Comitato regionale faunistico, degli ambiti territoriali di caccia; ritengo di non aver detto un numero, ma di aver tutt'al più dato la mia disponibilità a che questo avvenisse. L'emendamento sul tappeto prevede un rappresentante per ogni ambito territoriale di caccia, se l'Aula è d'accordo può tranquillamente approvare che nel Comitato regionale faunistico vi sia un rappresentante per ogni ambito territoriale di caccia. Io non voglio certo impedire questo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marrocu. Ne ha facoltà.

MARROCU (Progr. Fed.), *relatore*. Io sono d'accordo sul fatto che si debbano rispettare le idee e le esigenze di tutti nel rispetto del Regolamento; quindi concordo con quanto ha affermato adesso il collega Diana. Non concordo invece sul giudizio relativo ai lavori dell'Aula perché sono convinto che l'Aula, finora abbia lavorato con attenzione e il responso delle votazioni bisogna accettarlo anche quando va contro a quanto uno pensa o propone. Credo sia giusto comunque rispettare il lavoro dei colleghi, anche quando ci si ritrova in minoranza.

Io propongo che l'emendamento numero 218 venga votato per parti. Vi ricordo che ne avevamo rinviato la votazione perché, nel caso fosse passato l'emendamento che avrebbe istituito in Sardegna 150 ambiti, non sarebbe stato corretto ipotizzare un comitato faunistico con altri 150 rappresentanti. Quell'emendamento non è passato e allo stato gli ambiti vanno da otto a sedici e, comunque, mi pare un numero eccessivo per il Comitato faunistico. L'emendamento verbale proposto dall'onorevole Randaccio proponeva tre rappresentanti degli ambiti all'interno del Comitato, e mi pareva

accoglibile.

Però, siccome non si può accogliere l'emendamento verbale, propongo che si voti per parti l'emendamento numero 218, sottoponendo a votazione distinta le parole "per ogni", e ci sia un unico rappresentante degli ambiti nel Comitato faunistico. Vuol dire che quel rappresentante avrà la funzione di rappresentare tutti gli ambiti territoriali.

Qualora ciò non fosse ammissibile, propongo al collega Randaccio di ritirare l'emendamento. Riterei infatti veramente eccessivo inserire altri sedici rappresentanti nel Comitato faunistico perché sarebbero sconvolti i rapporti previsti anche dalla legge numero 157 e si determinerebbe l'impossibilità ad operare del Comitato faunistico.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Randaccio. Ne ha facoltà.

RANDACCIO (F.I.). Mi scuso innanzitutto con i colleghi per questo ulteriore prolungamento della discussione, ma la questione per me è abbastanza importante. Io le chiederei, signor Presidente, di esprimersi su dei quesiti che io le pongo relativamente allo svolgimento dei lavori in Aula, fin dal loro inizio.

Noi siamo arrivati oggi a questo emendamento dopo che l'Aula, già da diversi giorni, aveva espresso una volontà chiara, netta e precisa sulla questione. Questo emendamento prevedeva l'inserimento di rappresentanti degli ambiti territoriali; in Commissione era stata sollevata un'eccezione, da parte di alcuni colleghi, sul fatto che non si potesse esprimere un numero di rappresentanti pari, eventualmente, al numero (ancora non definito) degli ambiti territoriali. Con l'approvazione di tutta l'Assemblea l'articolo 9 è stato sospeso con la chiara indicazione da parte del Presidente dell'Aula (casualmente non era lei) che, effettuato, il coordinamento con l'articolo 53, l'emendamento sarebbe variato di conseguenza.

Questa era la chiara volontà del Consiglio. E io chiedo a lei, Presidente, il rispetto di questa volontà dell'Aula che è sovrana, sino a prova contraria. Tra l'altro, in sede di discussione dell'articolo 53, è stato esaminato questo emendamento e io ho dato un'indicazione che è stata accettata da

quest'Aula perché non ci sono stati segnali contrari. Allora il fatto che il collega Diana (in maniera estremamente rispettosa dico questo) affermi che lui non era d'accordo, non significa che fosse contrario, perché altrimenti avrebbe dovuto esprimere la sua contrarietà. Ne aveva la facoltà sia durante la discussione dell'articolo 9 (e non l'ha fatto) sia durante la discussione generale dell'articolo 53 (e non l'ha fatto); quindi tecnicamente l'emendamento è stato proposto all'Aula con la formulazione indicata nella discussione dell'articolo 53. Chiedo quindi a lei, Presidente, il rispetto di questa formulazione e la votazione sulla stessa.

PRESIDENTE. Onorevole Randaccio, a mio avviso, nel momento in cui l'emendamento numero 218 venne rinviato per permettere di coordinare l'articolo 9 all'articolo 53, non si dette una valutazione sul contenuto dell'emendamento, ma si ravvisò soltanto l'opportunità di legarlo all'articolo 53. Inoltre manca un requisito fondamentale: una qualunque votazione in merito. Quindi, secondo me l'emendamento numero 218 deve essere sottoposto a una votazione del Consiglio nella sua stesura originaria, in quanto non vi è stato da parte dell'Aula nessun accoglimento, né palese né tantomeno tacito. Le considerazioni del collega Randaccio si rifanno da una parte alle sue considerazioni personali svolte in Aula e, dall'altra, all'interpretazione che egli stesso dà degli interventi degli altri colleghi.

Io ritengo perciò che si debba porre in votazione l'emendamento numero 218 nella stesura originaria. Mi è impossibile infatti accogliere l'emendamento orale del collega Randaccio perché non è unanimemente condiviso da parte di tutti i colleghi del Consiglio. Ricordo inoltre che abbiamo sospeso la seduta proprio per consentire, in particolare sull'emendamento numero 218, di trovare una formulazione scritta che consentisse di superare l'*impasse*.

Quindi, colleghi, dal punto di vista procedurale, io sottopongo al voto dell'Assemblea questo emendamento numero 218 nella sua stesura originaria e ritengo anche che non possa essere oggetto di ulteriore discussione.

Ha domandato di parlare il consigliere Amadu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

AMADU (Gruppo Misto). Per chiedere, re-

lativamente all'emendamento numero 218, la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'emendamento numero 218 viene votato a scrutinio segreto nel testo formulato per iscritto e cioè, lo rileggo: "nel comma 2, dopo la lettera m) viene aggiunta la lettera n) con il seguente testo".

**Votazione a scrutinio segreto dell'emendamento
numero 218**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento numero 218.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	65
votanti	65
maggioranza	33
favorevoli	40
contrari	25

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri:
Amadu - Aresu - Ballero - Balletto - Berria - Bertolotti - Biancareddu - Biggio - Boero - Bonesu - Busonera - Cadoni - Carloni - Cherchi - Concas - Cucca - Degortes - Demontis - Dettori Bruno - Dettori Ivana - Diana - Fadda - Falconi - Fantola - Federici - Ferrari - Floris - Fois Paolo - Frau - Ghirra - Granara - Ladu - La Rosa - Liori - Locci - Lombardo - Lorenzoni - Macciotta - Manchinu - Manunza - Marracini - Marras - Marrocu - Masala - Milia - Montis - Nizzi - Obino - Onida - Oppia - Pettrini - Piras - Pittalis - Randaccio - Sanna Giacomo - Sanna Salvatore - Sanna Nivoli - Sassu - Scano - Secci - Serrenti - Tunis Marco - Usai Edoardo - Usai Pietro - Vassallo.)

Si dia lettura dell'articolo 54.

PIRAS, Segretario:

Art. 54

Gestione dell'A.T.C.

1. Ogni ambito territoriale di caccia (A.T.C.), come individuato dal piano faunistico-venatorio regionale, è gestito dal Comitato direttivo di cui all'articolo 16.

2. Il Comitato direttivo dell'ambito territoriale di caccia nomina un Presidente nell'ambito dei suoi componenti.

3. Il regolamento di attuazione della presente legge individua i criteri per la gestione tecnica e amministrativa degli ambiti territoriali di caccia.

4. Il Comitato direttivo provvede a disciplinare:

a) i criteri e le modalità della partecipazione, anche economica, dei cacciatori iscritti, alla gestione tecnico-amministrativa degli A.T.C.;

b) l'espletamento delle funzioni amministrative, contabili e finanziarie;

c) le forme di partecipazione democratica dei soggetti interessati alla definizione e all'attuazione del programma faunistico-venatorio annuale;

d) la nomina del collegio dei revisori dei conti e la loro durata in carica.

5. Per esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali o gestionali, il Comitato direttivo dell'A.T.C., entro 15 giorni dall'emanazione del calendario venatorio regionale, propone gli eventuali correttivi all'esercizio della caccia, mediante:

a) la limitazione delle specie di mammiferi e di uccelli stanziali cacciabili;

b) la limitazione del numero delle giornate settimanali e degli orari;

c) la limitazione del carniere giornaliero e stagionale per specie;

d) l'individuazione e la delimitazione, per periodi limitati, di zone di rispetto sulle quali è vietato l'esercizio della caccia.

6. Il Comitato direttivo dell'A.T.C. dà comunicazione delle proposte all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente per la loro approvazione. Le limitazioni programmate divengono operanti se il Comitato regionale faunistico nei 20 giorni successivi non ne contesta la opportunità tecnica o la legittimità. La decisione del Comitato regionale faunistico è definitiva e viene resa esecutiva con de-

creto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati gli emendamenti numeri 111, 65, 157, 158, 195, 66 e 160. Se ne dia lettura.

PIRAS, *Segretario*:

Emendamento soppressivo parziale Marrocu - Ladu - Ferrari - Lorenzoni

Art. 54

Il comma 2 dell'articolo 54 è soppresso. (111)

Emendamento sostitutivo parziale Carloni - Sanna Nivoli - Masala

Art. 54

All'art. 54 comma 5 sostituire le parole "per esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali" con le seguenti: "per gravi e comprovate esigenze faunistiche ed eccezionali situazioni ambientali o gestionali"; e le parole "gli eventuali correttivi all'esercizio della caccia" con "può proporre eventuali modifiche alle modalità di esercizio della caccia". (65)

Emendamento sostitutivo parziale Boero - Masala

Art. 54

Nel comma 5 dell'articolo 54 le parole "Per esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali o gestionali" sono sostituite dalle seguenti: "Per gravi e comprovate esigenze faunistiche ed eccezionali situazioni ambientali o gestionali". (157)

Emendamento sostitutivo parziale Boero - Masala

Art. 54

Nel comma 5 dell'articolo 54 le parole "gli eventuali correttivi all'esercizio della caccia" sono

sostituite dalle seguenti: "può proporre eventuali modifiche alle modalità di esercizio della caccia". (158)

Emendamento sostitutivo parziale Randaccio - Bertolotti

Art. 54

Nel comma 5 alle lettere "a - b - c" la parola "limitazione" è sostituita con la parola "modifica". (195)

Emendamento sostitutivo parziale Boero - Masala

Art. 54

La lettera c) del comma 5 dell'articolo 54 è sostituita dalla seguente:

"c) la limitazione del carniere giornaliero e stagionale relativamente alla fauna stanziale". (159)

Emendamento sostitutivo parziale Carloni - Sanna Nivoli - Masala

Art. 54

L'art. 54 comma 6 le parole da "Le limitazioni programmate" a "ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "Le limitazioni programmate sono comunicate al Comitato regionale faunistico che deve esprimere il proprio parere obbligatorio e vincolante entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. Sulla base di tale parere l'Assessore dell'ambiente delibera con proprio decreto". (66)

Emendamento sostitutivo parziale Boero - Masala

Art. 54

Nel comma 6 dell'articolo 54 le parole "Le limitazioni programmate divengono operanti se il Comitato regionale faunistico nei venti giorni successivi non ne contesta la opportunità tecnica o la legittimità" sono sostituite dalle seguenti: "Le limi-

tazioni programmate entrano in vigore se il Comitato regionale faunistico le approva nei venti giorni successivi". (160)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 111 ha facoltà di illustrarlo.

MARROCU (Progr. Fed.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 65 ha facoltà di illustrarlo.

CARLONI (A.N.). L'emendamento è ritirato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 157 ha facoltà di illustrarlo.

BOERO (A.N.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 158 ha facoltà di illustrarlo.

BOERO (A.N.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 195 ha facoltà di parlare il consigliere Randaccio.

RANDACCIO (F.I.). A nostro avviso sostituire il termine "limitazione" con il termine "modifica", rende più chiare e non restrittive le indicazioni date dal Comitato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 159 ha facoltà di illustrarlo.

BOERO (A.N.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 66 ha facoltà di illustrarlo.

CARLONI (A.N.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 160 ha facoltà di illustrarlo.

BOERO (A.N.). E' ritirato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu.

MARROCU (Progr. Fed.), *relatore*. Il relatore esprime parere favorevole sugli emendamenti numeri 195, 159, 157, 158 e 66.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.

SABA, *Assessore della difesa dell'ambiente*. La Giunta si rimette all'Aula su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.

DIANA (Progr. Fed.). Presidente, cortesemente, è possibile riassumermi i pareri che il relatore ha espresso; li ha pronunciati infatti molto rapidamente e non ho fatto in tempo a prenderne nota.

PRESIDENTE. Il relatore ha accolto gli emendamenti numeri 157, 158, 159, 195 e 66. Chiaramente, essendo il primo firmatario, conferma l'emendamento numero 111.

DIANA (Progr. Fed.). Presidente, mi dia il tempo di prendere nota perché li ha elencati più velocemente del relatore.

PRESIDENTE. Le ripeto che sono stati accolti gli emendamenti numeri 157, 158, 159, 195 e 66.

Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.

DIANA (Progr. Fed.). Relativamente all'emendamento proposto dal collega Randaccio, il quale propone che nel comma 5, alle lettere a), b) e c), la parola "limitazione" venga sostituita con la pa-

rola "modifica". Io chiederei al collega di valutare l'opportunità della sua proposta. Infatti, se venisse accolta, si dovrebbe leggere la lettera a) "la modifica delle specie di mammiferi di uccelli stanziali cacciabili"; la lettera b) "la modifica del numero delle giornate settimanali e degli orari"; la lettera c) "la modifica del carniere giornaliero e stagionale per specie". Francamente, secondo me, diventerebbe meno chiaro il contenuto nell'articolo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 111. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 157. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 158. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 195. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova.*) Chi non lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 159. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 66. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 54. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 55.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 55

Gestione finanziaria dell'A.T.C.

1. Con il piano faunistico-venatorio regionale la Regione indica l'importo massimo e minimo della quota annuale di partecipazione che può essere richiesta ai cacciatori a copertura delle spese di gestione. La quota di partecipazione dovuta dai cacciatori non appartenenti all'A.T.C., ammessi a cacce speciali, è rapportata alle giornate venatorie consentite ed alla quota forfettaria prevista con il piano regionale.

2. Le quote di partecipazione sono introitate dal Comitato direttivo dell'A.T.C. ed impiegate per l'attuazione degli interventi programmati.

3. Le altre entrate dell'A.T.C. sono costituite:

a) dalla quota delle tasse di concessione regionale per i contributi da erogarsi ai proprietari ed ai conduttori di fondi rustici per l'inclusione negli ambiti territoriali di caccia;

b) dalla quota delle tasse di concessione regionale per i risarcimenti da corrispondersi ai proprietari e ai conduttori dei fondi per i danni, non altrimenti risarcibili, provocati alla produzione agricola e zootecnica e alle opere, approntate su terreni coltivati o a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria.

4. Ogni Comitato direttivo dell'A.T.C. ha facoltà di spesa nei limiti dei compiti attribuiti dalla presente legge e delle disponibilità di bilancio.

5. Il Comitato direttivo dell'A.T.C. approva il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente cui si riferisce e provvede ad inviarlo alla Provincia e alla Regione, corredato della relazione del Collegio dei revisori dei conti, entro i 30 giorni successivi. Esso provvede altresì ad approvare, entro il 28 febbraio di ogni anno, il rendiconto tecnico-finanziario relativo all'esercizio precedente, corredato dalla relazione del Collegio dei revisori, e ad inviarlo alla Provincia e alla Regione entro i 30 giorni successivi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 56.

VASSALLO, *Segretario*.

Art. 56

Accesso all'A.T.C.

1. Ogni cacciatore, previa domanda al competente Comitato direttivo, ha diritto di accesso in un ambito di caccia prescelto per l'esercizio dell'attività venatoria nei confronti della fauna stanziale e stanziale nobile. Per gli stessi fini può avere accesso ad altri ambiti, nei limiti di densità venatoria, stabiliti dal piano faunistico-venatorio regionale e avuto riguardo alle priorità indicate dagli articoli seguenti.

2. L'esercizio venatorio nei confronti della fauna migratoria può essere esercitato in tutti gli A.T.C. previa comunicazione al competente Comitato direttivo.

3. L'opzione dell'ambito prescelto ha la durata di un anno e si intende rinnovata se entro il 31 maggio il cacciatore non fa pervenire richiesta di modifica dell'indicazione contenuta nel tesserino regionale.

4. Il Comitato Direttivo dell'A.T.C. è tenuto a soddisfare le richieste di partecipazione del cacciatore, fino al limite di disponibilità indicato nel piano faunistico-venatorio regionale e sulla base delle priorità stabilite all'articolo successivo, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, provvedendo a comunicare le decisioni assunte, nei quindici giorni successivi, all'interessato ed all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.

5. Il Comitato direttivo dell'ambito territoriale di caccia provvede all'iscrizione delle scelte compiute nel tesserino regionale di caccia.

6. La Regione trasmette ad ogni Comitato direttivo degli A.T.C. ed alle Province l'elenco aggiornato dei cacciatori residenti ed ammessi nei territori di competenza.

7. Avverso il mancato accoglimento dell'istanza di opzione, il cacciatore può presentare ricorso alla Regione entro quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

8. La Regione decide nei quindici giorni suc-

cessivi al ricevimento del ricorso, adottando anche provvedimenti sostitutivi in caso di irregolarità o di abusi nel riconoscimento del diritto.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati otto emendamenti. Se ne dia lettura.

VASSALLO, *Segretario*:

Emendamento soppressivo parziale Diana

Art. 56

Il comma 2 è soppresso. (61)

Emendamento soppressivo parziale Randaccio - Bertolotti

Art. 56

Al comma 2 le parole "previa comunicazione al competente comitato direttivo" sono soppresse. (196)

Emendamento sostitutivo parziale Ferrari - Balia

Art. 56

I commi 1 e 2 dell'articolo 56 sono sostituiti dal seguente:

"1. Ogni cacciatore, previa domanda al competente Comitato direttivo, ha diritto di accesso in un ambito di caccia prescelto per l'esercizio venatorio nei confronti della fauna stanziale e della fauna migratoria. Per gli stessi fini può avere accesso ad altri ambiti, nei limiti di densità venatoria stabiliti dal piano faunistico venatorio regionale e avuto riguardo alle priorità indicate negli articoli seguenti. Il cacciatore può chiedere di essere ammesso ad esercitare la caccia anche solo alla fauna stanziale o alla fauna migratoria". (3)

Emendamento sostitutivo parziale Diana

Art. 56

I commi 1 e 2 dell'articolo 56 sono sostituiti

dai seguenti:

"1. Ogni cacciatore, previa domanda al competente Comitato direttivo, ha diritto di accesso in un ambito di caccia prescelto per l'esercizio venatorio nei confronti della fauna stanziale e della fauna migratoria. Per gli stessi fini può avere accesso ad altri ambiti, nei limiti di densità venatoria stabiliti rispettivamente per la fauna stanziale e per la fauna migratoria dal piano faunistico venatorio regionale e avuto riguardo alle priorità indicate negli articoli seguenti. Il cacciatore può chiedere di essere ammesso ad esercitare la caccia anche solo alla fauna stanziale o alla fauna migratoria.

2. L'accesso all'ambito territoriale di caccia per l'esercizio venatorio nei confronti della fauna migratoria è subordinato al pagamento di una quota di partecipazione pari ad un quinto della quota prevista per i cacciatori iscritti all'ambito per la caccia alla fauna stanziale. La quota di partecipazione per l'esercizio venatorio nei confronti della fauna migratoria non è dovuta dai cacciatori iscritti all'ambito per l'esercizio della caccia alla fauna stanziale". (237)

Emendamento sostitutivo parziale Ladu - Obino - Onida

Art. 56

Il comma 2 dell'articolo 56 è sostituito dal seguente:

"2. L'esercizio venatorio nei confronti della fauna migratoria può essere esercitato in tutti gli ambiti territoriali di caccia, secondo le modalità indicate nel piano regionale faunistico-venatorio". (240)

Emendamento sostitutivo parziale Masala - Boero

Art. 56

Nel comma 2 dell'articolo 56 vengono soppresse le parole "al competente Comitato Direttivo" e sostituite con "un mese prima dell'inizio della stagione venatoria a mezzo raccomandata R.R. ai competenti Comitati Direttivi degli A.T.C. prescelti per la migratoria con versamento di una quota an-

nua pari al 10% di quella stabilita dai Direttivi degli A.T.C. nei confronti dei propri appartenenti". (161)

Emendamento aggiuntivo Zucca - Ferrari

Art. 56

Al comma 2 dopo la parola "direttivo" aggiungere "che deve esprimere il proprio benessere in coerenza con i limiti di densità venatoria stabiliti dal piano faunistico-venatorio regionale". (177)

PRESIDENTE. L'emendamento numero 60 è stato ritirato. Ha facoltà di parlare il consigliere Diana per illustrare l'emendamento numero 61.

DIANA (Progr. Fed.). Questo articolo è praticamente una continuazione dell'articolo 53 e insieme, definiscono quale strada stia scegliendo il Consiglio regionale; cioè ci dicono se questo Consiglio regionale ha o non ha intenzione di approvare una legge che sia basata sulla gestione programmata della fauna e del prelievo venatorio.

Questo articolo definisce l'accesso agli A.T.C. ma nella sua formulazione sono previste delle norme che, a parere del sottoscritto, non possono essere accettate e, quindi, se ne propone la soppressione. In particolare (l'argomento è già stato discusso) con questo articolo si vuole operare una distinzione tra l'ambito territoriale di caccia per la fauna stanziale e l'ambito territoriale di caccia per la fauna migratoria. Anche questo è un punto che in commissione non è stato risolto, perché fondamentalmente si confrontano due posizioni.

Una prima posizione ritiene che gli ambiti territoriali di caccia debbano valere per tutti i tipi di selvaggina; un'altra, invece, ritiene che gli ambiti territoriali di caccia debbano valere soltanto per la fauna stanziale. Con l'emendamento numero 61 io propongo di cassare il comma due per il quale basta una semplice comunicazione al Comitato direttivo dell'ambito territoriale di caccia per poter esercitare in qualunque ambito la caccia alla migratoria. In sostanza, non è prevista neanche una sanzione per chi omettesse questa formalità, oltretutto meramente burocratica perché ogni volta che un cacciatore va in un ambito di caccia diverso da quello di apparte-

nenza dovrebbe comunicarlo. Questa norma, che non prevede in caso venga omessa, alcun meccanismo né di controllo né di sanzione, è una piccolissima foglia di fico che consente al cacciatore di andare dappertutto previa comunicazione. In pratica io credo che sarebbe più onesto comunque cassare questo comma e dire, chiaramente, che i cacciatori possono andare dappertutto, se questo è l'orientamento del Consiglio regionale, oppure dire, come io ritengo debba essere fatto, dire invece che gli ambiti territoriali di caccia sono validi sia per la stanziale che per la migratoria.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 196 ha facoltà di parlare il consigliere Randaccio.

RANDACCIO (F.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 3 ha facoltà di parlare il consigliere Ferrari.

FERRARI (Progr. S.F.D.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 237 ha facoltà di parlare il consigliere Diana.

DIANA (Progr. Fed.). Questo emendamento è la traduzione, in pratica, del ragionamento che ho appena sviluppato a proposito dell'emendamento numero 61. Sostanzialmente nell'emendamento 237 si dice che il cacciatore ha diritto di accesso ad altri ambiti di caccia sulla base dei limiti di densità venatori stabiliti, anche separatamente, per la fauna stanziale e per la fauna migratoria, che l'accesso può essere consentito o solo per la migratoria o solo per la stanziale e che chi accede ad altri ambiti, oltre il primo di appartenenza, dal secondo ambito paga una quota pari a un quinto di quello che pagano gli iscritti per la fauna stanziale.

Questo emendamento, debbo precisare, reca mia firma, ma la mia firma ha un valore puramente tecnico; infatti l'emendamento è stato elaborato in Commissione e su di esso si era raggiunto un orientamento quasi unanime proposto come emendamento della Commissione. Poi all'ultimo momento,

è venuto a mancare il sostegno di una parte dei commissari. Io ho ritenuto comunque di doverlo presentare per sottoporlo alla valutazione dell'Aula.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 240 ha facoltà di parlare il consigliere Ladu.

LADU (Popolari). Signor Presidente, questo emendamento segue una logica che è già conosciuta dai colleghi. Il problema è quello, effettivamente, di compiere delle scelte anche sulla fauna migratoria; il problema è quello, effettivamente, di stabilire quale può essere il criterio migliore per accedere agli ambiti territoriali di caccia per la migratoria. Noi oggi non abbiamo molti elementi per stabilire un giusto metodo di accesso agli ambiti territoriali di caccia; anche perché, rispettando i principi stabiliti dalla legge nazionale numero 157 che prevedono un più stretto legame tra cacciatore e ambiente, si è pensato di regolarizzare questa materia per far sì che anche sulla migratoria ci fosse un minimo di controllo.

Pertanto, si è ritenuto opportuno, relativamente all'accesso agli ambiti territoriali di caccia per la migratoria, rinviare ad una fase successiva e cioè all'approvazione del piano faunistico venatorio regionale. In quella fase, dopo uno studio approfondito di tutta la materia, pensiamo sia possibile avere una migliore conoscenza della materia e, quindi, stabilire sulla base della densità faunistica e della stessa densità venatoria, come ci si debba comportare. Operare una scelta oggi significherebbe operare una scelta non giusta perché questo Consiglio è privo di quegli elementi conoscitivi che permetterebbero di fare chiarezza sulla situazione regionale complessiva in questa materia.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 161 ha facoltà di parlare il consigliere Boero.

BOERO (A.N.). L'emendamento numero 161 s'intende ritirato.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 177 ha facoltà di parlare il consigliere Fer-

rari.

FERRARI (Progr. S.F.D.). L'emendamento numero 177 si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu, relatore.

MARROCU (Progr. Fed.), relatore. Interverrò su questo articolo leggendo uno stralcio della mia relazione. "La Commissione ha confermato la proposta, contenuta in tutti i progetti di legge unificati, di legare l'appartenenza ad un ambito solo per la caccia alla selvaggina stanziale, lasciando la possibilità di esercitare la caccia alla selvaggina migratoria in tutto il territorio della Sardegna aperto alla caccia. Questa soluzione è, per la Commissione, quella che meglio concilia gli interessi della maggioranza dei cacciatori con le tradizioni venatorie della popolazione sarda". Ho voluto sottolineare questo punto, al quale ho dedicato molto del mio intervento introduttivo, perché io dissento dagli emendamenti presentati; infatti, personalmente, non concordo che sulla migratoria si applichino gli stessi criteri che si applicano per la fauna stanziale. Su questi emendamenti quindi mi rimetto all'Aula.

Sottolineo solo due questioni. La prima è che tutti i progetti di legge presentati, sia in questa che nella precedente legislatura, prevedevano una distinzione tra la fauna stanziale e quella migratoria per l'accesso agli A.T.C.; anche il testo esitato, sia pure a maggioranza dalla Commissione, lo prevedeva. La seconda questione attiene al fatto che il territorio agro-silvo-pastorale sardo disponibile all'attività di caccia è così ampio che 30, 40 mila cacciatori che operano in Sardegna (tra l'altro, di questi almeno 15 mila nelle autogestite, quindi all'interno comunque di un ambito ben delineato) non rappresentano una pressione venatoria neppure per la migratoria tale da dover legare, anche per la migratoria, il cacciatore all'ambito territoriale.

Si prevede inoltre che il piano venga predisposto dalle province e, all'articolo 57, l'ammissione agli ambiti territoriali di caccia sulla base della priorità della residenza del cacciatore, e poi della provincia dove insiste l'A.T.C., e non della densità venatoria. Questi sono elementi che mi convincono e

mi confortano rispetto alla mia idea. Però, poiché su questo punto la Commissione non ha trovato una sintesi sugli emendamenti, io mi rimetto all'Aula, poiché la mia opinione è di mantenere il testo che è stato esitato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.

SABA, Assessore della difesa dell'ambiente. Signor Presidente, onorevoli consiglieri, la Giunta non può che condividere quanto già proposto nel suo testo di legge, cioè l'ambito unico per quanto riguarda la selvaggina migratoria. Circa le paure di influire sulla densità venatoria con lo spostamento indiscriminato per la migratoria da un ambito all'altro, la Giunta per rassicurare su questo problema accoglierebbe l'emendamento numero 240 che, in realtà, rinvia alle modalità indicate nel piano regionale faunistico venatorio. Per quanto riguarda gli altri emendamenti la Giunta si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Randaccio. Ne ha facoltà.

RANDACCIO (F.I.). Mi scusino i colleghi, ma chiedo la votazione a scrutinio segreto sugli emendamenti numeri 61, 177, 237, 240, 196, 60 e 3.

PRESIDENTE. Onorevole Randaccio, la scansione delle votazioni verrà determinato a norma di Regolamento. D'altra parte essendo alcuni emendamenti reciprocamente collegati, l'esito di ciascuna votazione può comportare delle modificazioni sugli emendamenti medesimi.

Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.

DIANA (Progr. Fed.). Signor Presidente per chiedere in quale veste l'onorevole Randaccio ha formulato la richiesta di voto segreto che, a termini di Regolamento deve essere formulata da consiglieri Presidenti di Gruppo.

PRESIDENTE. Onorevole Diana, siamo in sede di discussione; evidentemente, nel momento in cui l'onorevole Randaccio reitererà, emenda-

mento per emendamento, la sua richiesta di votazione segreta appureremo il titolo che lo conforta nella richiesta. Comunque, questa è la discussione generale e le chiedo se lei intende intervenire nella discussione generale.

DIANA (Progr. Fed.). Intendo intervenire e chiedo se posso fare una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. In sede di discussione generale, onorevole Diana, lei può dire esattamente tutto quello che crede, perché la richiesta del collega Randaccio, comunque, non può essere tesa a ridurre il dibattito in Aula.

DIANA (Progr. Fed.). Io le chiedo se la richiesta di votazione segreta è valida prima di iniziare il mio intervento.

PRESIDENTE. Onorevole Diana lei sta intervenendo in una discussione generale, la prego di svolgere il suo intervento e di lasciare ogni ulteriore valutazione alla Presidenza. Io ho già detto che il collega Randaccio o chi per lui reitererà, al momento della votazione, la richiesta di votazione segreta sui singoli emendamenti. Il contenuto degli interventi è totalmente libero. Eventuali dichiarazioni di voto non sortirebbero alcun effetto preclusivo. Quindi la invito a svolgere in tutta serenità e in tutta libertà il suo intervento.

DIANA (Progr. Fed.). Prendo atto, che esiste una richiesta di votazione a scrutinio segreto espressa non correttamente, da chi non ne ha titolo per richiederla; quindi, nel corso del mio intervento, io credo di poter esprimere la mia volontà di voto.

PRESIDENTE. Nessuno le ha posto limiti, sia ben chiaro.

DIANA (Progr. Fed.). E' solo una questione regolamentare sulla quale chiedevo lumi non essendone, in questo momento, perfettamente consapevole. Solo questo, Presidente, non sto creando difficoltà, debbo semplicemente sapere come impostare il mio intervento.

L'articolo 56 regola l'accesso dei cacciatori agli ambiti territoriali di caccia e quindi, di fatto, stabilisce attraverso quali meccanismi l'attività venatoria può essere svolta in riferimento a quelle strutture che sono state predisposte per la gestione di quei territori, definiti ambiti, preposti alla gestione della fauna. Io, sulla base di questo, ho prima affermato di aver apposto all'emendamento numero 237 una firma tecnica, non l'ho scritto io, ho solamente pensato di depositarlo nei termini previsti dal Regolamento perché fosse discusso.

Su questo emendamento dichiaro quindi di votare a favore, perché ritengo che sia una soluzione che garantisce ai cacciatori di accedere agli ambiti territoriali di caccia, sulla base di precise valutazioni che vengono fissate nel piano faunistico regionale, sulla base di priorità che sono fissate dalla legge. Si stabilisce anche che c'è un'area venatoria principale alla quale si accede col pagamento di una quota stabilita, e si stabilisce che per gli ambiti successivi ci sia una quota accessoria che contribuisce a mantenere la gestione dell'ambito il più efficiente possibile.

Io credo che il testo dell'emendamento numero 237 sia quindi una buona sintesi, che fa salve da una parte l'esigenza dei cacciatori di poter esercitare l'attività venatoria in tutti gli ambiti, laddove c'è lo spazio per farlo, ma rispetta anche il criterio fondamentale della legge che è quello della programmazione della gestione faunistica e del prelievo venatorio. Per quanto riguarda l'emendamento numero 61 anche su questo dichiaro la mia intenzione di votare a favore.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Montis. Ne ha facoltà.

MONTIS (Gruppo Misto). Signor Presidente, è mia intenzione, non sperando che sia accolto, fare un appello a questo Consiglio regionale perché abbia uno scatto d'orgoglio; uno scatto d'orgoglio per evitare di soggiacere a esasperazioni e a prevaricazioni. Perché anche in un sistema democratico ci sono prevaricazioni. Un vecchio uomo politico scomparso disse una volta che la democrazia era una porcheria autentica, ma che tuttavia non conosceva un sistema migliore. A mio avviso noi abbiamo subito, nel corso della discussione di questo

provvedimento, una prevaricazione, sorretta da argomenti di un'inconsistenza tale che è persino difficile parlarne.

La Sardegna, anni fa contava 57 mila cacciatori circa, ne ha oggi intorno ai 30, 32 mila. Debbo dire che nessuno conosce i dati esatti, solo le questure potrebbero averli ma, poiché c'è il rinnovo automatico attraverso il versamento di conti correnti il calcolo è difficile anche per le questure. L'esercizio della caccia nel territorio dell'Isola è stato negli ultimi trent'anni limitato, fortemente, dalla presenza di servitù militari molto estese; dalla presenza, dagli anni sessanta, quando furono istituite le riserve private, di insediamenti turistici sulle coste dove prima si esercitava la caccia.

Chi non conosce le zone dell'Oristanese, dove adesso ci sono importanti insediamenti turistici, dove, essendo presenti quantità enormi di fauna, numerosi cacciatori del Campidano di Cagliari, pur avendo anche loro territori ricchi di fauna andavano a esercitare con maggiore fortuna la loro attività venatoria.

Oggi si dice che noi consentiremmo la concentrazione, saturando le zone dell'Isola con un numero eccessivo di cacciatori; e stiamo parlando di 30, 32 mila cacciatori. Quando i cacciatori in Sardegna erano 57.000, e le navi arrivavano cariche di cacciatori laziali, e soprattutto toscani, per cui si arrivava a 60.000-65.000-70.000 cacciatori che si dedicavano in particolare alla caccia sulla migratoria, erano forse sature queste zone? Lo erano in maniera eccezionale. Si potrà dire che allora la migratoria era in quantità superiore a quella attuale. Certo, anche questo può essere vero; però dobbiamo considerare che l'esercizio effettivo della caccia in questa situazione, è ridotto per lo meno del 60 per cento perché non esiste la concentrazione.

Vorrei in secondo luogo far rilevare che il divieto di utilizzare tutto il territorio dell'Isola consentito per la migratoria sarebbe di fatto un divieto di caccia. Cioè noi dovremmo sottostare a un divieto che non è previsto in nessuna legge del nostro Paese; e se un tale divieto fosse contemplato tale legge sarebbe assolutamente impossibile considerarla democratica e idonea alla protezione della fauna in Sardegna. Consentitemi un'altra considerazione; si parla di far pagare un altro balzello per esercitare questo tipo di caccia, ma destiniamolo ai

paesi d'origine della migratoria, diamolo alla Romania, all'Ungheria, ai Carpazi, dove gran parte di questi uccelli nidifica e rimane per tutto il periodo della primavera e dell'estate, arrivando in Sardegna nel tardo autunno o nei mesi invernali. Cerchiamo di conciliare cose che sono nella realtà dei fatti, non nel sogno.

Io ho detto nel corso della discussione generale che in Sardegna anche se gli articoli di stampa lo sostengono, non è vero che i cacciatori sono stati considerati come dei nemici del popolo sardo, come degli aggressori della natura. Questo Consiglio, con uno scatto d'orgoglio deve riconsiderare questo problema che si può risolvere con grande equilibrio, così da consentire di ricreare anche un minimo di fiducia nei confronti di questa istituzione; fiducia che purtroppo manca in gran parte del popolo sardo.

Per questo motivo io sono contro la soppressione di questo articolo, sono contro le argomentazioni addotte dal presidente della Commissione, perché la questione è chiara: anche in mancanza del piano faunistico regionale in Sardegna i dati sulla migratoria sono conosciuti. Io vi prego di riconsiderare questo problema per addivenire ad un risultato equilibrato, come Consiglio, in momenti di grandi difficoltà, quali quelli che stiamo vivendo nel corso di questa discussione. Difficoltà causate soprattutto dagli atteggiamenti di prevaricazione assunti nei confronti di una parte del popolo sardo che esercita questa attività sportiva.

PRESIDENTE Ha domandato di parlare il consigliere Ferrari. Ne ha facoltà.

FERRARI (Progr. S.F.D.). Io debbo confessare, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, che prendere la parola a quest'ora, nella quasi totale disattenzione, è abbastanza imbarazzante; ma, d'altronde, l'articolo che stiamo discutendo è il più importante di tutta la legge. Non ricordo esattamente il numero degli emendamenti presentati però molti sono simili e, quindi, con un minimo di attenzione probabilmente riusciremmo a unificarne un certo numero; e credo che questo semplificherebbe di molto i lavori. Prima di entrare nel merito proporrei quindi ai colleghi di buona volontà di tentare di trovare una sintesi tra i vari emendamenti che possa

essere messa ai voti. Poi vedremo se verrà approvata o meno.

Perché dico che questo articolo è il più importante di tutta la legge? Lo dico perché, come ho già detto nel mio intervento durante la discussione generale sulla legge, il problema che abbiamo di fronte è quello di non concentrare troppi cacciatori in una determinata località dell'Isola relativamente sia alla migratoria che alla stanziale. Ora, con l'individuazione degli ambiti la limitazione di questo rischio per la stanziale c'è, se invece noi concediamo ai cacciatori di cacciare in qualsiasi ambito della Sardegna per la migratoria, questo rischio non lo evitiamo. E credo che nessuno di noi voglia concentrare troppi cacciatori nello stesso posto.

Allora, siccome nella legge sono espressi bene i concetti di pressione e di densità venatoria, ancoriamo a questi concetti anche la caccia per la migratoria. Concediamo ai cacciatori di esercitare la caccia in qualsiasi ambito della Sardegna, però introduciamo dei limiti in modo tale che in quel determinato ambito, ci sia molta o poca cacciagione, più di quel dato numero di cacciatori non possa andare. Può darsi che in una annata fortunata il numero dei cacciatori sia inferiore alla possibilità di caccia che esiste in quell'ambito e può darsi che succeda invece il contrario.

Ora, siccome questo è il problema più delicato, mi pare doverosa per tutti noi una riflessione su questo punto. Chiedo quindi, onorevole Presidente, dieci minuti di sospensione per cercare un punto di incontro; se lo troviamo facciamo una cosa ben fatta, altrimenti pazienza.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Floris per fatto personale. Prego, in che cosa consiste questo fatto personale?

FLORIS (F.I.). Se vuole vengo a dirglielo al banco della Presidenza.

PRESIDENTE. Il Regolamento dice che il Presidente accerta il fatto personale.

FLORIS (F.I.). Il fatto personale è questo: quando un Capogruppo è assente viene sostituito da un altro componente del gruppo che, in quel momento, ha l'autorevolezza del ruolo. Di conse-

guenza non permetto all'onorevole Diana di porre in discussione l'autorevolezza, appunto, di una persona, nel caso l'onorevole Randaccio, che è stata designata dal Gruppo e sta parlando a nome del Gruppo, né di interferire sulle decisioni di un Capogruppo.

PRESIDENTE. Probabilmente non è il caso di ampliare questo caso personale oltre il dovuto. Dal mio punto di vista io ritengo che una richiesta formulata da un consigliere debba necessariamente essere suffragata dalla volontà di tutto il Gruppo. Io non sto ponendo in discussione l'autorevolezza di chicchessia, però per regolamento è attribuita la facoltà di chiedere il voto segreto al Capogruppo o a chi in quel omento lo rappresenta. Quindi, a mio avviso, la questione posta dall'onorevole Diana è del tutto legittima dal suo punto di vista.

Di fatto io ritengo che la questione possa essere senz'altro amichevolmente esaurita, in quanto non credo che sussista minimamente nessuna volontà offensiva da parte di alcuni nei confronti di altri. Tra l'altro a ciascun Gruppo fa capo un ufficio di Presidenza, di questo Ufficio di Presidenza è a conoscenza evidentemente la Presidenza dell'Assemblea e quindi naturalmente, pur con le dovute eccezioni perché chiaramente il Capogruppo o chi lo sostituisce non può essere costantemente presente in Aula, quasi mai viene posta in dubbio la legittimità di chi parla.

Nel richiamo dell'onorevole Diana non ravviso questioni di carattere personale o di carattere regolamentare, ma solo di carattere procedurale. La richiesta dell'onorevole Randaccio poiché è stata posta in un momento improprio, non ha avuto corso ma dovrà essere riformulata nel momento in cui verrà indetta la votazione.

La discussione generale è chiusa, vi chiedo ora di valutare la proposta del collega Ferrari di una brevissima sospensione, immagino di cinque minuti. Io ritengo che, per il proseguo dei lavori, sia opportuno concedere questa pausa di riflessione, purché limitata nel tempo.

(La seduta, sospesa alle ore 21 e 29, viene ripresa alle ore 21 e 56.)

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori. Chie-

do al Presidente della Commissione se questa pausa è stata utile per addivenire a una qualche convergenza.

LADU (Popolari). Presidente, si è fatto un piccolo passo in avanti ma, in pratica, bisogna prima verificare il risultato della votazione di qualche emendamento e poi si deciderà, perché effettivamente non si è raggiunto l'accordo sulla presentazione di un solo emendamento.

PRESIDENTE. Prendo atto che occorre passare alla fase di votazione. Gli emendamenti dovranno essere posti in votazione nel seguente ordine: 61, 196, 3, 237, 240, 177. Gli emendamenti numeri 3 e 237 sono collegati tra di loro. Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.

RANDACCIO (F.I.). Presidente, confermo la richiesta di votazione a scrutinio segreto su tutti gli emendamenti, onde evitare che qualche collega si esprima in merito.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Randaccio sta intervenendo sul tipo di votazione, poiché questo comporta, in base al Regolamento, che a seconda del tipo di votazione richiesta ci si può esprimere oppure no, il collega Randaccio credo abbia la precedenza sul collega Diana.

RANDACCIO (F.I.). Signor Presidente, ribadisco ancora una volta, a nome del Gruppo di Forza Italia la richiesta di votazione segreta su questo e su tutti gli altri emendamenti. Da un punto di vista procedurale, probabilmente mi riserverò di formulare la richiesta ogni volta che lei chiamerà il singolo emendamento.

PRESIDENTE. E' stata richiesta la votazione a scrutinio segreto sugli emendamenti a nome del Gruppo di Forza Italia. Si può intervenire a questo punto solo per dichiarazione di astensione sugli emendamenti e sull'articolo per il quale è stato richiesto il voto segreto.

Aveva domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.

DIANA (Progr. Fed.). Presidente, vorrei far

notare che in sede di discussione degli emendamenti io avevo dichiarato la mia intenzione di voto. Chiedo quindi se questo fatto possa precludere o meno l'ammissibilità della votazione segreta.

PRESIDENTE. Onorevole Diana, a mio avviso nel corso della discussione generale un consigliere può legittimamente esporre il proprio punto di vista rispetto all'articolo e agli stessi emendamenti.

Il consigliere Diana, inoltre, era intervenuto a titolo prettamente personale per cui ritengo che la sua espressione di voto non possa in alcun modo neanche da punto di vista numerico inficiare la validità della votazione a scrutinio segreto.

**Votazione a scrutinio segreto dell'emendamento
numero 61**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento numero 61.

DIANA (Progr. Fed.). Presidente, chiedo che vengano chiusi gli accessi all'aula.

PRESIDENTE. Onorevole Diana, non è consentito dal Regolamento, in quanto per l'appello dei consiglieri sono previste due successive chiamate.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	58
votanti	58
maggioranza	30
favorevoli	12
contrari	46

(Il Consiglio non approva).

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: Amadu - Aresu - Berria - Bertolotti - Biggio - Boero - Bonesu - Busonera - Carloni - Cherchi - Concas - Cucca - Cugini - Demontis - Dettori Bruno - Dettori Ivana - Diana - Fadda - Falconi - Fantola -

Federici - Ferrari - Floris - Fois Paolo - Frau - Ghirra - Giagu - Granara - Ladu - La Rosa - Lippi - Loddo - Lorenzoni - Macciotta - Manchinu - Marrocu - Masala - Milia - Montis - Nizzi - Obino - Onida - Oppia - Petrini - Pittalis - Randaccio - Sanna Giacomo - Sanna Salvatore - Sanna Nivoli - Sassu - Scano - Secci - Serrenti - Tunis Marco - Usai Edoardo - Usai Pietro - Vassallo - Zucca.)

Procediamo adesso alla votazione dell'emendamento numero 196. Ha domandato di parlare il consigliere Randaccio. Ne ha facoltà.

RANDACCIO (F.I.). Chiedo al votazione a scrutinio segreto sull'emendamento 196.

**Votazione a scrutinio segreto dell'emendamento
numero 196**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento numero 196.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	56
votanti	55
astenuti	1
maggioranza	28
favorevoli	35
contrari	20

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: Amadu - Aresu - Berria - Bertolotti - Biggio - Boero - Bonesu - Busonera - Carloni - Cherchi - Concas - Demontis - Dettori Bruno - Dettori Ivana - Fadda - Falconi - Fantola - Federici - Ferrari - Floris - Fois Paolo - Frau - Ghirra - Giagu - Granara - Ladu - La Rosa - Lippi - Loddo - Lorenzoni - Macciotta - Manchinu - Marrocu - Masala - Milia - Montis - Nizzi - Obino - Onida - Oppia - Petrini - Pittalis - Randaccio - Sanna Giacomo - Sanna Salvatore - Sanna Nivoli - Sassu - Scano - Secci - Serrenti - Tunis Marco - Usai Edoardo - Usai Pietro -

Vassallo - Zucca.

Si è astenuto il consigliere Diana.)

Metto in votazione l'emendamento numero 3.

Ha domandato di parlare il consigliere Randaccio. Ne ha facoltà.

RANDACCIO (F.I.). Chiedo la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento numero 3.

**Votazione a scrutinio segreto dell'emendamento
numero 3**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento numero 3.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	55
votanti	55
maggioranza	28
favorevoli	17
contrari	37
nulli	1

(Il Consiglio non approva).

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri:
Amadu - Balia - Berria - Bertolotti - Biggio - Boero
- Bonesu - Busonera - Carloni - Cherchi - Concas -
Cucca - Cugini - Demontis - Dettori Bruno - Dettori
Ivana - Diana - Fadda - Falconi - Federici - Ferrari
- Floris - Fois Paolo - Frau - Ghirra - Giagu - Granara
- Ladu - Lippi - Lorenzoni - Macciotta - Manchinu
- Marrocu - Masala - Milia - Montis - Nizzi - Obino
- Onida - Oppia - Petrini - Pittalis - Randaccio - Sanna
Giacomo - Sanna Salvatore - Sanna Nivoli - Sassu - Scano
- Secci - Serrenti - Tunis Marco - Usai Edoardo - Usai
Pietro - Vassallo - Zucca.)

Metto in votazione l'emendamento numero 237.

Ha domandato di parlare il consigliere Randaccio. Ne ha facoltà.

RANDACCIO (F.I.). Ritiro la richiesta di votazione a scrutinio segreto e chiedo che l'emendamento venga votato con esperimento della controprova.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pittalis, per dichiarazione di voto.

PITTALIS (F.I.). Signor Presidente, per preannunciare strettamente a titolo personale il mio voto favorevole. Io mi rendo conto che sono certamente diverse le modalità di caccia alla migratoria; modalità che vanno dalla cosiddetta caccia vagante alla caccia cosiddetta alla posta, quindi mi rendo anche conto che può essere sicuramente consentita una certa mobilità del cacciatore sul territorio, ma nell'ambito di una corretta programmazione. Pertanto, non possiamo introdurre il concetto della caccia cosiddetta nomade, lasciando al libero arbitrio dei singoli di spostarsi senza controllo e senza programmazione, tanto più che verrebbe pregiudicato il territorio del Nuorese, verrebbero pregiudicati i sacrosanti diritti dei cacciatori nuoresi, e non per fare qui una questione di campanile, ma perché ritengo che il territorio e la vocazione stessa della provincia di Nuoro vadano sicuramente tutelati. Quindi per una corretta gestione del territorio e per dare l'effettiva possibilità di programmare questi interventi, dichiaro il mio voto favorevole. Grazie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 237. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova.)* Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Ha domandato di parlare il consigliere Randaccio. Ne ha facoltà.

RANDACCIO (F.I.). Chiedo la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento numero 240.

**Votazione a scrutinio segreto dell'emendamento
numero 240**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scruti-

nio segreto dell'emendamento numero 240.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	50
votanti	50
maggioranza	26
favorevoli	18
contrari	31
voti nulli	1

(Il Consiglio non approva).

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: Amadu - Balia - Ballero - Berria - Biggio - Boero - Bonesu - Busonera - Cherchi - Concas - Cucca - Cugini - Demontis - Dettori Ivana - Diana - Fadda - Falconi - Federici - Ferrari - Floris - Fois Paolo - Frau - Ghirra - Giagu - Granara - Ladu - Lippi - Lorenzoni - Macciotta - Manchinu - Manunza - Marrocu - Masala - Milia - Nizzi - Obino - Petrini - Pittalis - Randaccio - Sanna Giacomo - Sanna Salvatore - Sanna Nivoli - Sassu - Secci - Serrenti - Tunis Marco - Usai Edoardo - Usai Pietro - Vassallo - Zucca.)

Metto in votazione il testo dell'articolo. Siccome siamo in fase di votazione dell'articolo 56 si può intervenire solo per dichiarazione di voto. Ha domandato di parlare il consigliere Ladu. Ne ha facoltà.

LADU (Popolari). Sarò brevissimo, sono molto deluso per i risultati di questa votazione...

PRESIDENTE. Onorevole Ladu, non si possono esprimere a termini di Regolamento giudizi su votazioni che sono state espresse dall'Aula. Naturalmente ha tutto il diritto di fare una dichiarazione di voto, però le ricordo che non possiamo tornare su quanto l'Aula ha votato. Prego.

LADU (Popolari). Una dichiarazione di voto sull'articolo per dire che sono molto deluso comunque di questo risultato. Lo sforzo che abbiamo

fatto, come Commissione, tendeva a elaborare una legge che fosse rispettosa anche delle esigenze localistiche presenti in tutta la Sardegna e, soprattutto, che recepisce per intero i contenuti della legge nazionale numero 157, i cui contenuti non vanno certamente in questa direzione. Infatti, dopo questa votazione, almeno per quanto riguarda la migratoria, non esiste nessuna regolamentazione, nessuna razionalizzazione dell'esercizio venatorio. Pertanto, dopo questa votazione nulla cambierà perché, di fatto, quello che succedeva fino ad ieri, quello che è successo fino ad oggi continuerà a succedere.

Noi abbiamo lavorato in Commissione con ben altro spirito, pensavamo che con questo provvedimento si creasse ordine in questo settore, che riteniamo di fondamentale importanza per la Sardegna, ma così non è stato. Abbiamo capito che sono prevalse altre logiche in questa votazione (e in quelle a scrutinio segreto), sono prevalsi interessi localistici rispetto all'interesse generale ad avere una legge efficiente, adeguata alle esigenze di tutto il popolo sardo.

Prendiamo atto che, effettivamente, forse non interessava esitare un provvedimento che andasse bene per tutta la Sardegna; questa volta si è premiata la forza numerica di alcune zone della Sardegna.

PRESIDENTE. Onorevole Ladu, io le ho dato la parola per dichiarazione di voto sull'articolo 56. Io invito veramente tutti, altrimenti sono costretto a togliere la parola, a non entrare nel merito di un voto liberamente espresso dall'Assemblea, sia con votazione palese che con votazione segreta. Ognuno credo voti secondo coscienza e in tutta libertà; quindi ritengo che nessun giudizio su questo debba essere dato da chicchessia, prendiamo atto dei risultati che sono un'espressione di libertà di tutta l'Assemblea.

Strettamente per dichiarazione di voto, e mi riservo di togliere la parola qualora questo non avvenisse, ha facoltà di parlare l'onorevole Milia.

MILIA (F.I.). Per dichiarare il voto favorevole all'articolo.

PRESIDENTE. Per dichiarazione di voto ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.

DIANA (Progr. Fed.). La portata degli emendamenti che sono stati approvati o respinti prima della votazione sull'articolo 56 ha vanificato ogni tentativo di far prevalere la logica della ragione; quella logica che voleva una programmazione della caccia in Sardegna. Venendo meno questo, io esprimerò un voto contrario sull'articolo 56.

Un voto contrario motivato dal disagio di chi si è impegnato a dare un contributo leale per cercare di realizzare una buona legge, mentre l'articolo che stiamo per approvare è, dal mio punto di vista, l'esatta negazione di quei principi che noi abbiamo approvato all'inizio della legge. Credo che il Consiglio regionale, pur nel rispetto delle votazioni sugli emendamenti, stia dando prova di non attenzione verso tutte le esigenze. Quindi, questo articolo se approvato, senza quelle parti che sono state cassate dalle votazioni precedenti, è una pura formalità che mira a lasciare le cose come stanno e che, probabilmente, aprirà una serie di ferite e di tensioni nei nostri territori che sicuramente non contribuiranno al sereno esercizio dell'attività venatoria. Confermo perciò il mio voto contrario e chiedo la controprova.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto il consigliere Pittalis. Ne ha facoltà.

PITTALIS (F.I.). Signor Presidente, non ripeterò le brevi considerazioni che ho svolto in sede di votazione dell'emendamento, e preannuncio il voto contrario. Ribadisco che parlo a titolo personale e che non viene impegnato minimamente il mio Gruppo. Sono consapevole che la norma contenuta nell'articolo 56 mortificherebbe, se approvata, di fatto le legittime aspettative del mondo venatorio della Provincia di Nuoro. Una Provincia e un mondo, quello venatorio nuorese, da sempre in perfetta simbiosi nel trinomio cacciatore, ambiente, territorio.

Io non sono deluso come il collega Ladu, ma sono seriamente preoccupato; sono seriamente preoccupato per le implicazioni sull'ordine pubblico che certamente l'approvazione di siffatta norma comporta e delle quali questo Consiglio, che ha la responsabilità politica, logicamente deve assumersi

le conseguenze. Io ho il dovere, perché provengo da quei territori, di segnalare questo fatto, di sottoporlo all'attenzione e alla riflessione dei colleghi. Certo è che ancora una volta in quest'Aula si è consumato questo collegamento strano tra i territori forti, Cagliari e Sassari, a grave nocimento delle province marginali, delle province deboli come quella nuorese.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto il consigliere Edoardo Usai. Ne ha facoltà.

USAI EDOARDO (A.N.). Signor Presidente, io condivido le preoccupazioni del mio caro amico, Pietro Pittalis, però le condivido in un senso diverso e opposto. Qualcuno infatti mi deve spiegare come sia possibile che dei colleghi stimati, intelligenti, di grande livello, invece di pensare a fare una legge sulla caccia in Sardegna, pensiamo a ripartire la politica dell'*apartheid* che è stata condannata dalla storia e che non esiste più neanche in Sudafrica. Io sono stato cacciatore in gioventù, adesso non sono più cacciatore anche perché, stante la mia età avanzata, non potrei esserlo; però la cosa assolutamente intollerabile, è una mia opinione, sono gli integralismi – ne parlavo con amici e colleghi – e di integralismi qua, nel corso di questi cinque, sei giorni, ne abbiamo sentito tanti, troppi come diceva anche il mio amico Ribelle Montis. Gente che si è arrampicata sugli specchi, gente che ha tenuto prigioniero il Consiglio non per fare una buona legge sulla caccia ma, molto spesso, per difendere interessi settoriali, particolari, di bottega.

E i miei amici nuoresi mi perdoneranno, ma io sono fortemente preoccupato nel sentire due autorevoli esponenti nuoresi, che siedono in quest'Aula, dire che le *lobby* dei cagliaritari e dei sassaresi si sono unite contro i nuoresi. Ma piantiamola, ma piantiamola! Non è una bella legge sulla caccia quella che parte da questo tipo di principio, è soltanto una legge che qualcuno vuole piegare alle proprie opinioni, alle proprie idee di paese. Eppure, mi ricordava l'amico Luigi Biggio che la provincia di Nuoro è in Europa, ma allora ai cacciatori della Normandia Nuoro è vietata, ai cacciatori della Costa Azzurra ugualmente Nuoro è vietata. Cioè Nuoro è una riserva indiana.

Voi volete trasformare la Sardegna in quattro riserve indiane, o in sei riserve indiane; e questo non è consentito a nessuno, particolarmente a quello che è il parlamento dei sardi. Non è cioè il parlamento di Nuoro o il parlamento di Cagliari, o di Sassari o di Oristano, è il parlamento dei sardi e, come tale, dev'essere espressione di tutti quanti i sardi. E, scusate il tono protocollare, piantiamola con queste beghe sciocche di campanile, la Sardegna è la Sardegna di tutti: Orgosolo è come Cagliari, Cagliari è come Orgosolo, la Sardegna è di tutti.

(Interruzione dell'onorevole Ladu)

Scusami Silvestro, può darsi che io abbia letto con superficialità la legge, però tu, un mio maestro di democrazia, che dici di essere amareggiato dal voto del Consiglio, mi pare che come maestro non sia granché.

Consentitemi una raccomandazione al senso di responsabilità di tutti, particolarmente di coloro che hanno tenuto prigioniero il Consiglio, adoperando espedienti, come quello per sospendere la richiesta di voto segreto fatta dal collega Randaccio, che non sono degni di questa Assemblea. Sono piccoli espedienti che non servono a niente perché la legge sulla caccia, volente o nolente, sarà una brutta legge, sarà una bella legge (non ho capacità e intelligenza per capire se è buona o cattiva), però verrà approvata. Tu, collega Diana, hai fatto il tuo dovere, hai recitato il tuo ruolo, i tuoi amici ambientalisti ti ringrazieranno per questo, però non possiamo rimanere qua prigionieri di una logica che non è degna di questo Consiglio regionale.

PRESIDENTE. Invito i colleghi ad attenersi strettamente alla loro personale espressione sul voto su questo articolo, lasciando tutte le altre considerazioni ad altre sedi. In caso contrario sarò costretto ad intervenire per richiamare tutti quanti alla essenza della dichiarazione di voto. Colleghi, poiché ho già una decina di richieste di intervento, vi chiedo di riflettere su questo dato, considerato anche che ciascuno di noi ha l'opportunità di esprimere con il voto il proprio intendimento.

Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto il consigliere Cucca. Ne ha facoltà.

CUCCA (Progr. Fed.). Signor Presidente, molto brevemente intervengo per prendere atto della democratica decisione assunta con il voto sugli emendamenti, e dalla quale non si può prescindere. Noi tutti rappresentiamo la Sardegna; e noi, esponenti del nuorese, non abbiamo la pretesa di rappresentare "zone indiane", assolutamente. Il nostro territorio solitamente è conosciuto per l'ospitalità che offre; noi quindi diciamo: ben vengano i cacciatori. Il nostro intendimento era solo quello di porre delle limitazioni, ma visto che il Consiglio regionale nella sua globalità, ha democraticamente votato per una scelta diversa chiaramente noi ne prendiamo atto e, anzi, ci organizzeremo, visto che i cacciatori verranno in massa per offrire la migliore ospitalità possibile.

Noi non vogliamo limitare la libertà di alcuno, in modo particolare nelle zone interne del Nuorese, che tanto vengono decantate ma anche offese da certi atteggiamenti di alcuni. Il mio sarà un voto di astensione per un problema di coscienza e per nient'altro, perché ben vengano i cacciatori nella nostra provincia.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (Progr. Fed.). Non appartenendo io né alla Provincia di Nuoro né a quella di Cagliari né a quella di Sassari, ma a quella di Oristano, ricorrerò, per motivare la mia astensione, ad un argomento che spero essere un pochino più nobile di qualche altro argomento che nobile non giudico. Voglio dire che non è giusto ipotizzare il terrorismo nei confronti di chi viene da altre parti a praticare l'attività venatoria, assolutamente non è questo lo spirito. Lo spirito è quello della compatibilità di una densità venatoria.

Se in un'area nella quale possono praticare la caccia comodamente cento persone ce ne sono mille, nascono inevitabilmente dei disordini. La libertà è giusta, ma, per elevare un pochino il tono del discorso, diceva un filosofo, che non era Boero ma Emmele Kant, che la libertà è la *ratio essendi* della legge e la legge è la *ratio essendi* della libertà. Volgarizzando il concetto vuol dire che la libertà di movimento va bene, anche in questo campo, ma la li-

bertà di movimento senza una disciplina non significa assolutamente legiferare seriamente. Quindi mi astengo, tenendo conto del fatto che la compatibilità tra numero di cacciatori e area interessata non è assicurata dall'articolo così come è lo stato formulato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto il consigliere Marrocu. Ne ha facoltà.

MARROCU (Progr. Fed.), *relatore*. Ovviamente per dire che voto a favore dell'articolo perché introduce un elemento di differenziazione nell'ambito delle attività venatoria tra la caccia alla stanziale rispetto a quella alla migratoria. Questo vuol dire che sono interessati esclusivamente quei cacciatori che operano su territori dove la stanziale non può essere esercitata, data la limitatezza del territorio agro-silvo-pastorale.

Inoltre la differenziazione che noi abbiamo introdotto con l'articolo 56 è la stessa presente in numerosissime altre leggi di regioni che non hanno zone interne, che non hanno un territorio agro-silvo-pastorale delle dimensioni di quello della Sardegna e che, soprattutto hanno un rapporto cacciatori territorio molto più elevato rispetto a quello della Sardegna. Sono regioni che pur non avendo le caratteristiche geografiche e anche storico culturali che ha la Sardegna, hanno previsto una differenziazione tra la stanziale e la migratoria.

Infine faccio presente ai colleghi che l'articolo 20, sul piano faunistico regionale, ancora da votare, prevede al punto b) l'indicazione della densità venatoria programmata relativa ad ogni ambito territoriale. Quindi si introduce quell'elemento che ricordava il collega Zucca, solo che comunque si imporrà la differenziazione fra la stanziale e la migratoria. Quindi ribadisco che non vi è alcun stravolgimento, e che bisogna prendere atto del voto espresso democraticamente.

In merito al fastidio di cui hanno parlato alcuni colleghi io non penso che sia un problema di provenienza territoriale perché, come ho detto anche un'altra volta, può darsi che qualche allevatore desulese a Siliqua abbia creato qualche problema, ma questo non vuol dire che i desulesi che risiedono in quel territorio non siano bene accolti. A mio avviso

è bene quindi non esasperare la conflittualità tra i territori; un intento che non è mai stato nella volontà di chi ha votato questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ferrari. Ne ha facoltà.

FERRARI (Progr. S.F.D.). Io ho già portato le mie argomentazioni, quindi non mi soffermo oltre. Ritengo che comunque potevamo far meglio: è andata così. Chiedo pertanto di votare per parti ma chiedo il voto separato soltanto per il comma 2.

PRESIDENTE. Sulla votazione dell'articolo 56 mi pare fosse stata richiesta la controprova. Allora il collega Ferrari chiede di votare separatamente il comma secondo. Quindi se non ci sono opposizioni metterei in votazione i commi 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

MARROCU (Progr. Fed.), *relatore*. Faccio presente, dal punto di vista tecnico, che se il comma 2 viene bocciato la caccia alla selvaggina migratoria sarebbe del tutto impedita, perché il comma 1 prevede solo l'accesso per la stanziale.

PRESIDENTE. Prendiamo atto di quanto comunicato dal relatore del provvedimento. Metto in votazione i commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chi li approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova.*) Chi non li approva alzi la mano.

(*Sono approvati*)

Metto in votazione il comma 2. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova.*) Chi non lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

Debbo comunicare che l'emendamento aggiuntivo numero 177, in quanto agganciato a comma 2, che è stato parzialmente soppresso dall'emendamento numero 196, decade.

Si dia lettura dell'articolo 57.

VASSALLO, *Segretario*.
Art. 57

Ammissione all'A.T.C.

1. Il cacciatore partecipa di diritto all'A.T.C. comprendente il Comune in cui ha la residenza anagrafica o risulta essere iscritto all'A.I.R.E. (Anagrafe degli italiani residenti all'estero), ovvero in cui sia stato iscritto per almeno cinque anni, anche non consecutivi.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, la precedente iscrizione per almeno due anni in una associazione per le zone autogestite di caccia, istituite nel territorio del comprensorio faunistico omogeneo ai sensi degli articoli 51 e 73 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, dà diritto a partecipare all'A.T.C. ricomprendente, anche in parte, la zona autogestita.

3. Gli ulteriori posti che risultano disponibili, dopo aver accolto le scelte compiute, dagli aventi diritto di cui ai commi precedenti, sono assegnati dal Comitato direttivo dell'A.T.C. ai cacciatori richiedenti secondo le seguenti priorità:

a) residenti nella Provincia ove ha sede l'A.T.C.;

b) residenti nelle altre Province della Regione;

c) residenti in altre Regioni.

4. In ogni A.T.C. il Comitato direttivo può ammettere, inoltre, tenendo conto delle priorità indicate nei precedenti commi e previo assenso della Regione, un numero di cacciatori superiori alla densità venatoria indicata dal piano faunistico-venatorio regionale, quando siano accertate modificazioni positive della popolazione faunistica o si sia manifestata l'esigenza di provvedere a specifici prelievi a tutela delle produzioni agricole.

5. Con il regolamento di attuazione della presente legge, saranno individuati i criteri sull'ordine di precedenza di cui bisogna tener conto ai fini dell'assegnazione dei cacciatori agli A.T.C. prescelti, avuto riguardo alle priorità individuate ai precedenti commi.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.

DIANA (Progr. Fed.). Io credo che su questo articolo, come sugli altri successivi, ci sia da discute-

re relativamente poco. L'articolo 56, che è stato appena approvato, secondo me crea anche una discreta confusione sul modo in cui si dovrà procedere. Io preannuncio quindi il mio voto contrario anche su questo articolo.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 57. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova.*) Chi non lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

Si dia lettura dell'articolo 58.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 58

Partecipazione all'A.T.C.

1. I cacciatori ammessi all'A.T.C. partecipano alla sua gestione e corrispondono al Comitato direttivo la quota annuale di cui all'articolo 55. A compenso delle prestazioni richieste al cacciatore, il Comitato direttivo dell'A.T.C. prevede una adeguata riduzione della quota di partecipazione o altre forme di riconoscimento.

2. L'addestramento dei cani è consentito al cacciatore nell'A.T.C. in cui ha facoltà di accesso.

3. Nell'A.T.C. il cacciatore ha il dovere di:

a) collaborare alla gestione faunistica, partecipando alle attività programmate;

b) corrispondere la quota di partecipazione nei tempi stabiliti;

c) rispettare le limitazioni dell'esercizio venatorio indicate nel programma venatorio predisposto dal Comitato direttivo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

Si dia lettura dell'articolo 59.

VASSALLO, *Segretario*:
CAPO IV

Tutela delle produzioni agricole e zootecniche

Art. 59

Divieto di caccia nei fondi rustici

1. Il proprietario o conduttore che intenda vietare la caccia nel proprio fondo rustico deve presentare all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente richiesta motivata, entro trenta giorni dall'approvazione del piano faunistico-venatorio regionale e, per gli anni successivi, entro il trenta giugno di ogni anno.

2. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, comunica l'accoglimento o il rifiuto della domanda all'interessato e all'A.T.C. competente per territorio, motivando la decisione assunta. L'Assessorato può accogliere la domanda se accetta che l'esercizio della caccia arreca danno all'attività agricola svolta nel fondo o contrasta con attività sociali ed ambientali opportunamente documentate.

3. Il divieto è segnalato mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitano in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata. La superficie dei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia entra a far parte della quota massima globale del quindici per cento riservata a gestione privata.

4. Il proprietario o il conduttore di fondi chiusi, come individuati alla lettera s) dell'articolo 62, sono tenuti a notificare all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente e alla Provincia competente i dati relativi a tali aree. Gli stessi provvedono a delimitare i fondi con adeguate tabelle, esenti da tasse, da apporsi a proprio carico.

5. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietata a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno del divieto.

6. Ai proprietari o ai conduttori dei fondi utilizzati ai fini della gestione programmata della caccia è dovuto, dai Comitati direttivi degli A.T.C. un contributo le cui modalità di erogazione sono disciplinate dal regolamento di attuazione della presen-

te legge, tenuto conto delle priorità, dei parametri e dei criteri individuati dal piano faunistico-venatorio regionale.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

VASSALLO, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Carloni - Sanna Nivoli - Masala

Art. 59

All'art. 59 terzo comma, ultima parte, le parole "massima globale del quindici per cento riservata a gestione privata" sono sostituite dalle seguenti: "di territorio di cui all'art. 21 comma 1". (67)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

BOERO (A.N.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu.

MARROCU (Progr. Fed.), *relatore*. Il relatore si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento, ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.

SABA, *Assessore della difesa dell'ambiente*. La Giunta si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.

DIANA (Progr. Fed.). Chiedo che venga spiegato il senso di questo emendamento. In pratica si fa riferimento al comma primo dell'articolo 21. L'articolo 21 parla delle zone destinate alla protezione della fauna, alle oasi permanenti di protezione e cattura. Ritengo che non sia condivisibile l'emendamento numero 67, perché in pratica intende comprendere le superfici dei fondi rustici chiusi,

cioè delle superfici destinate ad attività agricola, che può essere anche attività agricola intensiva, nella percentuale del territorio destinato a oasi di protezione. Ritegno che sia improprio comprendere queste superfici nelle zone temporanee o permanenti di protezione faunistica o nelle zone di allevamento o di ripopolamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marrocu. Ne ha facoltà.

MARROCU (Progr. Fed.), *relatore*. I fondi chiusi sono già previsti dall'articolo 21, il quale recita: "L'estensione complessiva del territorio destinata a protezione della fauna selvatica, comprendente le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, le zone temporanee di ripopolamento e di cattura, le zone pubbliche o private per allevamento della fauna a scopo di studio e ripopolamento, i fondi chiusi e le aree dei parchi". L'emendamento potrebbe essere perciò superfluo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 67. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 59. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 60.

VASSALLO, Segretario:

Art. 60

Risarcimento danni

1. I danni arrecati alla produzione agricola e zootecnica, ivi comprese le produzioni ittiche, o alle opere approntate nei terreni coltivati e a pascolo, dalla fauna selvatica, i particolare di quella protetta e dalla attività venatoria, sono risarciti, come specificato ai commi seguenti, ove non già coperti da polizze assicurative o non siano oggetto di altre prov-

videnze.

2. Fa carico alla Regione il risarcimento dei danni provocati nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, nelle zone temporanee di ripopolamento e cattura e nelle zone pubbliche per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento.

3. Fa carico ai rispettivi titolari, o agli organismi preposti alla gestione, il risarcimento dei danni provocati nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agri-turistico-venatorie, negli ambiti territoriali di caccia A.T.C. e nelle zone di addestramento per i cani e per le gare degli stessi.

4. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le modalità per l'erogazione dei risarcimenti di cui al presente articolo, tenuto conto delle priorità, dei parametri e dei criteri individuati dal piano faunistico-venatorio regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 61.

VASSALLO, Segretario:

TITOLO III

Divieti, vigilanza e sanzioni

CAPO I

Divieti
Art. 61

Divieto di uccellazione

1. In tutto il territorio della Sardegna è vietata ogni forma di uccellazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 62.

Art. 62

Divieti

1. E' vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;

b) l'esercizio venatorio alla fauna stanziale negli ambiti territoriali di caccia in cui il cacciatore non sia stato ammesso;

c) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali, salve eventuali deroghe disposte dalle leggi istitutive delle aree protette;

d) l'esercizio venatorio nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e nelle zone temporanee di ripopolamento e cattura, nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, nonché nelle foreste demaniali istituite in oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura;

e) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistono beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle recanti la scritta: "ZONA MILITARE-DIVIETO DI CACCIA" - "MONUMENTO...-DIVIETO DI CACCIA";

f) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di 150 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali;

g) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a so-

spensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

h) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;

i) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

l) cacciare sparando da veicoli a motore o da aeromobili;

m) cacciare con il fucile da natante, da velivoli e da veicoli a trazione meccanica, in movimento;

n) cacciare a distanza inferiore a 150 metri da macchine operatrici agricole in funzione;

o) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve;

p) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;

q) detenere o commerciare esemplari di mammiferi, di uccelli, di rettili e anfibi catturati con mezzi non consentiti dalla presente legge;

r) la caccia alla folaga, ai palmipedi e ai conigli selvatici col sistema della battuta;

s) l'esercizio della caccia nei fondi chiusi da muro, rete metallica o altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,80 o da corsi e specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di metri 1,50 e larghezza di almeno 3 metri; in detti fondi la cattura della fauna selvatica può essere effettuata soltanto ai fini della protezione delle colture; la fauna selvatica stanziale catturata deve essere destinata al ripopolamento di altra località;

t) cacciare o catturare qualsiasi specie di selvaggina da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole, salvi i casi previsti dall'articolo 6 della presente legge;

u) prendere a detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 6, o nelle zone temporanee di ripopolamento e di cattu-

ra, nei centri di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale e nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattr'ore successive alla competente autorità di vigilanza;

v) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 6;

z) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;

aa) usare munizioni spezzate nella caccia agli ungulati, esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanza adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette, usare armi impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;

bb) l'uso di rami corte, di armi ad aria compressa e a gas;

cc) l'uso di armi munite di silenziatore;

dd) l'uso di mezzi elettrici, di lanterne e di insidie notturne;

ee) l'uso del furetto;

ff) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellaggione;

gg) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica, fatte salve le utilizzazioni per fini scientifici autorizzate dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente;

hh) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimanti apposte ai sensi della presente legge a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale.

2. Nel novero della armi da fuoco il cui uso è proibito non sono compresi congegni non pericolosi destinati esclusivamente a segnale d'allarme.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati gli emendamenti numeri 92, 71, 93, 94, 95, 68, 96 e 97. Se ne dia lettura.

VASSALLO, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Diana

Art. 62

Nel comma 1 il testo delle lettere "c)" e "d)" è sostituito, rispettivamente, dal seguente:

"c) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione in materia di parchi e riserve naturali";

"d) l'esercizio venatorio nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e nelle zone temporanee di ripopolamento e cattura, nonché nelle foreste demaniali istituite in oasi permanenti di protezione e cattura;". (92)

Emendamento sostitutivo parziale Carloni - Sanna Nivoli - Masala

Art. 62

L'articolo 62 comma 1 lettera m), è così sostituito: "cacciare da veicoli a trazione meccanica, da aeromobili e da natanti spinti a velocità superiore a 5 Km/h.". (71)

Emendamento sostitutivo parziale Diana

Art. 62

Nel comma 1, lettera "s)":

- terzo rigo, le parole "non inferiore a metri 1,80" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a metri 1,20 purché siano apposte le tabelle con la scritta 'fondo chiuso-divieto di caccia'".

- sesto rigo, le parole "la cattura della fauna selvatica può essere effettuata soltanto ai fini della protezione delle colture;" sono sostituite dalle seguenti: "la cattura della fauna selvatica può essere effettuata, a cura del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, su parere dell'Istituto regionale per la fauna selvatica, soltanto ai fini della protezione delle colture;". (93)

Emendamento sostitutivo parziale Diana

Art. 62

Nel comma 1, il testo della lettera "t)" è sostituito dal seguente:

"t) cacciare o catturare qualsiasi specie di sel-

vaggina dal tramonto del sole fino alla levata del sole, salvi i casi previsti all'articolo 6 della presente legge". (94)

Emendamento aggiuntivo Diana

Art. 62

Nel comma 1, lettera "u)", secondo rigo, dopo le parole "...piccoli nati di mammiferi, uccelli..." sono aggiunte le seguenti parole: "anfibi e rettili". (95)

Emendamento aggiuntivo Carloni - Sanna Nivoli - Masala

Art. 62

Alla lettera aa) del 1° comma dell'art. 62 dopo le parole "munizioni spezzate" aggiungere le seguenti: "con oltre nove pezzi". (68)

Emendamento aggiuntivo Diana

Art. 62

Nel comma 1, dopo il punto contrassegnato dalla lettera "hh)" sono aggiunti i seguenti punti:

"ii) usare il parapendio, il deltaplano o veicoli simili nelle oasi di protezione faunistica e nelle zone protezione speciale (ZPS) durante il periodo di riproduzione della fauna selvatica, in particolare delle specie incluse nell'allegato II della Convenzione di Berna;"

"ll) disturbare con mezzi luminosi ed acustici la fauna selvatica in particolare quella inclusa nell'allegato II della Convenzione di Berna e con particolare riguardo alla fascia costiera;" (96)

Emendamento aggiuntivo Diana

Art. 62

Dopo l'articolo 62 è aggiunto il seguente:

"Art. 62 bis

Tutela dei nidi e siti di nidificazione

1. Durante la cova e l'allevamento dei piccoli nati, è vietato effettuare fotografie o riprese cinematografiche non autorizzate agli Uccelli selvatici inclusi nell'allegato II della Convenzione di Berna.

2. L'Assessore della difesa dell'ambiente, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica, per motivi particolari di professione o di ricerca scientifica può autorizzare persone nominativamente indicate ad effettuare le riprese. L'Autorizzazione deve specificare la durata, il luogo, le specie, la distanza minima di avvicinamento al nido, le precauzioni da adottare per minimizzare il disturbo. La mancata osservanza delle prescrizioni comporta la revoca dell'autorizzazione.

3. L'Assessorato della difesa dell'ambiente, avvalendosi degli uffici dipendenti e della collaborazione dei cittadini singoli o associati, individua le pareti rocciose che sono luogo di nidificazione attuale o potenziale di Uccelli inclusi nell'allegato II della Convenzione di Berna e provvede a segnalare il divieto di arrampicata e gli altri divieti con appositi cartelli". (97)

PRESIDENTE. Segnalo che l'emendamento numero 94 è decaduto in quanto in contrasto con il contenuto dell'articolo 50, precedentemente approvato.

Ha facoltà di illustrare l'emendamento numero 92 il consigliere Diana.

DIANA (Progr. Fed.). L'emendamento numero 92 intende cassare dal testo della legge la parte della lettera c) che recita "salvo eventuali deroghe disposte dalla legge istitutiva per le aree protette". In pratica, l'articolo che prevede il divieto di esercizio venatorio nei parchi nazionali naturali, regionali e nelle riserve, in un altro punto stabilisce la possibilità di eventuali deroghe.

Io credo che la normativa sui parchi non consenta la possibilità di deroghe in quanto è sufficientemente chiaro, sia nella legge nazionale numero 394 che nella legge nazionale numero 157, che all'interno dei parchi l'esercizio dell'attività venatoria è vietato mentre è consentito in aree contigue, che comunque sono espressamente definite. Quindi prevedere la possibilità di derogare al divieto di caccia all'interno dei parchi oltre che non essere op-

portuno, dal mio punto di vista, può essere anche motivo di rinvio della legge, quindi propongo che tale norma venga cassata.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 71 ha facoltà di parlare il consigliere Boero.

BOERO (A.N.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per illustrare gli emendamenti numeri 93 e 95, ha facoltà di parlare il consigliere Diana.

DIANA (Progr. Fed.). La legge nazionale numero 157 dice che per definire i fondi chiusi è sufficiente una recinzione di altezza di un metro e venti con tabellazione e con cancelli. Nel provvedimento in esame, invece, l'altezza di questa recinzione viene portata a un metro e ottanta. Ora, in quest'aula, molti colleghi si sono cimentati in una "sperticata", se posso usare rispettosamente e un po' scherzosamente questa espressione, difesa degli interessi degli agricoltori. E' giusto indubbiamente stare attenti alle esigenze del mondo dell'agricoltura, e consentire condizioni di maggior vantaggio. Tuttavia prevedere che i fondi chiusi debbano essere recintati con una recinzione non inferiore a un metro e ottanta, non mi pare che sia propriamente un vantaggio per gli agricoltori che decidessero di chiudere l'appezzamento di terreno dove esercitano o dove intendono esercitare la loro attività.

A mio avviso è una forte penalizzazione, e sarebbe interessante, in proposito, sentire dai colleghi che in tutti questi giorni hanno difeso gli interessi degli agricoltori, come si concilia questa difesa con l'aggravio di spesa imposto agli agricoltori. Indubbiamente, una rete alta un metro e ottanta, pali alti un metro e ottanta sono più cari di quelli che sono alti invece un metro e venti. Io vorrei capire come si giustifica la creazione di quelle che sono vere e proprie barriere fisiche anche fastidiose, effettivamente. Io credo che la diffusione di una recinzione alta un metro e ottanta sia oltre che costosa, antiestetica ma anche di notevole impedimento nel caso di interventi urgenti tipo lo spegnimento degli incendi e così via. Quindi se gli agricoltori provvedessero alla chiusura dei loro fondi, ci troveremmo di fronte a

dei veri e propri recenti, invalicabili e chiusi.

L'argomentazione che viene portata per giustificare questo innalzamento è che la Sardegna è piena di muri a secco, di recinzioni che già sono più o meno alte un metro e venti. Bene, io credo che anche su questo punto debbano fornire una spiegazione coloro che si dicono liberisti, e lo sono a parole, che dicono che la libertà dei singoli deve essere rispettata e non conculcata, perché occorre capire se in questo caso la libertà dei singoli si può esprimere solo attraverso una recinzione di un metro e ottanta, perché chi ha una recinzione o un muro a secco di un metro e venti, se decide di mettere i cartelli, non lo può fare perché questo la legge non glielo consente.

Io sono quindi molto curioso di capire quali sono le argomentazioni e le giustificazioni di coloro che si fanno paladini degli interessi della proprietà privata e degli agricoltori.

PRESIDENTE. Forse il consigliere Diana ha dimenticato l'emendamento numero 95. Io l'ho invitata ad illustrarlo.

DIANA (Progr. Fed.). No, Presidente, è una questione di metodo. Io illustro gli emendamenti uno per volta.

PRESIDENTE. Siccome sono in numero progressivo, io l'ho invitata ad illustrare il 93 e il 95 proprio per evitare di dare la parola ogni volta.

DIANA (Progr. Fed.). Va bene, questo lo posso dare per illustrato, ma, per il proseguo della discussione chiarisco che io intendo illustrare gli emendamenti separatamente, uno per volta, in modo che non ci sia confusione nelle cose che dico.

PRESIDENTE. Non credo che vi sia confusione se, trattandosi di due emendamenti consecutivi, le do la parola una sola volta. Per illustrare l'emendamento numero 68 ha facoltà di parlarne il consigliere Boero.

BOERO (A.N.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Gli emendamenti numeri 96 e 97 invito l'onorevole Diana ad illustrarli entrambi.

DIANA (Progr. Fed.). Grazie Presidente. Sono due emendamenti molto semplici che riguardano, entrambi, una delle norme di protezione per le specie particolarmente protette. L'emendamento numero 96 prevede l'introduzione di un divieto di utilizzazione di strumenti vari che possano disturbare, in zone ben determinate e durante il periodo della riproduzione la fauna selvatica. Credo sia un sacrificio che si può accettare anche per evitare che la diffusione di attività quali la rampicata, l'utilizzazione di velivoli e altre, possa in futuro diffondersi in aree che sono particolarmente delicate sotto il profilo faunistico.

L'emendamento numero 97 è un emendamento aggiuntivo e si propone di tutelare in modo specifico i siti di nidificazione. E' una norma contenuta praticamente in tutte le leggi regionali che sono state già approvate e che consentirebbe di avere una mappa chiara di quelli che sono i punti delicati, così da consentire agli organi di tutela e di vigilanza di esercitare il necessario controllo perché non vengano in qualche modo compromesse tali situazioni particolarmente delicate.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il relatore, il consigliere Marrocu.

MARROCU (Progr. Fed.), *relatore*. Il relatore esprime parere favorevole sugli emendamenti numeri 95, 96 e 97. Sull'emendamento numero 92 il parere è favorevole relativamente alla lettera d) ed è contrario alla lettera c) perché la norma della legge prevede che sia vietato l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali, salvo eventuali deroghe disposte dalle leggi istitutive delle aree protette. Non vedo perché, se ci sono deroghe che possono essere disposte dalle leggi istitutive, ciò debba essere vietato. Io sono per il mantenimento del punto c) come previsto dalla legge; mentre accoglierei il punto d).

Del resto, personalmente, ritengo che se le leggi istitutive dei parchi potessero consentire anche una attività venatoria controllata, questo non farebbe male ai nascenti parchi; anzi, forse vi sarebbe la possibilità di farli nascere più in fretta e con un maggior consenso da parte delle popolazioni. Quin-

di relativamente all'emendamento numero 92 il relatore non accoglie il punto c) mentre accoglie il punto d).

Sull'emendamento numero 68 il parere è contrario perché essendo il suo contenuto in forte contrasto con la legge nazionale una eventuale approvazione potrebbe provocare un rinvio del provvedimento; proporrei quindi ai presentatori di ritirarlo. Si accoglie invece l'emendamento numero 71. Sull'emendamento numero 93 esprimo parere favorevole sulla proposta di modifica formulata al comma 1, lettera s) sesto rigo, mentre esprimo parere contrario alla proposta di modifica del precedente terzo rigo, così come è stato illustrato, perché ritengo più consoni quanto deciso in Commissione. Quindi proporrei sull'emendamento numero 92 e 93 di votare per parti.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.

SABA, *Assessore della difesa dell'ambiente*. La Giunta esprime parere contrario sull'emendamento numero 92 che cassa la parte relativa alle deroghe. Ora, la deroga che concede la legge numero 394 sulle aree protette nazionali è proprio uno degli argomenti che viene portato in quei territori della Sardegna che ancora non hanno coscienza del parco. Si tenta così di evitare che la norma di salvaguardia del divieto di caccia, senza sfumature e direttamente, nei territori con l'avvento del parco. La legge numero 394 infatti concede delle deroghe all'interno dei parchi, sotto controllo, per abbattimento; in pratica concede, seppure in questa forma abbastanza restrittiva la possibilità di svolgere attività venatoria. Per quanto riguarda gli altri emendamenti la Giunta si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Sono in discussione l'articolo 62 e i relativi emendamenti.

Ha domandato di parlare il consigliere Lorenzoni. Ne ha facoltà.

LORENZONI (Popolari). Signor Presidente, per una breve considerazione che è dovuta all'amico e collega Diana, che cercava risposte relativamente al mondo dell'agricoltura. Io non credo che

gli intendimenti del collega Diana siano quelli di emanare un nuovo editto delle chiudende; ma vorrei semplicemente fargli notare che da circa trent'anni il muretto a secco è stato sostituito dalla rete metallica, e che normalmente questa rete metallica ha l'altezza di un metro a cui si aggiungono poi delle parti in fil di ferro su un paletto metallico anch'esso di un metro e venti.

Se dovessimo accogliere il concetto che è fondo chiuso il fondo con una recinzione di un metro e venti di altezza avremmo fondi chiusi per tre quarti della Sardegna. Credo che i cacciatori meritino qualcosina in più, pur dovendo difendere il mondo delle campagne.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Biggio. Ne ha facoltà.

BIGGIO (A.N.). Per dire che l'emendamento numero 68 si intende ritirato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.

DIANA (Progr. Fed.). Per dire che ritiro la lettera d) dell'emendamento numero 92 in quanto l'argomento in essa trattato è stato risolto in altri articoli.

PRESIDENTE. Allora mettiamo in votazione l'emendamento numero 92 dando atto che viene proposto di sostituire la lettera c) del comma 1. Ha domandato di parlare il consigliere Nizzi. Ne ha facoltà.

NIZZI (F.I.). Presidente, per chiedere la controprova sull'emendamento numero 92. Vorrei inoltre sottolineare che il collega Diana così come non accetta la presentazione di emendamenti orali, non li può neanche proporre.

PRESIDENTE. Onorevole Nizzi, il collega Diana sta ritirando un emendamento in una sua parte, non sta proponendo un emendamento orale.

Metto in votazione l'emendamento numero 92 dando atto che si vota per sostituire la lettera c) del comma 1 dell'articolo 62. Chi lo approva alzi la

mano. (*Viene richiesta la controprova.*) Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*)

Metto in votazione l'emendamento numero 71. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

Metto in votazione l'emendamento numero 93 per parti. Metto in votazione il terzo rigo. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova.*) Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*)

Metto in votazione il sesto rigo. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

Metto in votazione l'emendamento numero 95. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

Metto in votazione l'emendamento numero 96.

DIANA (Progr. Fed.). Su questo emendamento chiedo la verifica del numero legale e anche la controprova.

PRESIDENTE. La richiesta del consigliere Diana deve essere confermata da altri quattro consiglieri. Poiché non vi sono altri quattro consiglieri che si levano in piedi la richiesta non è accolta. Metto in votazione l'emendamento numero 96. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova.*)

DIANA (Progr. Fed.). Presidente, c'è stato un equivoco. Io pensavo che si stesse votando l'emendamento numero 68.

PRESIDENTE. Il 68 è stato ritirato.

DIANA (Progr. Fed.). Ritiro la richiesta di

controprova su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 96. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 62. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 97. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto il consigliere Boero. Ne ha facoltà.

BOERO (A.N.). Il comma 3 dell'emendamento numero 97 dice che l'Assessorato della difesa dell'ambiente, avvalendosi degli uffici dipendenti e della collaborazione dei cittadini, singoli o associati, individua le pareti rocciose che sono luogo di nidificazione attuale o potenziale. Io vorrei chiedere al collega Diana se è possibile cassare la parola "potenziale", lasciare questo termine significa che qualunque parete non è percorribile; di conseguenza io voterei contro.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.

DIANA (Progr. Fed.). Io credo che si tratti di individuare, con un criterio che l'Assessorato dovrà valutare non ogni singola parete rocciosa, perché si tratta di pareti rocciose, di luoghi cioè dove non è possibile transitare, ma con fondate ragioni, e non in maniera indiscriminata, un certo numero di siti che sono sicuramente degni di tutela. L'intento non è quello di riempire la Sardegna di zone di divieto. Io sono dell'opinione che debbano essere mantenute tutte e due le parole, ma se non c'è altra soluzione possiamo votare per parti togliendo entrambe le parole "attuale" e "potenziale". Però credo che non sia assolutamente influente il fatto che ci siano queste due parole.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Biggio. Ne ha facoltà.

BIGGIO (A.N.). Signor Presidente, come ella

sa, io non amo molto dibattere e sono sempre conciso nei miei interventi. Il mio è un tentativo di mediazione e propongo che si scriva: "Individua le pareti rocciose che sono luogo di nidificazione di uccelli inclusi nell'allegato II della convenzione" eccetera, escludendo le parole "attuale e potenziale".

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.

DIANA (Progr. Fed.). Signor Presidente, come ho dichiarato prima, ribadisco che qualora venga cassata la parola "potenziale", sia corretto cassare anche la parola "attuale", anche se, a mio avviso, debbono permanere entrambe. Però qualora per scelta dell'Aula si voti l'emendamento per parti io chiedo che venga cassata anche la parola "attuale".

MARROCU (Progr. Fed.), *relatore*. Propongo di lasciare l'emendamento così com'è, senza modifiche.

PRESIDENTE. Una parte dell'Aula suggerisce di votare separatamente il comma 3 dell'articolo 62, stralciando le parole "attuale o potenziale".

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.). Io chiedo la votazione separata del terzo comma e mi dichiaro contrario, chiedendo la controprova, perché mi sembra che questa sia una norma inutile e dannosa. Inutile perché molto spesso le pareti rocciose in Sardegna sorgono dal mare, quindi occorrerebbe accertare che su queste pareti si trovino nidificazioni, arrampicarsi e mettere un cartello, tutte attività che sono comunque più dannose del raro tentativo di arrampicata, considerato che non siamo una patria di scalatori.

Quindi, mi sembra che si crei meno danno alla selvaggina non compiendo indagini sulle nidificazioni e non mettendo cartelli.

PRESIDENTE. Allora votiamo separatamente i commi di questo emendamento. Metto pertanto in votazione i commi 1 e 2. Chi li approva alzi la mano.

(Sono approvati)

Metto ora in votazione il comma 3. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova.)*
Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Si dia lettura dell'articolo 63.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 63

Immissione di fauna selvatica estranea

1. E' sempre vietato immettere fauna selvatica estranea alla fauna indigena senza l'autorizzazione dell'Assessore della difesa dell'ambiente, sentito il parere del Comitato regionale faunistico.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento numero 98. Se ne dia lettura.

VASSALLO, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Diana

Art. 63

Il testo del comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. E' sempre vietato immettere fauna selvatica estranea alla fauna indigena.

2. L'introduzione di fauna selvatica viva, purché appartenente alle specie autoctone, può effettuarsi solo a scopo di reintroduzione o ripopolamento.

3. L'introduzione di fauna selvatica deve essere autorizzata dall'Assessore della difesa dell'ambiente, su parere obbligatorio dell'Istituto regionale per la fauna selvatica". (98)

PRESIDENTE. L'emendamento numero 98 è ritirato. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 63. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Colleghi, era stato concordato che i lavori terminassero per la mezzanotte. Ma, poiché l'Aula è d'accordo proseguiamo i lavori.

Si dia lettura dell'articolo 64.

VASSALLO, *Segretario*.

Art. 64

Divieto di detenzione di fauna selvatica viva

1. Salvo che nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, nelle zone temporanee di ripopolamento e di cattura, nelle zone pubbliche o private per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento, nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agri-turistico-venatorie nonché nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale e nei centri gestiti dalle strutture periferiche dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente a ciò abilitate, è fatto divieto a chiunque di detenere fauna selvatica viva, senza l'apposita autorizzazione concessa dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il Comitato regionale faunistico.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai giardini o istituti zoologici, alle stazioni zootecniche sperimentali, agli osservatori ornitologici e alle istituzioni similari.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati gli emendamenti numeri 100, ritirato, 99 e 251. Se ne dia lettura.

VASSALLO, *Segretario*.

Emendamento sostitutivo parziale Diana

Art. 64

Il testo del comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Salvo che nelle oasi permanenti di protezione faunistica e cattura, nelle zone temporanee di ripopolamento e cattura, nonché nei centri gestiti dalle strutture periferiche dell'Assessorato della di-

fesa dell'ambiente a ciò abilitate, è fatto divieto a chiunque di detenere fauna selvatica viva senza l'apposita autorizzazione rilasciata dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito l'Istituto regionale per la fauna selvatica". (99)

Emendamento sostitutivo parziale Marrocu - Ladu - Obino - Onida.

Art. 64

Nel comma 1 dell'articolo 64 le parole "Comitato regionale faunistico-venatorio" sono sostituite dalle seguenti: "Istituto regionale per la fauna selvatica". (251)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Diana per illustrare il suo emendamento.

DIANA (Progr. Fed.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. L'emendamento numero 251 è compreso nell'emendamento 95. Per esprimere il parere del relatore della Commissione ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu.

MARROCU (Progr. Fed.), *relatore*. Il parere è favorevole sull'emendamento numero 99.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento, ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.

SABA, *Assessore della difesa dell'ambiente*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 99. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 64. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 65.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 65

Imbalsamazione e conciatura

1. Coloro che esercitano un'attività di impagliatore o di conciatore, sia per professione, sia a fini amatoriali, devono essere in possesso di un'autorizzazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.

2. E' sempre vietata la conciatura di pelli e la imbalsamazione di fauna selvatica di cui sia vietata la caccia nonché della selvaggina in periodi di chiusura della caccia, se non dietro specifica autorizzazione della Provincia.

3. con il regolamento di attuazione della presente legge si provvede a disciplinare l'attività di tassidermia e di imbalsamazione.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

VASSALLO, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Diana

Art. 65

Nel testo del comma 2, quarto rigo, le parole: "specifica autorizzazione della Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "specifica autorizzazione dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente per casi fortuiti e per scopi didattici o scientifici". (101)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

DIANA (Progr. Fed.). Chiedo scusa ai colleghi se abuso ancora della loro pazienza. Si tratta di cassare una norma che può lasciare aperta la strada a speculazioni sulla imbalsamazione della fauna selvatica di cui è vietata la caccia, e di sostituire questo testo con una norma che preveda una specifica autorizzazione dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente quando si tratti di casi fortuiti o per

scopi didattici. Comunque va tolto il riferimento alla fauna di cui è vietata la caccia.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu.

MARROCU (Progr. Fed.), *relatore*. Il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento, ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.

SABA, *Assessore della difesa dell'ambiente*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 101. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 65. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 66.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 66

Commercio, importazione ed esportazione di fauna selvatica morta

1. E' vietato acquistare, vendere, detenere per vendere o comunque porre in commercio ogni specie di fauna selvatica morta o parti di essa se non proveniente da allevamenti per scopi alimentari. La fauna selvatica importata dall'estero e quella proveniente da allevamenti per scopi alimentari deve essere munita di apposito contrassegno idoneo a identificarne la provenienza.

2. E' vietata l'esportazione dalla Sardegna della fauna selvatica morta.

3. Ai cacciatori muniti di porto d'arma e auto-

rizzazione regionale che si rechino fuori dal territorio della Sardegna è consentito portare con sé un numero di capi di fauna selvatica morta pari al numero massimo consentito dal calendario venatorio per una sola giornata di caccia, fatte salve le disposizioni di ordine sanitario.

4. La fauna selvatica deve essere esibita agli agenti doganali insieme ai documenti citati.

5. Le disposizioni contenute nei commi precedenti non si applicano alla fauna selvatica immessa e abbattuta nelle aziende agro-turistiche-venatorie e della quale sia documentata la provenienza, mediante una dichiarazione del titolare dell'azienda agri-turistico-venatoria.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 67.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 67

Divieto di commercio di fauna selvatica viva

1. E' sempre vietato a chiunque acquistare, vendere, detenere per vendere e comunque porre in commercio ogni specie di fauna selvatica viva, fatta eccezione per le strutture periferiche dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente a ciò abilitate, e per i centri pubblici e privati di riproduzione, le organizzazioni e le persone appositamente autorizzate dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, ai sensi della presente legge.

PRESIDENTE. A questo articolo era stato presentato l'emendamento numero 103, che è stato ritirato. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 67. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 68.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 68

Divieto di caccia vagante nei terreni in attualità di coltivazione

1. E' vietata a chiunque la caccia vagante in terreni in attualità di coltivazione.

2. Sono da ritenersi in attualità di coltivazione; i vivai e i giardini; le coltivazioni floreali e gli orti; le colture erbacee dal momento della semina fino al raccolto principale; i prati artificiali dalla ripresa della vegetazione al termine del taglio; i frutteti, gli agrumeti e i vigneti dalla germogliazione fino al raccolto; i terreni rimboschiti da meno di cinque anni indicati da apposite tabelle.

3. L'assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il Comitato regionale faunistico, può equiparare ai terreni in attualità di coltivazione quelli nei quali si trovino impianti fissi necessari alle colture.

4. Tutti gli agenti incaricati della vigilanza sull'applicazione della presente legge sono tenuti d'ufficio, ovvero su richiesta di chiunque, a redigere immediatamente il verbale d'accertamento relativo all'infrazione e al danno.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 69.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 69

Divieto di caccia in valle da pesca

1. La caccia può essere vietata sui terreni vallivi paludosi e in qualsiasi specchio d'acqua ove si eserciti l'attività di pesca, nonché nei canali delle valli salse da pesca quando il possessore sia autorizzato dall'Assessorato regionale della difesa dell'am-

biente e li circonda con tabelle perimetrali nei modi indicati dall'articolo 40 della presente legge. Tali tabelle debbono portare la scritta "VALLE DA PESCA - DIVIETO DI CACCIA".

2. I territori di cui al comma 1 possono essere costituiti in oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 70.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 70

Divieto di caccia in aree particolari

1. Nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, nelle zone temporanee di ripopolamento e di cattura, nelle zone pubbliche o private per l'allevamento della fauna selvatica a scopo di studio e ripopolamento e nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, salve le eccezioni di cui all'articolo 28, l'esercizio della caccia è vietato per tutto il periodo della loro durata.

2. E' considerato esercizio di caccia nelle aree di cui al comma 1 anche quello che si esercita lungo le vie di comunicazione, linee ferroviarie, torrenti, canali delle valli salse da pesca, argini relativi a gole, anche se di uso pubblico, che le attraversino.

3. Quando i confini di dette aree siano contigui a corsi o specchi d'acqua, la caccia è vietata a chiunque fino alla distanza di 50 metri dal confine perimetrale delle aree stesse.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento.

DIANA (Progr. Fed.). L'emendamento è stato ritirato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare, metto in votazione l'articolo 70. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 71.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 71

Addestramento cani

1. L'addestramento dei cani e le prove sul terreno, fatta salva la disciplina di cui all'articolo 39, in tempo di divieto dell'attività venatoria, devono essere autorizzati dall'A.T.C. competente per territorio.

2. Per l'addestramento dei cani l'A.T.C. indica per ogni comune dell'area zone facilmente individuabili, accessibili e controllabili. Indica, altresì, i giorni e le ore nei quali è consentito l'addestramento.

3. Dal trentesimo giorno precedente l'apertura generale della caccia esso può essere effettuato liberamente in tutti i terreni non soggetti a vincoli venatori in base alla presente legge, da esclusione dei due giorni precedenti l'apertura della stessa.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.

DIANA (Progr. Fed.). Solo per far notare che all'addestramento e all'allevamento cani noi abbiamo dedicato un altro articolo, l'articolo 39, precedentemente approvato e che, fra l'altro, è richiamato in questo articolo 71. In sede di coordinamento occorrerà unificare di conseguenza il contenuto dell'articolo 71 all'articolo 73.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 71, con la raccomandazione, che accogliamo, del collega Diana. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 72.

VASSALLO, *Segretario*:

CAPO II

Attività di vigilanza

Art. 72

Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata:

a) al Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda, agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria, alle guardie comunali, urbane e campestri, ai barracelli ed alle guardie giurate incaricate dalle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie;

b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. Agli appartenenti al Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sarda, agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria, e alle guardie comunali urbane e campestri, con compiti di vigilanza, è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie volontarie, ai barracelli e alle guardie giurate incaricate dalle aziende faunistico-venatorie e dalle aziende agri-turistico-venatorie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

VASSALLO, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Bonesu

Art. 72

Nel primo comma, alla lettera b) dopo la pa-

rola "nazionale" sono aggiunte le parole "e delle associazioni regionali presenti nel comitato regionale faunistico o nei comitati provinciali faunistici". (220)

Emendamento aggiuntivo Marrocu - Ladu - Obino - Onida - Boero

Art. 72

All'articolo 72 sono aggiunti i seguenti commi:

3. L'attestato di idoneità per l'ottenimento della qualifica di guardia volontaria previsto dall'articolo 27, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è rilasciato da una commissione, nominata dall'Assessore della difesa dell'ambiente e composta da cinque membri, esperti di legislazione venatoria e legislazione sulle armi da caccia, di cui:

a) due rappresentanti designati dall'Assessore della difesa dell'ambiente, di cui uno con funzioni di Presidente;

b) un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole, scelto dall'Assessore sulla base di terne di nomi indicate dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;

c) un rappresentante delle associazioni venatorie, scelto dall'Assessore della difesa dell'ambiente sulla base di terne di nomi indicate dalle associazioni venatorie riconosciute e maggiormente rappresentative;

d) un rappresentante delle associazioni ambientaliste e di tutela degli animali, scelto dall'Assessore della difesa dell'ambiente sulla base di terne di nomi indicate dalle associazioni ambientaliste e di tutela degli animali, riconosciute e maggiormente rappresentative.

4. La commissione dura in carica quattro anni e ai suoi componenti spetta il trattamento economico stabilito dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 22 (cap. 02102). (245)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Bonesu per illustrare l'emendamento numero 220.

BONESU (P.S.d'Az.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il

consigliere Marrocu per illustrare l'emendamento numero 245.

MARROCU (Progr. Fed.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore sull'emendamento numero 220, ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu.

MARROCU (Progr. Fed.), *relatore*. L'emendamento numero 220 si accoglie. Ambedue gli emendamenti correggono un errore di cui non c'eravamo resi conto in Commissione.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.

SABA, *Assessore della difesa dell'ambiente*. La Giunta accoglie gli emendamenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 72. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 220. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 245. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 73.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 73

Procedimenti per le sanzioni

1. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono irrogate dall'Assessore regio-

nale della difesa dell'ambiente, sentito il parere del Comitato regionale faunistico.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

VASSALLO, *Segretario*.

Emendamento aggiuntivo Ladu - Marrocu - Lorenzoni - Ferrari

Art. 73

All'articolo 73 è aggiunto il seguente comma:
"2. Il comitato regionale faunistico deve esprimere il proprio parere entro trenta giorni dall'inserimento all'ordine del giorno dello stesso, in caso contrario si prescinde dal parere del Comitato".
(112)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

LADU (Popolari). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu, relatore.

MARROCU (Progr. Fed.), *relatore*. La Commissione lo accoglie.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.

SABA, *Assessore della difesa dell'ambiente*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.

DIANA (Progr. Fed.). Per chiedere la votazione separata dell'articolo 73 in maniera che permanga solo la parte sino a "Assessore regionale della difesa dell'ambiente". In sostanza le sanzioni amministrative sono irrogate dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, che non deve sentire

nessun altro.

Il fatto che venga sentito il Comitato regionale faunistico credo che sia una cosa non corretta dal punto di vista procedurale. Quindi chiedo che sia votato per parti con la controprova nella seconda parte.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marrocu. Ne ha facoltà.

MARROCU (Progr. Fed.), *relatore*. Vorrei far presente che l'eventuale non approvazione di tale inciso contrasterebbe con il contenuto dell'articolo 10, punto d), che prevede l'espressione del parere da parte del comitato regionale faunistico, anche su queste materie.

Ritengo quindi che la richiesta di votazione per parti non possa essere accolta.

PRESIDENTE. Poiché il Consiglio si è già pronunciato sulle funzioni del Comitato faunistico, che deve esprimere un suo parere anche su questi provvedimenti sanzionatori, non possiamo accogliere la richiesta dell'onorevole Diana.

Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.

DIANA (Progr. Fed.). Per chiedere la controprova comunque e per dichiarare il mio voto contrario su questo articolo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 73. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova.*) Chi non l'approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

Metto in votazione l'emendamento numero 112. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

Si dia lettura dell'articolo 74.

VASSALLO, *Segretario*:
Art. 74

Mancato pagamento sanzioni

1. Il mancato pagamento delle sanzioni amministrative previste dal capo III del presente titolo importa la sospensione dell'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia fino all'intervenuto pagamento delle sanzioni stesse.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 75.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 75

Raddoppio sanzioni

1. Le sanzioni amministrative di cui al capo III del presente titolo sono decuplicate, entro il limite massimo previsto dal primo comma dell'articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 685, se le infrazioni sono commesse da coloro che hanno il dovere o che comunque sono legittimati ad esercitare la vigilanza venatoria.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.

DIANA (Progr. Fed.). Solo per far notare, Presidente, che il titolo dell'articolo parla di "raddoppio" e il testo invece parla di "decuplicare". Occorrerebbe uniformare.

PRESIDENTE. Se siamo d'accordo sostituiamo la parola "raddoppio" con la parola "aumento".

Metto in votazione l'articolo 75 dando atto che il titolo si intende modificato in "Aumento sanzioni". Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 76.

VASSALLO, *Segretario*:

CAPO III

Sanzioni

Art. 76

Sanzioni

1. Per le violazioni delle disposizioni alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

1) la sanzione amministrativa da lire 3.000.000 a lire 9.000.000 e la sospensione dell'autorizzazione regionale alla caccia da tre a cinque anni, per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di daino (dama-dama), in violazione dell'articolo 5, comma 3;

2) la sanzione amministrativa da lire 3.000.000 a lire 9.000.000 e la sospensione dell'autorizzazione regionale alla caccia da tre a cinque anni, per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di uccelli in violazione all'articolo 5, comma 3, che non risultino inclusi tra le specie particolarmente protette o nei cui confronti non è consentita la caccia ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

3) la sanzione amministrativa da lire 3.000.000 a lire 9.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene rettili o anfibi compresi nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 3;

4) la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000 per chi abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati omettendo di darne notizia all'Organo competente, in violazione all'articolo 6, comma 6;

5) la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000 per ciascun capo di fauna selvatica allevato senza aver ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 28, nonché il sequestro e la confisca dei capi stessi;

6) la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 per chi viola le disposizioni dell'articolo 28 sull'allevamento e la riproduzione della fauna selvatica e delle specie esotiche, nonché la revoca dell'autorizzazione all'allevamento;

7) la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi abbatte o cattura nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica, di cui al-

l'articolo 28, specie diverse da quelle autorizzate dalla Regione;

8) la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita la caccia nei centri privati di riproduzione della fauna selvatica, in violazione all'articolo 28, commi 2 e 3. Se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da lire 700.000 a lire 4.200.000;

9) la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 e il sequestro dei capi di selvaggina, per la violazione dell'articolo 28, comma 2, relativa alla mancata comunicazione di riproduzione di specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola alla Regione;

10) la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 per la violazione dell'articolo 28, comma 4;

11) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per la violazione dell'articolo 42, comma 3;

12) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per la violazione dell'articolo 43, comma 2;

13) la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 e l'esclusione dalla concessione dell'autorizzazione regionale per un periodo da uno a tre anni, per chi esercita la caccia senza aver ottenuto l'autorizzazione regionale di cui all'articolo 46. In caso di recidiva si applica la sanzione amministrativa da lire 2.000.000 a lire 6.000.000 e l'esclusione definitiva dell'autorizzazione regionale;

14) la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per la violazione dell'articolo 47, comma 7, relativa alla mancata annotazione della selvaggina abbattuta;

15) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per la violazione dell'articolo 47, comma 7, relativa alla mancata annotazione della data di caccia;

16) la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 1.000.000, per la violazione dell'articolo 47, commi 8 e 9; per la violazione del comma 9 si applica inoltre il ritiro per un anno dell'autorizzazione regionale;

17) la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000, per chi esercita la caccia in orari

non consentiti, in violazione all'articolo 50, comma 3 e delle disposizioni contenute nel calendario venatorio;

18) la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000, per ciascun capo di selvaggina delle specie cacciabili prelevato in più rispetto al numero massimo giornaliero e stagionale stabilito dal calendario venatorio, in violazione all'articolo 51, comma 3;

19) la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000, per la violazione dell'articolo 52, comma 3;

20) la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per l'esercizio di caccia in A.T.C. diverso da quello assegnato in violazione agli articoli 56 e 62, comma 1, lettera b); se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da lire 700.000 a lire 4.200.000, nonché la sospensione dell'autorizzazione regionale alla caccia per un periodo da due a cinque anni.

Le sanzioni previste dal presente punto sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un ambito territoriale di caccia vicino a quello autorizzato;

21) la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per la violazione dell'articolo 62, lettera g);

22) la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per la violazione dell'articolo 62, lettera h);

23) la sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 per la violazione dell'articolo 62, lettera i);

24) la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000 per la violazione dell'articolo 62, lettera m);

25) la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000 per la violazione dell'articolo 62, lettera q);

26) la sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 1.200.000 per la violazione dell'articolo 62, lettera r);

27) la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000 per la violazione dell'articolo 62, lettera u);

28) la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per la violazione dell'articolo 62, let-

tera v);

29) la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000 per la violazione dell'articolo 62, lettera dd);

30) la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 per la violazione dell'articolo 62, lettera ee);

31) la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 e il sequestro e la confisca delle reti per la violazione dell'articolo 62, lettera gg);

32) la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 e il sequestro e la confisca delle trappole per la violazione dell'articolo 62, lettera hh);

33) la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per ciascun capo e il sequestro e la confisca della fauna selvatica, per la violazione dell'articolo 63);

34) la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000 e il sequestro e la confisca della selvaggina per la violazione dell'articolo 64, comma 1.

35) la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 e il sequestro e la confisca della selvaggina per la violazione dell'articolo 67;

36) la sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 e il sequestro e la confisca della pelle da conciare o dell'animale da imbalsamare, a carico del proprietario della pelle o dell'animale e di chi esegue la conciatura o la imbalsamazione, per la violazione dell'articolo 65;

37) la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 e il sequestro e la confisca della selvaggina per la violazione dell'articolo 66, commi 1 e 2;

38) la sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 e la revoca dell'autorizzazione regionale alla caccia per l'esportazione o il tentativo di esportazione clandestina di selvaggina in numero superiore a quello consentito, in violazione all'articolo 66, comma 3;

39) la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per la violazione dell'articolo 66, comma 4);

40) la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per la violazione dell'articolo 68, comma 1; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

41) la sanzione amministrativa da lire 200.000

a lire 1.200.000 per la violazione dell'articolo 69, comma 1; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

42) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per la violazione dell'articolo 71, comma 1; se la violazione è commessa in luoghi vietati alla caccia si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000;

43) la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per la violazione dell'articolo 70, comma 3.

2. La sospensione, la revoca o l'esclusione della concessione dell'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia in Sardegna, si applica anche nelle ipotesi in cui sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria amministrativa.

3. Per le restanti violazioni alle disposizioni della presente legge, non espressamente sanzionate, si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000.

4. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano alle sanzioni amministrative le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Lorenzoni. Ne ha facoltà.

LORENZONI (Popolari). Per chiedere il rinvio dell'esame dell'articolo 76 e procedere con gli altri articoli.

PRESIDENTE. Il collega Lorenzoni chiede la sospensione dell'esame dell'articolo 76 e dei suoi emendamenti. Se non vi sono osservazioni in merito si intende accolta la proposta del collega Lorenzoni.

Si dia lettura dell'articolo 77.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 77

Poteri degli addetti alla vigilanza

1. I poteri e i compiti degli addetti alla vigilanza venatoria, per quanto non esplicitamente disposto dalla presente legge, sono disciplinati dall'articolo

lo 28 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. In caso di contestazione di una delle infrazioni alla presente legge punita con sanzione amministrativa, gli ufficiali e gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia, ove trattasi di violazioni punite ai sensi dell'articolo 76, nn. 1), 2), 3), 7), 8), 20), 23), 24), 25), 26), 29), 30), 40), 41), 43), e dall'articolo 31, lettere b), d), e), f), e g), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, con l'esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. Procedono, altresì, al sequestro della fauna particolarmente protetta, di quella cacciabile e non cacciabile, in tutti i casi di contestazione di una delle violazioni punite ai sensi dell'articolo 76, nn. 1), 2), 3), 7), 8), 13), 14), 18), 19), 20), 23), 24), 25), 26), 29), 30), 38), 39), 40), 41), 43), e dell'articolo 31, lettere b), d), e), f) e g), della predetta legge n. 157 del 1992.

3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o gli agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina dell'attività venatoria, il quale, nel caso di fauna viva provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla al competente Ufficio regionale in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura e alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, l'ente pubblico provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è stata contestata l'infrazione, ove si accerti successivamente che non sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla Regione. Gli esemplari di rettili e anfibi morti vengono consegnati a cura dell'Ente pubblico agli Istituti Universitari e di ricerca o a Musei.

4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o gli agenti danno atto in apposito verbale, nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati e quant'altro possa avere rilievo ai fini amministrativi.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

VASSALLO, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Milia - Lippi

Art. 77

L'articolo 77 è sostituito dal seguente:

Art. 77

Poteri degli addetti alla vigilanza

1. I poteri e i compiti degli addetti alla vigilanza venatoria, per quanto non esplicitamente disposto dalla presente legge, sono disciplinati dall'art. 28 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. Solo in caso di contestazione di una delle infrazioni di cui alla presente legge, sanzionate penalmente ex art. 30, L. 11 febbraio 1992 n. 157, gli ufficiali e gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria, procedono al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia con esclusione dei cani.

3. Nei casi di applicazione di sanzione amministrativa, come da art. 76 bis, gli addetti alla vigilanza venatoria inviano il verbale e le relative contestazioni esclusivamente all'Assessorato Regionale alla Difesa dell'Ambiente, e per conoscenza all'A.T.C. competente territorialmente. Nei casi di infrazione dell'art. 76 comma 1 lettere a), b), c), d), e) ed i) gli addetti alla vigilanza venatoria, inviano comunicazione anche al Questore, il quale può disporre la sospensione cautelare, ed il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

4. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o gli agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina dell'attività venatoria, il quale, nel caso di fauna viva provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla al competente Ufficio regionale in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura e alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale, in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta l'ente pubblico provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è stata contestata l'infrazione, ove si accerti successivamente che non sussiste, se al contrario l'illecito sussiste, l'importo

relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla Regione. Gli esemplari di rettili e anfibi morti vengono consegnati a cura dell'Ente pubblico agli Istituti Universitari e di ricerca o a Musei.

5. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o gli agenti danno atto in apposito verbale, nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati e quant'altro possa avere rilievo ai fini amministrativi. (169)

Emendamento sostitutivo totale Carloni - Sanna Nivoli - Masala

Art. 77

L'articolo 77 è sostituito dal seguente:

"I poteri ed i compiti degli addetti alla vigilanza venatoria sono gli stessi previsti dall'articolo 28 della legge 11.2.1992, n. 157". (64)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 169 ha facoltà di illustrarlo.

MILIA (F.I.). L'emendamento intende solamente fare chiarezza su questo punto nodale. Brevvissimamente; gli addetti alla vigilanza hanno sempre, poiché la vecchia legge non specificava compiti e funzioni, abusato sotto certi punti di vista, con il sequestro dei mezzi di caccia, cioè dei fucili, in qualunque occasione. Questo emendamento delimita i loro poteri nel rispetto della legge numero 157, alla quale si rifà integralmente.

Gli addetti alla vigilanza possono procedere al sequestro dei mezzi di caccia, con esclusione dei cani, esclusivamente nei casi previsti dalla norma penale e dall'articolo 28 della legge numero 157. Mentre per le sanzioni amministrative devono redigere un verbale da inviare, come abbiamo visto negli articoli precedenti, all'Assessorato dell'ambiente e qui abbiamo incluso anche all'ambito territoriale di caccia competente. Questo per evitare che si continui con il ritiro troppo facile del porto d'arma a seguito di comunicazione al questore, e per sanzioni amministrative.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare l'emendamento numero 64.

MASALA (A.N.). L'emendamento numero 64 si intende ritirato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu.

MARROCU (Progr. Fed.), *relatore*. Il relatore si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.

SABA, *Assessore della difesa dell'ambiente*. La Giunta si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Sono in discussione l'articolo 77 e l'emendamento numero 169.

Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.

DIANA (Progr. Fed.). Signor Presidente, tutta questa parte sulle sanzioni, essendo particolarmente delicata, richiede una attenzione che non è possibile prestare a quest'ora. Pur non essendoci grandi contrasti, una lettura attenta e a mente fresca credo sarebbe utile a tutti. Per questo motivo chiedo il rinvio dell'articolo 77 e del relativo emendamento.

BIGGIO (A.N.). Vorrei fosse chiaro che dobbiamo solo votare su questo articolo, senza riprendere la discussione, altrimenti tanto vale fare la discussione stasera. Questo per evitare equivoci.

PRESIDENTE. Diamo atto che è conclusa la discussione e che su questo si deve votare. Eventualmente verranno accolte le proposte che perverranno.

Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.

DIANA (Progr. Fed.). Io capisco la preoccupazione del collega Biggio, Presidente, però la mia richiesta di rinvio nasce dalla esigenza di poter fare una valutazione serena e quindi di poter anche intervenire, eventualmente, sul contenuto. Altrimenti

ti non avrebbe senso questo rinvio, potremmo anche votare adesso.

PRESIDENTE. Allora sospendiamo questo articolo con l'auspicio che si trovino, in questa pausa, delle opportune soluzioni che consentano di passare alla votazione o, perlomeno, di esprimere un breve giudizio su quanto è stato proposto o verrà successivamente proposto.

Si dia lettura dell'articolo 78.

VASSALLO, *Segretario*:

TITOLO IV

Tasse sulle concessioni regionali in materia di caccia

Art. 78

Atti soggetti a tassa di concessione regionale

1. Gli atti di seguito elencati sono soggetti a tassa di concessione regionale, da corrispondersi con le modalità di cui all'articolo 79 e nelle misure indicate nell'articolo 86:

a) il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio, di cui all'articolo 44;

b) l'autorizzazione annuale all'esercizio venatorio, di cui all'articolo 46;

c) l'istituzione, l'esercizio ed il rinnovo delle aziende faunistico-venatorie, di cui all'articolo 29;

d) l'istituzione, l'esercizio ed il rinnovo delle aziende agri-turistico-venatorie, di cui all'articolo 29;

e) l'istituzione, l'esercizio ed il rinnovo dei centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, di cui all'articolo 28.

2. Le tasse di concessione regionale di cui al comma 1 sono destinate, secondo i criteri stabiliti dal piano faunistico-venatorio regionale:

a) ai contributi da erogarsi ai proprietari o conduttori per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia;

b) ai risarcimenti da corrispondersi ai proprietari o conduttori dei fondi per i danni, non altrimenti risarcibili, arrecati alla produzione agricola e zoo-

tecnica, ivi comprese le produzioni ittiche e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria;

c) ai finanziamenti da erogarsi alle Province per i piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica, nonché per i piani di immissione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 79.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 79

Tempi di corresponsione delle tasse

1. La tassa di rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio deve essere corrisposta entro e non oltre il momento della consegna del relativo atto all'interessato. Il pagamento di detta tassa costituisce assolvimento del pagamento della prima tassa annuale dovuta per l'esercizio venatorio.

2. La tassa per l'esercizio venatorio, per gli anni successivi al primo, deve essere corrisposta entro il 31 maggio di ogni anno.

3. La tassa di istituzione e di rinnovo delle aziende faunistico-venatorie, agri-turistico-venatorie e dei centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale deve essere corrisposta entro e non oltre la data di emissione dei rispettivi atti. La tassa annuale di esercizio deve essere corrisposta entro e non oltre la data di emissione degli atti predetti e, per ogni anno successivo a quello nel quale gli atti stessi sono stati emanati, entro e non oltre la scadenza dell'anno.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 80.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 80

Esenzione dalle tasse

1. La tassa relativa all'autorizzazione annuale all'esercizio venatorio non è dovuta qualora durante l'anno non si intenda esercitare la caccia, la si intenda esercitare esclusivamente all'estero o si intenda rinunciare all'esercizio della stessa nell'A.T.C. purché ne sia data comunicazione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al Sindaco del Comune di residenza, all'A.T.C. di appartenenza e all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente entro il 31 maggio.

2. La tassa di abilitazione all'esercizio venatorio deve essere rimborsata in caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento, il numero 198. Se ne dia lettura.

VASSALLO, *Segretario*:

Emendamento soppressivo parziale Randaccio - Bertolotti

Art. 80

Nel comma 1 dalla parola "purché ne sia..." è soppresso. (198)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 198 ha facoltà di illustrarlo.

RANDACCIO (F.I.). La motivazione dell'emendamento è semplice. Per avere diritto di non pagare la tassa annuale, se non si intende esercitare la caccia, è veramente eccessivo secondo me pretendere che si dia una comunicazione preventiva con una raccomandata con ricevuta di ritorno al Sindaco o all'Assessore dell'ambiente. Dev'essere

sufficiente, come del resto lo è oggi, il fatto che non si vada a caccia e che quindi non si eserciti.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu.

MARROCU (Progr. Fed.), *relatore*. Il relatore lo accoglie.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.

SABA, *Assessore della difesa dell'ambiente*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 198. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

Metto in votazione l'articolo 80. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

Si dia lettura dell'articolo 81.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 81

Modalità di versamento

1. Le tasse sulle concessioni regionali, di cui alla presente legge, si corrispondono con versamento su apposito conto corrente intestato alla Tesoreria della Regione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

Si dia lettura dell'articolo 82.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 82

Riscossione coattiva delle tasse

1. Per la riscossione coattiva delle tasse previste nella presente legge e delle relative soprattasse si applicano le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 83.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 83

Mancata corresponsione

1. Gli atti di cui alla presente legge, per i quali sono dovute le tasse di concessione regionale, non costituiscono titolo valido per l'esercizio delle corrispondenti attività fino a quando le tasse medesime non siano state corrisposte.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 84.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 84

Sanzioni per il mancato pagamento della
tassa di concessione

1. Chi esercita un'attività prevista dalla presente legge, per la quale è necessario un atto soggetto a tassa di concessione, senza aver ottenuto

l'atto stesso o senza aver assolto la relativa tassa, incorre nella sanzione pecuniaria da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al sestuplo della tassa.

2. Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a tassa di concessione senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è soggetto alla sanzione pecuniaria da lire 5.000 a lire 50.000, oltre al pagamento delle tasse dovute, salvo per queste, il regresso verso il debitore.

3. Nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo della sanzione pecuniaria di cui al comma 1, si incorre:

a) in una soprattassa del 10 per cento della tassa dovuta, se questa è corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;

b) in una soprattassa del 20 per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera a), ma prima dell'accertamento dell'infrazione.

4. Le sanzioni pecuniarie irrogate dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente per le violazioni previste dai precedenti commi sono rimosse dalla Tesoreria regionale ed il relativo provento è ripartito a norma della Legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive modificazioni, intendendosi sostituita la Regione all'erario agli effetti di detta legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 85.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 85

Accertamento delle violazioni

1. Le violazioni delle norme di cui all'articolo 84, sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle leggi dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, dagli organi e dai soggetti cui è affidata la vigilanza ai sensi del Capo II del Titolo III della presente legge, e limitatamente agli accer-

tamenti compiuti in sede, dai funzionari o impiegati addetti agli uffici competenti al rilascio degli atti.

2. I processi verbali di accertamento devono essere trasmessi all'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, il quale notifica all'interessato il verbale di accertamento e lo invita a pagare una somma pari al sesto del massimo della sanzione pecuniaria, oltre all'ammontare della tassa, entro il termine di 15 giorni, ovvero a presentare nello stesso termine le sue deduzioni.

3. Il pagamento estingue l'obbligazione pecuniaria nascente dalla violazione.

4. In caso di mancato pagamento nel termine assegnato, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, qualora in base agli atti raccolti ed alle deduzioni presentate, accerti l'esistenza della violazione e la responsabilità dell'interessato, determina con provvedimento motivato sotto forma d'ordinanza l'ammontare della sanzione pecuniaria.

5. Il provvedimento è definitivo ed è notificato al trasgressore.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo si osservano le disposizioni della Legge 7 gennaio 1929, n. 4.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 86.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 86

Importi tasse

1. Gli importi delle tasse relative agli atti specificati all'articolo 78, sono così determinati:

a) abilitazione all'esercizio venatorio:

– tassa di rilascio: ammontare pari al 50 per cento della tassa erariale di cui al numero 26, sottonumero I) della tariffa annessa al decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni;

b) autorizzazione annuale all'esercizio venato-

rio:

– tassa annuale per tutti i tipi di fucile: ammontare pari al 50 per cento della tassa erariale di cui al numero 26, sottonumero I) della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni:

c) istituzione, esercizio e rinnovo di aziende faunistico-venatorie:

– tassa istituzione lire 500.000;

– tassa di esercizio annuale per ha lire 2.000;

– tassa rinnovo lire 500.000

d) istituzione, esercizio e rinnovo di aziende agri-turistico-venatorie:

– tassa istituzione lire 300.000;

– tassa di esercizio annuale per h. lire 2.000;

– tassa di rinnovo lire 300.000;

e) istituzione, esercizio e rinnovo di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale:

– tassa di istituzione lire 600.000;

– tassa di rinnovo lire 600.000.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati gli emendamenti numero 199 e 167. Se ne dia lettura.

VASSALLO, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Randaccio - Bertolotti

Art. 86

Al comma 1 lettera a) e b) il numero "50" è sostituito dal "25". (199)

Emendamento sostitutivo parziale Milia

Art. 86

Al comma 1 la lett. c) è sostituita dalla seguente:

c) Istituzione, esercizio e rinnovo di aziende faunistiche-venatorie:

– tassa di istituzione lire 1.000.000;

– tassa di esercizio annuale per h. lire 4.000;

– tassa di rinnovo lire 1.000.000. (167)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 199 ha facoltà di illustrarlo.

RANDACCIO (F.I.). L'obiettivo che si propone l'emendamento è semplice; è quello di ridurre l'incremento, che è attorno al 500 per cento, dell'attuale concessione regionale. Io credo che sarebbe sufficiente un incremento del 250, 300 per cento.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 167 ha facoltà di illustrarlo.

MILIA (F.I.). L'emendamento numero 167 si intende ritirato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore sull'emendamento numero 199 ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu.

MARROCU (Progr. Fed.), *relatore*. L'emendamento numero 199 non si può accogliere perché la legge numero 157 prevede la possibilità per la Regione di istituire questa tassa, il cui importo deve essere pari, minimo, al 50 per cento della tariffa nazionale. Se decidiamo di istituirla, non abbiamo scelta sull'importo che è fissato per legge.

Del resto, l'attività venatoria è uno sport, una passione, che ha un costo, anche se questo costo è rimasto immutato per non so quanto tempo, sino ad oggi. L'aumento previsto, il minimo sancito dalla legge nazionale, non mi sembra quindi inaccettabile da parte del mondo venatorio.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.

SABA, *Assessore della difesa dell'ambiente*. La Giunta non lo accoglie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.

DIANA (Progr. Fed.). Solo per segnalare l'esigenza che occorrerà coordinare il testo di questo articolo con quello degli articoli 28 e 28 bis già

approvati. In questi articoli abbiamo infatti operato una distinzione tra centri di ripopolamento allo stato naturale e allevamenti. Nell'articolo 86 invece è rimasta la vecchia definizione che riporta solamente i centri privati di riproduzione. Quindi, in sede di coordinamento andrebbe inclusa anche la categoria degli allevamenti, con l'esclusione di quelli amatoriali e hobbistici.

PRESIDENTE. Accogliamo il rilievo del collega Diana. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 199. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova.*) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'articolo 86. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 87.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 87

Delega

1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente può delegare il coordinatore generale dell'Assessorato alla firma degli atti previsti dal presente titolo.

2. Può altresì delegare i responsabili dei servizi dell'Assessorato alla firma degli atti concernenti le infrazioni alle norme del presente titolo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.

DIANA (Progr. Fed.). Signor Presidente per chiedere se è necessario scrivere in legge che l'Assessore può delegare i suoi funzionari alla firma dei documenti che riguardano questa legge o se non lo può fare con i poteri che ha già.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il

consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.). Il secondo comma mi sembra assolutamente necessario perché, essendo i compiti in materia di sanzioni e di infrazioni propri dell'Assessore, una possibilità di delega va comunque espressa. Può essere inutile invece il primo comma perché vi è una norma generale di possibilità di delega ai coordinatori, mentre non vi è appunto nessuna norma generale che autorizzi la delega degli atti relativi alle infrazioni ai responsabili di servizi.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 87. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 88.

VASSALLO, Segretario:

Art. 88

Termine per l'accertamento delle violazioni relative alle tasse di concessione

1. L'accertamento delle violazioni alle norme di cui al presente titolo, può essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni, decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

2. Il contribuente può chiedere all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente la restituzione delle tasse erroneamente pagate entro il termine di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, alla data di comunicazione del rifiuto stesso.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 89.

VASSALLO, Segretario:

TITOLO V

Disposizioni per il potenziamento delle strutture preposte all'attuazione della legge - Disposizioni per le associazioni venatorie

Art. 89

Strumenti per la formazione del piano

1. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente utilizza prioritariamente il personale, l'attrezzatura ed i documenti dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, al fine della predisposizione del Piano faunistico-venatorio regionale e dei suoi aggiornamenti, per le indagini, gli studi e le ricerche concernenti la biologia della fauna selvatica, il reperimento dei dati tecnici sulle condizioni ambientali e della fauna, l'introduzione di specie animali, il miglioramento delle tecniche di allevamento e di ambientamento della fauna selvatica autoctona, l'attivazione degli istituti previsti nel piano regionale faunistico-venatorio e l'approfondimento delle conoscenze sulla fauna selvatica in rapporto con la patologia degli animali domestici e dell'uomo e le migrazioni della fauna.

2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente provvede a dotarsi di tutto il materiale tecnico scientifico, ivi inclusi, tra l'altro, cartografia, sistemi informatici, strumentazione tecnica, apparecchiature e documentazione scientifiche.

3. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente può per comprovate esigenze, stipulare apposite convenzioni con Università, enti, istituti specializzati ed associazioni professionali venatorie, agricole e naturalistiche riconosciute, nonché con esperti qualificati, singoli o associati per le finalità indicate nel comma 1.

4. Per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere conferenze e convegni nelle tematiche attinenti lo studio, la conservazione e la gestione della fauna selvatica e del suo habitat.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

VASSALLO, *Segretario*:

Emendamento soppressivo parziale Obino - Zucca - Falconi - Dettori Ivana - Busonera.

Art. 89

Il comma 4 è soppresso. (212)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

OBINO (Progr. Fed.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu.

MARROCU (Progr. Fed.), *relatore*. Il relatore lo accoglie.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento, ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.

SABA, *Assessore della difesa dell'ambiente*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo emendamento, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 89. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 90.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 90

Programmi educativi

1. L'Assessorato regionale della difesa del-

l'ambiente, anche in collaborazione con gli istituti scolastici, gli enti, gli organismi e le associazioni operanti nel campo della protezione dell'ambiente e della fauna, attua programmi educativi e di sensibilizzazione su problemi della conservazione della fauna selvatica e dell'ambiente naturale, mediante la predisposizione, l'acquisto e la divulgazione di materiale didattico.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 91.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 91

Corsi e borse di studio

1. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente istituisce e promuove corsi annuali o pluriennali di preparazione, aggiornamento e specializzazione, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche e degli Organismi di cui alla presente legge che abbiano per compito la tutela e la gestione della fauna selvatica, avvalendosi anche di università, istituti ed enti specializzati.

2. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente favorisce, altresì, mediante l'istituzione di borse di studio e di perfezionamento la frequenza, in Italia, e all'estero, di scuole di specializzazione per laureti e di corsi di preparazione professionale, per tecnici diplomati o laureati, sulla biologica, sulla conservazione e sulla gestione della fauna selvatica.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 92.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 92

Riconoscimento associazioni venatorie

1. Le associazioni fra i cacciatori, istituite con atto pubblico, possono richiedere di essere riconosciute come associazioni venatorie agli effetti della presente legge. Esse sono riconosciute con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, purché posseggano i seguenti requisiti:

- a) abbiano finalità sportive, ricreative, formative o tecnico-venatorie;
- b) posseggano un'efficiente e stabile organizzazione a carattere regionale;
- c) abbiano un numero di soci non inferiore a un ventesimo delle licenze di caccia rilasciate nella Regione;
- d) prevedano nei loro statuti la democratica elezione degli organi direttivi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 93.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 93

Contributi

1. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, sentito il parere del Comitato regionale faunistico, può concedere contributi alle associazioni venatorie riconosciute e alle associazioni di protezione ambientale riconosciute per le attività di vigilanza, organizzative e educative inerenti alle materie oggetto della presente legge praticate in Sardegna.

2. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 94.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 94

Compiti del Corpo forestale

1. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione, collabora all'attuazione della presente legge, oltre che nell'ambito dell'attività di sorveglianza, anche per il controllo della fauna selvatica. A tal fine, nell'ambito del personale del Corpo, l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente promuove la formazione in materia faunistica con particolare riferimento all'attività di collaborazione a programmi concernenti, tra gli altri, la valutazione quantitativa delle popolazioni, il monitoraggio dello status della fauna, la verifica dell'esecuzione degli interventi di miglioramento ambientale e la reimmersione in natura di esemplari feriti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 95.

VASSALLO, *Segretario*:

TITOLO VI

Disposizioni finali, transitorie e finanziarie

Art. 95

Applicazione transitoria della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32

1. Per i procedimenti sanzionatori non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32.

2. Fino all'attivazione degli istituti previsti nel Piano regionale faunistico-venatorio e nei termini in esso indicati, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale n. 32 del 1978, relativamente all'esercizio dell'attività di caccia in territorio libero ed in zone concesse per l'esercizio della caccia autogestita, fatto salvo l'adeguamento dei massimali delle assicurazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività venatoria e il versamento del contributo regionale di cui all'articolo 22 della stessa legge.

3. Fino alla attivazione degli istituti previsti nel piano regionale faunistico-venatorio e nei termini in esso indicati continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale n. 32 del 1978 relativamente alla istituzione ed alla gestione delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, delle zone di ripopolamento e cattura, delle zone pubbliche o private per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e di ripopolamento, e delle zone di addestramento per i cani e per le gare degli stessi, di cui alla stessa legge regionale n. 32 del 1978.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

VASSALLO, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Masala - Boero

Art. 95

Dopo il comma 3 dell'articolo 95 è aggiunto il seguente:

"4. L'amministrazione regionale, anche prima dell'entrata in vigore del Piano regionale faunistico-venatorio, può autorizzare con le modalità previste dagli articoli 29 e 31 della presente legge l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie. La superficie delle aziende agri-turistico-venatorie istituite prima dell'entrata in vigore del piano regionale faunistico-venatorio non può essere superiore al cinque per cento del territorio agro-silvo-pastorale". (162)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

BOERO (A.N.). Signor Presidente, gentili colleghi, molto velocemente per ricordare che, in sede di discussione generale di questa legge, avevo già preannunciato il senso di questo emendamento, volto a rassicurare molti colleghi di tutti i Gruppi che avevano e hanno a cuore l'immediata entrata in funzione di queste aziende agro-turistico-venatorie. Con questo emendamento, si prevede la possibilità di istituire tali aziende, la cui superficie non potrà superare il 5 per cento del territorio agro-silvo-pastorale nelle more dell'entrata in vigore del piano regionale faunistico venatorio. Spero su questo problema di trovare comunanza di pensiero con il collega Falconi.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu.

MARROCU (Progr. Fed.), *relatore*. Il relatore lo accoglie.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento, ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.

SABA, *Assessore della difesa dell'ambiente*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.

DIANA (Progr. Fed.). Io chiedo che su questo emendamento si rifletta attentamente, perché noi stiamo autorizzando l'istituzione di aziende agro-turistico-venatorie prima dell'entrata in vigore del piano faunistico regionale; e questo può creare una distorsione, una situazione di fatto difficilmente poi governabile quando entrerà in vigore il piano. A mio avviso quindi l'emendamento deve essere respinto, e nella eventualità che venisse approvato si dovrebbe fare riferimento, in sede di coordinamento, agli strumenti che devono regolare la vita di queste aziende. Chiedo perciò al collega Boero di

valutare l'ipotesi di ritirare questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marrocu. Ne ha facoltà.

MARROCU (Progr. Fed.), *relatore*. Solo per precisare che il piano faunistico individua solo il territorio da destinare a tali aziende, mentre le direttive e i criteri sono previsti dagli articoli 29 e 31. L'articolo 29, infatti, demanda all'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, di concerto con l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il parere della Commissione consiliare competente il compito di emanare apposite direttive per l'istituzione, il rinnovo, la revoca e la gestione tecnica delle aziende agri-turistico-venatorie.

Quindi i riferimenti previsti dall'emendamento Boero non creano nessun problema perché il piano faunistico deve individuare solo l'area interessata. Oltretutto si prevede che la superficie di queste aziende non superi il 5 per cento del territorio agro-silvo-pastorale, ma si dà la possibilità di avviare le prime aziende fornendo comunque una occasione di lavoro.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 95. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 162. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 96.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 96

Limitazioni nelle zone autogestite

1. In vista dell'adozione del principio della caccia programmata in ambiti territoriali definiti, come previsto nel piano faunistico-venatorio regionale, i soci appartenenti alle zone autogestite sono obbli-

gati ad esercitare l'attività venatoria alla selvaggina stanziale unicamente ed esclusivamente nel territorio dell'autogestita, secondo le modalità previste nel calendario venatorio.

2. I Presidenti delle zone autogestite provvedono al controllo degli abbattimenti di fauna stanziale e migratoria, distinti per specie, effettuati nella stagione venatoria e sono obbligati a trasmettere all'Assessorato della difesa dell'ambiente le statistiche di detti abbattimenti entro il mese di marzo.

3. Le concessioni per l'esercizio della caccia autogestita, disposte ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale n. 32 del 1978, cessano di avere efficacia dalla data prevista nel piano faunistico-venatorio regionale e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso piano.

4. Su richiesta delle assemblee degli associati, da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del piano regionale faunistico-venatorio, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente autorizza la trasformazione delle zone autogestite, di cui all'articolo 71 della legge regionale n. 32 del 1978, in aziende faunistico-venatorie, a condizione che siano rispettati i requisiti e le modalità previsti per tali aziende dalla presente legge e dal piano faunistico regionale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Lorenzoni. Ne ha facoltà.

LORENZONI (Popolari). Chiedo la sospensione della discussione dell'articolo 96.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni la richiesta è accolta. Si dia lettura dell'articolo 97.

VASSALLO, *Segretario*.

Art. 97

Sospensione nuove autorizzazioni

1. Ferma restando la validità delle autorizzazioni già rilasciate, è sospeso il rilascio di nuove autorizzazioni o il rinnovo di quelle scadute a favore dei cacciatori non residenti in Sardegna, sino all'attivazione degli ambiti territoriali di caccia previsti nel piano faunistico-venatorio regionale, con deter-

minazione dell'indice di densità venatoria territoriale.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

VASSALLO, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Ladu - Marrocu - Ferrari - Amadu - Lorenzoni

Art. 97

L'articolo 97 è sostituito dal seguente:

1. Le autorizzazioni per l'esercizio della caccia in Sardegna di cui alla legge regionale 32 del 1978 conservano la loro validità fino al naturale termine di scadenza.

2. Il rilascio di nuove autorizzazioni per l'esercizio della caccia, o il rinnovo di quelle scadute, a favore dei cacciatori non residenti in Sardegna è sospeso sino alla attivazione degli ambiti territoriali di caccia previsti nel piano faunistico-venatorio regionale, con determinazione dell'indice di densità venatoria territoriale. (113)

Emendamento aggiuntivo Ladu - Marrocu - Amadu - Lorenzoni - Ferrari

Art. 97

Dopo l'articolo 97 è aggiunto il seguente:

Art. 97 bis

Tassa per l'esercizio venatorio nel 1996

Per il 1996 la tassa per l'esercizio venatorio deve essere corrisposta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (114)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti ha facoltà di illustrarli.

MARROCU (Progr. Fed.), *relatore*. Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della

Giunta sull'emendamento, ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.

SABA, *Assessore della difesa dell'ambiente*. La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 113. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 114. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 98.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 98

Proroga dei Comitati provinciali della caccia

1. I Comitati provinciali della caccia, operanti ai sensi dell'articolo 75 della legge regionale, n. 32, del 1978, e le Commissioni per l'abilitazione all'esercizio della caccia, continuano a svolgere le proprie funzioni fino all'istituzione dei Comitati provinciali faunistici e delle Commissioni per l'abilitazione all'esercizio della caccia previsti nella presente legge.

2. Esauriti i compiti di cui al precedente comma, il personale dell'Amministrazione regionale, già in servizio presso i Comitati provinciali della caccia, è assegnato, in posizione di distacco, alle rispettive Province nel cui territorio svolgono le proprie funzioni, quale supporto tecnico e amministrativo all'attività di programmazione e gestione faunistico-venatoria, fintanto che le Amministrazioni provinciali non provvederanno con proprio personale allo svolgimento dei compiti attribuiti dalla presente legge.

3. Il distacco è disposto con provvedimento dell'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente. La spe-

sa per il personale in posizione di distacco ai sensi del comma 2 è a carico dell'Amministrazione regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 99.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 99

Proroga Comitato regionale faunistico

1. Il Comitato regionale faunistico, istituito ai sensi della legge regionale n. 32 del 1978, continua ad operare sino all'insediamento del nuovo Comitato con le attribuzioni previste dalla presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 100.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 100

Istituto regionale per la fauna selvatica

1. Nell'ambito dell'Assessorato della difesa dell'ambiente è istituito l'Istituto regionale per la fauna selvatica (IRFS) quale organismo tecnico scientifico di riferimento per la conservazione della fauna selvatica e dei suoi habitat naturali, per la pianificazione e la gestione faunistica e della attività venatoria.

2. L'Istituto regionale per la fauna selvatica oltre ai compiti previsti dalla presente legge svolge ogni altra funzione inerente lo studio e la gestione

della fauna selvatica.

3. L'Istituto regionale per la fauna selvatica esplica la sua attività di ricerca per la gestione faunistica e gli altri compiti attribuiti dalla presente legge attivando le opportune collaborazioni con l'Istituto Nazionale per la fauna selvatica.

4. L'Istituto regionale per la fauna selvatica può, inoltre, collaborare con i dipartimenti di biologia delle Università della Sardegna, con i servizi faunistici di altre regioni, con dipartimenti universitari nazionali ed esteri, con altri enti di ricerca e consulenza nazionali, con commissioni di organismi internazionali cointeressati alla gestione del comune patrimonio faunistico quali sono gli uccelli migratori o le specie di particolare rilevanza internazionale.

5. L'Ufficio regionale per la fauna di cui alla legge regionale n. 32 del 1978 e successive modificazioni ed integrazioni è soppresso e ogni sua funzione è trasferita all'Istituto regionale per la fauna selvatica.

6. Il personale di ruolo in servizio presso l'Ufficio regionale per la fauna ed il personale assunto con contratto privatistico, già in servizio presso lo stesso Ufficio, è assegnato all'Istituto regionale per la fauna selvatica.

7. Le funzioni di coordinamento dell'Istituto regionale per la fauna selvatica sono assegnate a personale del ruolo unico regionale con specifico titolo di studio e documentata esperienza in materia di fauna selvatica.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Lorenzoni. Ne ha facoltà.

LORENZONI (Popolari). Chiedo anche sull'articolo 100 la sospensione della discussione.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, la richiesta è accolta.

Si dia lettura dell'articolo 101.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 101

Riconoscimento ex art. 70 legge regionale n. 32 del 1978

1. Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge le associazioni venatorie già riconosciute ed operanti ai sensi dell'articolo 70 della legge regionale n. 32 del 1978, a condizione che possiedano i requisiti richiesti dall'articolo 92 della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 102.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 102

Autorizzazione provvisoria detenzione
fauna selvatica

1. Nei confronti di coloro che detengono fauna selvatica o ai gestori, singoli o associati, di impianti di allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare o amatoriale, è concessa dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, previa istruttoria dei competenti uffici, sentito il Comitato regionale faunistico, un'autorizzazione provvisoria a detenere detti esemplari sino all'approvazione delle norme regolamentari che disciplinano la materia.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 103.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 103
Regolamento di attuazione

1. Con il regolamento di attuazione della pre-

sente legge, che viene adottato contestualmente al piano faunistico-venatorio regionale, sono disciplinate, oltre quelle specificamente previste nella stessa legge, le seguenti attività:

a) l'individuazione degli interventi e delle opere da sottoporre a preventiva valutazione di compatibilità ambientale nelle zone particolarmente protette e disciplina del relativo procedimento;

b) l'allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare e amatoriale;

c) l'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 104.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 104

Sanatoria per la detenzione di trofei di
animali selvatici

1. Chiunque detenga alla data di entrata in vigore della presente legge trofei di animali selvatici dei quali è vietata la cattura e l'uccisione, è tenuto a presentare denuncia, entro 60 giorni, al Comune dove i trofei sono detenuti: chi non provvede alla denuncia è soggetto alle sanzioni previste dal punto 36, comma 1, dell'articolo 76.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 105.

VASSALLO, *Segretario*:
Art. 105

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 5.100.000.000 per l'anno 1996, in lire 7.100.000.000 per gli anni successivi e fanno carico ai sottocitati capitoli del bilancio regionale per l'anno 1996 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1996-1998 sono introdotte le seguenti variazioni:

ENTRATA

In aumento

Cap. 11604 - (Nuova Istituzione) - 1.1.6

Tasse sulle concessioni regionali in materia di caccia (art. 78 della presente legge)

1996	lire 5.000.000.000
1997	lire 5.000.000.000
1998	lire 5.000.000.000

Cap. 35009 - (Denominazione variata)

Proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme di polizia forestale e delle norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi (art. 11, comma 3, Legge 1 marzo 1975, n. 47)

Cap. 35009/01 - (Nuova Istituzione) - 3.5.0

Versamenti di somme riscosse per sanzioni amministrative e pecuniarie in applicazione della legge regionale sulla protezione della fauna e sull'esercizio della caccia in Sardegna.

1996	lire 100.000.000
1997	lire 100.000.000
1998	lire 100.000.000

Cap. 35009/02 - (Nuova Istituzione) - 3.5.0

Proventi derivanti dalla vendita della fauna morta sequestrata (art. 77, comma 3, della presente legge)

1996	lire 100.000.000
1997	lire 100.000.000
1998	lire 100.000.000

In diminuzione

Cap. 35003

Versamenti dei cacciatori per il rilascio delle autorizzazioni regionali di caccia di cui al titolo II,

capo I, della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32.

1996	lire 1.500.000.000
1997	lire 1.500.000.000
1998	lire 1.500.000.000

soppresso.

SPESA

In diminuzione

05 - ASSESSORATO DIFESA AMBIENTE

Cap. 05100

Contributi ai comitati provinciali della caccia (art. 75, L.R. 28 aprile 1978, n. 32, e art. 13 della legge di bilancio)

1996	lire 300.000.000
1997	lire 300.000.000
1998	lire 300.000.000

Cap. 05101

Spese per il funzionamento e per l'attuazione dei programmi dell'Ufficio regionale della fauna (artt. 12 e 13 L.R. 28 aprile 1978, n. 32, art. 54, L.R. 10 maggio 1983, n. 12, art. 70, L.R. 31 maggio 1984, n. 26, art. 83, L.R. 28 maggio 1985, n. 12, art. 119, L.R. 27 giugno 1986, n. 44, art. 132, L.R. 4 giugno 1988, n. 11 e art. 53, L.R. 30 maggio 1989, n. 18)

1996	lire 500.000.000
1997	lire 2.500.000.000
1998	lire 2.500.000.000

Cap. 05104

Spese per il funzionamento e per l'assolvimento dei compiti del Comitato regionale faunistico e dei Comitati comprensoriali e comunali faunistici (L.R. 28 aprile 1978, n. 32 e art. 14 della legge di bilancio)

1996	lire 600.000.000
1997	lire 600.000.000
1998	lire 600.000.000

In aumento

02 - ASSESSORATO AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Cap. 02016

Stipendi, paghe, indennità e altri assegni al personale dell'Amministrazione regionale (L.R. 17 agosto 1978, n. 51, L.R. 4 settembre 1978, n. 57, L.R. 1° giugno 1979, n. 47, L.R. 28 febbraio 1981, n. 10, L.R. 28 luglio 1981, n. 25, L.R. 28 novembre 1981, n. 39, L.R. 19 novembre 1982, n. 42, L.R. 8 maggio 1984, n. 18, L.R. 25 giugno 1984, n. 33, art. 3, L.R. 5 agosto 1985, n. 17, L.R. 23 agosto 1985, n. 20, art. 20, L.R. 5 novembre 1985, n. 26, L.R. 26 agosto 1988, n. 32 e L.R. 24 ottobre 1988, n. 35 e L.R. 2 giugno 1994, n. 26) (spesa obbligatoria)

1996	lire 105.000.000
1997	lire 105.000.000
1998	lire 105.000.000

Cap. 02023

Versamento ritenute e contributi dovuti per il trattamento di assistenza del personale (spesa obbligatoria ,

1996	lire 15.000.000
1997	lire 15.000.000
1998	lire 15.000.000

Cap. 02093

Spese per la qualificazione, l'aggiornamento, la specializzazione e la formazione professionale del personale dell'Amministrazione regionale, spese per favorire la partecipazione ai corsi di qualificazione, di aggiornamento, di specializzazione e di formazione professionale da parte del personale degli enti locali, anche non territoriali e degli enti pararegionali (art. 39, L.R. 17 agosto 1978, n. 51 e art. 91, comma 1, della presente legge); nonché da parte del personale del ruolo speciale provvisorio di cui alle leggi regionali 8 maggio 1984, n. 18 e 17 gennaio 1986, n. 12 (art. 123, L.R. 27 giugno 1986, n. 44)

1996	lire 100.000.000
1997	lire 100.000.000
1998	lire 100.000.000

Cap. 02102

Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti e di segretari di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti dagli organi dell'Amministrazione regionale (art. 7 e 17 bis, L.R. 11 giugno 1974, n. 15, L.R. 19 maggio 1983, n. 14, L.R. 27 aprile 1984, n. 13 e L.R. 22 giugno 1987, n. 27)

1996	lire 40.000.000
------	-----------------

1997	lire 40.000.000
1998	lire 40.000.000

05 - ASSESSORATO DIFESA AMBIENTE

Cap. 05102 - (Denominazione variata)

Risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche (art. 60 della presente legge)

Cap. 05105 - (Denominazione variata)

Contributi alle associazioni venatorie e di protezione ambientale riconosciute per le attività di vigilanza, organizzative, educative praticate in Sardegna (art. 93 della presente legge)

Cap. 05107 - (Nuova Istituzione) - 2.1.2.1.0.3.10.14 - (06.04)

Interventi per la gestione delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, finalizzati alla tutela degli habitat, nonché al ripristino dei biotopi distrutti o alla creazione di nuovi biotopi - Spese per le funzioni attribuite all'Istituto regionale per la fauna selvatica (artt. 4, 26 e 100 della presente legge)

1996	lire 1.000.000.000
1997	lire 1.610.000.000
1998	lire 1.610.000.000

Cap. 05107/01 (Nuova Istituzione) - 2.1.1.5.3.2.10.14 - (06.04)

Finanziamenti alle Province per lo svolgimento dei compiti di pianificazione, di tutela ambientale, di tutela della fauna e sull'esercizio della caccia; per il funzionamento dei Comitati provinciali faunistici e per il funzionamento delle commissioni per l'abilitazione venatoria (artt. 11, 14, 19 e 44 della presente legge)

1996	lire 1.000.000.000
1997	lire 1.700.000.000
1998	lire 1.700.000.000

Cap. 05107/02 - (Nuova Istituzione) - 2.1.1.6.2.2.10.14 - (06.04)

Finanziamenti ai Comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia (artt. 59, comma 6, e 60 della presente legge)

1996	lire 2.310.000.000
1997	lire 3.000.000.000
1998	lire 3.000.000.000

Cap. 05107/03 - (Nuova Istituzione) - 1.1.1.8.3.1.01.01. - (01.05)

Restituzione di somme riscosse per la vendita di fauna selvatica morta sequestrata, in caso di accertata mancata infrazione (art. 77, comma 3, della presente legge)

1996	lire 50.000.000
1997	lire 50.000.000
1998	lire 50.000.000
Cap. 05107/04 - (Nuova Istituzione) - 1.1.1.8.2.1.01.01 - (01.05)	

Rimborsi delle tasse indebitamente percepite sulle concessioni regionali in materia di caccia (artt. 80, comma 2, e 88 della presente legge) (spesa d'ordine)

1996	lire 30.000.000
1997	lire 30.000.000
1998	lire 30.000.000
Cap. 05107/05 - (Nuova Istituzione) - 1.1.1.4.2.2.10.14 - (06.04)	

Spese per la stipula di convenzioni al fine della predisposizione del piano faunistico-venatorio regionale e dei suoi aggiornamenti; per le indagini, lo studio e le ricerche concernenti la biologia della fauna selvatica; per la promozione di conferenze e convegni nelle tematiche attinenti lo studio, la conservazione e la gestione della fauna selvatica e del suo habitat (art. 84, commi 2, 3, 4 della presente legge)

1996	lire 100.000.000
1997	lire 100.000.000
1998	lire 100.000.000
Cap. 05107/06 - (Nuova Istituzione) - 2.1.2.1.0.3.10.14 - (06.04)	

Spese per l'acquisto di materiale informatico e tecnico-scientifico al fine della predisposizione del piano faunistico-venatorio regionale e dei suoi aggiornamenti (art. 89, comma 2 della presente legge)

1996	lire 100.000.000
1997	lire 100.000.000
1998	lire 100.000.000
Cap. 05107/07 - (Nuova Istituzione) - 2.1.1.6.2.2.10.14 (06.04)	

Contributi per studi e ricerche finalizzati alla predisposizione del piano faunistico-venatorio regionale e dei suoi aggiornamenti (art. 89, comma 3, della presente legge)

1996	lire 50.000.000
1997	lire 50.000.000

1998	lire 50.000.000
Cap. 05107/08 - (Nuova Istituzione) - 2.1.1.4.1.2.10.14 - (06.04)	

Spese per la realizzazione di programmi educativi sui problemi della conservazione della fauna selvatica e dell'ambiente naturale (art. 90 della presente legge)

1996	lire 100.000.000
1997	lire 100.000.000
1998	lire 100.000.000
Cap. 05107/09 - (Nuova Istituzione) - 1.1.1.6.1.2.10.14 - (06.04)	

Borse di studio sulla biologia, conservazione e gestione della fauna selvatica (art. 91, comma 2, della presente legge)

1996	lire 100.000.000
1997	lire 100.000.000
1998	lire 100.000.000

3. Il capitolo 05107/04 è iscritto nell'elenco n. 1 allegato alla legge di bilancio, il capitolo 05107/03 è iscritto nell'elenco n. 3 allegato alla stessa legge.

RANDACCIO (F.I.). Sottopongo alla attenzione dei colleghi, signor Presidente, il fatto che, essendo questa la norma finanziaria forse è il caso di valutarla dopo l'approvazione di tutti gli articoli sospesi.

PRESIDENTE. Onorevole Randaccio, è prassi che in sede di coordinamento finale si proceda comunque all'adeguamento automatico della norma finanziaria al complessivo contenuto delle norme sostanziali approvate.

All'articolo 105 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

VASSALLO, *Segretario*:

Emendamento modificativo Ladu - Marrocu - Lorenzoni - Ferrari

Art. 105

Nell'articolo 105 sono apportate le seguenti modificazioni:

In diminuzione

Cap. 05107

1996	lire 100.000.000
1997	lire 200.000.000
1998	lire 200.000.000

Cap. 05107/02

1996	lire 600.000.000
1997	lire 800.000.000
1998	lire 800.000.000

In aumento

Cap. 05107/10 (n.i.)

Contributi a favore dei proprietari o conduttori per l'inclusione di terreni privati nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e nelle zone temporanee di ripopolamento e cattura (art. 24 della presente legge)

1996	lire	700.000.000
1997	lire	1.000.000.000
1998	lire	1.000.000.000. (118)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

MARROCU (Progr. Fed.), *relatore*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento, ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.

SABA, *Assessore della difesa dell'ambiente*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 118. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 105. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'allegato.

(Segue lettura)

PRESIDENTE. A questo allegato è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

VASSALLO, *Segretario*:

Emendamento soppressivo parziale Bonesu - Ferrari - Ballero - Macciotta - Marteddu - Sanna Giacomo

Allegato

E' cancellato l'asterisco a fianco della parola: "Cormorano". (175)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

BONESU (P.S.d'Az). Sui cormorani abbiamo parlato abbastanza, e mi stupisce che la Regione adotti per questa specie provvedimenti prioritari, atti a istituire un regime di rigorosa tutela del loro habitat. A mio avviso, credo che vada difeso l'habitat dai cormorani, e non viceversa.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu.

MARROCU (Progr. Fed.), *relatore*. Il relatore lo accoglie.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento, ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.

SABA, *Assessore della difesa dell'ambiente*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto il consigliere Diana. Ne ha facoltà.

DIANA (Progr. Fed.). Per esprimere il mio voto contrario.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 175. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'allegato. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Colleghi, prima di concludere i lavori, ricordo che restano ancora da esaminare gli articoli 19, 20, 76, 77, 96 e 100 con i relativi emendamenti.

Ha domandato di parlare il consigliere Cucca. Ne ha facoltà.

CUCCA (Progr. Fed.). Presidente, considerando il corposo ordine del giorno che abbiamo ancora da esaminare, propongo di continuare, e di concludere stasera, l'esame degli articoli e degli emendamenti rimasti in sospeso.

PRESIDENTE. Io prendo atto della richiesta del collega Cucca sulla quale, però, perché venga accolta dalla Presidenza ci deve essere l'unanimità. Chiedo quindi all'Aula di esprimersi con un voto sulla prosecuzione dei lavori.

Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.

DIANA (Progr. Fed.). Sull'ordine dei lavori. Io ritengo che su questioni delicate come quelle contenute nelle norme da discutere sia necessario prestare la massima attenzione. Non ci sono particolari contrasti per cui non credo che impiegheremo molto tempo, però credo che sia utile che l'Aula decida nel pieno delle sue facoltà. Ritengo quindi, per poter operare una valutazione serena, che sia opportuno rinviare a domani.

PRESIDENTE. Io credo di non poter accogliere la richiesta di prosecuzione dei lavori.

Ha domandato di parlare il consigliere Ballero. Ne ha facoltà.

BALLERO (Progr. S.F.D.). Su questo problema ritengo che sia opportuno sentire l'orientamento dell'Aula.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il

consigliere Cucca. Ne ha facoltà.

CUCCA (Progr. Fed.). Presidente, da due settimane discutiamo in Aula, su questo provvedimento, la Commissione ha lavorato seriamente per sei mesi, quindi non vedo perché non si debba proseguire nei lavori e concludere alle 5 o alle 6 del mattino come abbiamo fatto in altre occasioni.

Poiché in Commissione non si è addivenuti ad una decisione e lo stesso è accaduto in Aula, nonostante le opportunità offerte dalla sua Presidenza, vorrei si chiedesse all'Aula se è d'accordo nel proseguire questi lavori perché la legge deve essere varata entro stasera; domani mattina infatti dobbiamo discutere la legge sulle nuove province.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ballero. Ne ha facoltà.

BALLERO (Progr. S.F.D.). Presidente, anch'io credo che sia utile concludere l'esame della legge oggi, anche perché non penso che da qui a domani mattina ci possano essere le condizioni per fare incontri, riunioni o altro. Quindi, o si prosegue oggi, oppure in alternativa, ai sensi del Regolamento, si sospende l'esame di questa legge. E su questo ritengo che sia opportuno sentire il Consiglio.

PRESIDENTE. Colleghi, mi corre l'obbligo di comunicare, che stamattina la Conferenza dei Capigruppo aveva deciso di andare a oltranza su questo provvedimento nella considerazione che molte erano le parti dello stesso assolutamente condivise da tutti i Gruppi e di proseguire domani mattina con l'ordine del giorno rimanente. Ora, per concludere questo provvedimento mancano soltanto sei articoli e la votazione finale.

Tenendo conto che alcuni di questi articoli noi li abbiamo discussi proprio stasera, non credo che a quest'ora si abbiano delle idee molto più chiare in merito. La Presidenza di conseguenza non fa proprie le decisioni della Conferenza dei Capigruppo.

Ha domandato di parlare il consigliere Ballero. Ne ha facoltà.

BALLERO (Progr. S.F.D.). Signor Presidente, io ho avanzato due proposte alternative. Il Presidente ha risposto su una delle due, quindi chiedo

che si valuti l'opportunità, ai sensi del Regolamento, di sospendere l'esame del provvedimento.

PRESIDENTE. Io credo che non possa essere accolta neanche questa seconda proposta del consigliere Ballero, perché è stata espressa da tutti i Gruppi l'intenzione di concludere l'esame di questo provvedimento, e mi pare che finora siano stati ampiamente rispettati gli impegni assunti da tutti i Gruppi.

Ha domandato di parlare il consigliere Marrocu. Ne ha facoltà.

MARROCU (Progr. Fed.), *relatore*. Personalmente non ho nessuna difficoltà a proseguire l'esame su tutti gli articoli sospesi, perché comunque abbiamo avuto modo di verificarli, però ovviamente non ritengo accettabile la sospensione *sine die* del provvedimento. Ritengo però che sarebbe opportuno accogliere la proposta del collega Diana, e di altri colleghi, di rinviare a domani mattina alle ore 10, un orario che può consentire alla Commissione di riunirsi alle 9.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Floris. Ne ha facoltà.

FLORIS (F.I.). Io condivido la prima proposta dell'onorevole Ballero. Infatti chiedo di riprendere la discussione e di terminarla oggi stesso.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Amadu. Ne ha facoltà.

AMADU (Gruppo Misto). Sono d'accordo

con l'onorevole Floris.

PRESIDENTE. Colleghi, io ritengo di dover accogliere la richiesta di aggiornare la seduta ad oggi alle ore 10. Ricordo che sono sospesi gli articoli 19, 20, 76, 77, 96 e 100 e i relativi emendamenti. Il relatore e parte della Commissione sono disponibili a riunirsi stamattina alle ore 9 e vorrei anche sottolineare che l'assenza dell'assessore Saba era stata da lui stesso preannunciata, per cui nel corso della Conferenza dei Presidenti di Gruppo di questa mattina si è deciso che l'Assessore Saba sarà a pieno titolo sostituito dal Presidente della Giunta o da un collega e che la sua assenza non avrebbe comportato nessuno slittamento dell'esame del provvedimento.

CUCCA (Progr. Fed.). Presidente, chiedo che sulla questione si pronunci l'Aula.

PRESIDENTE. Poiché sono emersi orientamenti divergenti e appare opportuno tenere in considerazione le esigenze rappresentate dai consiglieri che hanno chiesto alcune ore di riflessione su questi articoli sospesi, dispongo la chiusura della seduta e aggiorno i lavori ad oggi stesso, giovedì 1° agosto, alle ore 10.

La seduta è tolta alle ore 1 e 05.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio f.f.
Dott. Antonio Dessì
